REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, sabato 30 novembre 2013 **Anno XLIV - N. 103**



Monti Lesini (Vr), Selva di Progno, località San Bortolo delle Montagne.
Un altopiano, solcato da profonde vallate, canyon e dolci cime erbose, degradante verso la pianura, nato dal mare decine di milioni di anni fa, come testimoniano i reperti fossili marini che vi si trovano in abbondanza: è la Lessinia. Questo territorio propone, tra l'altro, usanze e tradizioni, arte e cultura essendo caratterizzato dalla presenza di molti musei tra cui in località San Bortolo delle Montagne, frazione di Selva di Progno, il Museo dei Trombini, ove sono esposte pesanti armi da sparo ora esibite a scopo celebrativo in commemorazioni o sagre di paese. La tradizionale festa dei Trombini si tiene, a San Bortolo, la prima domenica di giugno.

(Foto Archivio fotografico Direzione regionale promozione turistica integrata)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 29
Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna spa. 1

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 30
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. 8

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 31
Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e successive modificazioni. 14

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 32
Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia. 17

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1988** del 28 ottobre 2013
Comitato scientifico presso la Segreteria Generale della Programmazione istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: conclusione incarichi conferiti con DGR n. 2544 in data 29/12/2011. 56
[Programmazione]

n. **2029** del 04 novembre 2013
Bando "a sportello" di partecipazione per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI femminili. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" Azione 1.3.1. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile". Modifica art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2643 del 18 dicembre 2012. 59
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2030** del 04 novembre 2013
Bando "a sportello" di partecipazione per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI giovanili. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte 61

FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" Azione 1.3.2. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili". Modifica art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2644 del 18 dicembre 2012.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2048** del 19 novembre 2013
Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Definizione dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale e direttive agli Enti affidanti per la costituzione dei relativi Enti di governo. 63
[Trasporti e viabilità]

n. **2106** del 19 novembre 2013
Approvazione dei modelli di tesserini regionali per la pesca nelle acque classificate salmonicole (art.9, c.4 L.R. 28 aprile 1998 n.19). Anno 2014. 72
[Caccia e pesca]

n. **2112** del 19 novembre 2013
"Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia". Iniziative di sensibilizzazione contro la contraffazione rivolte ai turisti nella città e nella provincia di Venezia. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Deliberazione/Cr n. 107 del 30 luglio 2013. 76
[Agricoltura]

n. **2113** del 19 novembre 2013
Affidamento dell'incarico all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di provvedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 dalla fase 2 prevista dalla DGR n. 791/2009. DGR n. 2347 del 20 novembre 2012 e s.m.i. Misura 511 - Assistenza tecnica - Programma Operativo 2012. 91
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2115** del 19 novembre 2013
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 3005/2008 e DGR n. 2347/2012 Misura 511- Assistenza tecnica. Approvazione del Programma Operativo 2013 e approvazione modifiche al Programma Operativo 2012. 102
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2116** del 19 novembre 2013
Autorizzazione al rinnovo dell'incarico ad interim di Direttore del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile Dott. Diego Giacomo Lonardoni, attuale Direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. L.R. 18.3.2011, n. 7, art. 10; D.G.R. n. 1841/2011; D.G.R. n. 769/2012; D.G.R. n. 2563/2012; D.G.R. n. 907/2013. 123
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 262850)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 29

Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna spa.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa

1. Le società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa sono soppresse.

2. La durata della liquidazione non può essere superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di insediamento dei liquidatori.

3. I collegi sindacali in carica all'entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino al termine della gestione liquidatoria.

4. I liquidatori presentano il bilancio iniziale di liquidazione alla struttura regionale competente in materia contabile entro il termine di trenta giorni dal loro insediamento, a pena di decadenza.

5. I liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della struttura regionale competente in materia contabile.

Art. 2
Adempimenti conseguenti

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un piano di liquidazione che prevede tra l'altro, le ipotesi di alienazione o valorizzazione del patrimonio gestito dalle società di cui all'articolo 1 e le misure relative al personale dipendente.

2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:

a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;

b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;

c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all'articolo 1;

d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all'articolo 1 nei concorsi pubblici per l'assunzione di dipendenti regionali;

e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all'articolo 1.

Art. 3
Rapporti attivi e passivi

1. I beni ed i rapporti attivi e passivi facenti capo alle società poste in liquidazione, che residuano al termine della procedura di liquidazione, sono trasferiti alla Regione del Veneto.

Art. 4
Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l'Autostrada di Alemagna spa

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla partecipazione azionaria nella Società per l'Autostrada di Alemagna spa.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attiva le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Le risorse liberate dallo smobilizzo dell'attivo circolante delle società di cui all'articolo 1, comma 1, sono prioritariamente utilizzate per ripianare le situazioni debitorie esistenti e per ristorare i liquidatori.

2. Le minori spese correlate all'azzeramento dei canoni di locazione relativi ad immobili societari già utilizzati come uffici regionali incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle Funzioni Obiettivo F0020 "Interventi sociali" e F0021 "Cultura" del bilancio pluriennale 2013-2015.

3. Le risorse conseguenti alle scelte di alienazione o valorizzazione economica del patrimonio gestito dalle società incrementano per pari importo la dotazione della Funzione Obiettivo F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese" del bilancio pluriennale 2013-2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Soppressione delle società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa

Art. 2 - Adempimenti conseguenti

Art. 3 - Rapporti attivi e passivi

Art. 4 - Recesso dalla partecipazione azionaria nella Società per l'Autostrada Alemagna spa

Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2013, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 luglio 2013, dove ha acquisito il n. 367 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Bottacin, Valdegamberi e Marotta;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, consigliere Franco Bonfante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 novembre 2013, n. 29.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso degli anni, numerose norme ed altrettanti provvedimenti hanno portato alla costituzione di società controllate e partecipate, direttamente ed indirettamente, dalla Regione con le finalità più diverse.

Una riflessione particolare meritano quelle create per gestire parte del patrimonio immobiliare della Regione: la domanda che ci si deve necessariamente porre è se esse rappresentino effettivamente la modalità più efficace per una valorizzazione del patrimonio. La risposta, allo stato dei fatti, appare purtroppo negativa: come si evidenzierà nel prosieguo della relazione, la loro gestione risulta generalmente inefficiente a causa della struttura dei costi e dell'incapacità di far fruttare adeguatamente i beni affidati. Diventa oggi pertanto necessario provvedere ad una profonda revisione dell'impianto organizzativo, sopprimendo i soggetti inefficienti, e far rientrare la Regione nel possesso del proprio patrimonio, valutando poi se gestirlo in proprio o affidarlo al mercato attraverso una concessione a soggetti privati oppure alienarlo definitivamente.

Tale iniziativa si inserisce pienamente nel percorso che il Consiglio regionale del Veneto ha già avviato per la riduzione delle spese della politica. Con le leggi regionali 28 luglio 2006, n. 13 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali", 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari", 27 luglio 2007, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali", 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi" si è infatti operata una riduzione dei costi direttamente attribuibili alla politica.

È stato però intrapreso anche un parallelo percorso volto alla riduzione dei costi dell'apparato amministrativo ed in particolare della cosiddetta amministrazione indiretta (enti e società strumentali). I costi di quest'ultima, infatti, appaiono meno evidenti e di non facile quantificazione, ma sicuramente tutt'altro che trascurabili.
L'avvio è stato dato con la presentazione, il 1° agosto 2011, del progetto di legge 192, finalizzato ad eliminare i consigli di amministrazione delle ATER ed a ridurre i relativi costi di gestione del personale. Se pur con modificazioni, il progetto di legge è stato approvato dal Consiglio il 20 giugno 2013.

In parallelo con la razionalizzazione degli enti regionali, si ritiene ora necessario avviare un analogo percorso legislativo dedicato alle società regionali.

Da questo punto di vista occorre tenere presente che, su proposta della Giunta regionale, il 27 luglio 2011 il Consiglio ha approvato la deliberazione n. 44, dettata dalla necessità di adempiere al dettato dei commi da 27 a 29 dell'articolo 3 della legge statale 244/2007. In quella deliberazione si prevedeva una prima, e forse non troppo coraggiosa, razionalizzazione degli enti, dando atto, tra l'altro, che certe società sostanzialmente non svolgevano alcuna attività e che altre costituivano una mera duplicazione di altri soggetti.

Da due anni ad oggi non risulta che vi sia stata reale attuazione di quel progetto.

Nel frattempo, tuttavia, la normativa di riferimento è significativamente mutata. Alla citata legge 244, il cui indirizzo, comunque, era chiaro (divieto di partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali), si è sovrapposta, in particolare, la normativa della spending review.
L'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, prevede, ad esempio, che le regioni sopprimano o accorpino enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura o che comunque ne riducano i relativi oneri finanziari di almeno il 20 per cento. Ancor più cogenti erano però, tra le altre, quelle ulteriori norme che prevedevano: l'obbligo di sciogliere entro il 31 dicembre 2013 le società direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento del totale (articolo 4, comma 1, decreto legge n. 95 del 2012); il divieto di creare strutture che affiancano la normale organizzazione amministrativa per realizzare attività che potrebbero essere affidate al mercato (articolo 9, comma 5); il divieto di carattere generale di acquisire in house servizi strumentali alla p.a. (articolo 9, comma 5).

Sappiamo che le disposizioni di cui all'articolo 4 sono state dichiarate incostituzionali con sentenza numero 229 del 2013, in quanto lesive dell'autonomia organizzativa regionale, ma la Corte ha ripetutamente ribadito che allo Stato è consentito imporre vincoli di riduzione della spesa di enti pubblici regionali.

Come risulta evidente anche solo da questi accenni, l'indirizzo di coordinamento del legislatore statale è netto, e nel senso di ridurre le dimensioni del sistema di enti e società strumentali, evitando la produzione di beni e servizi attraverso questi ultimi, e di favorire il ricorso al mercato.

Partendo, dunque, dagli esiti dell'istruttoria effettuata dalla Giunta regionale in occasione della DGR n. 138/CR, fatta propria dalla deliberazione consiliare n. 44 del 2011, si può oggi fare una prima proposta di riduzione del sistema delle società partecipate, in armonia con i principi statali in materia, riservando a successivi provvedimenti legislativi un'azione più incisiva e di maggior respiro.

Anche alla luce delle citate norme statali, si propone, dunque, di sopprimere le società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme di Recoaro spa, e di gestire direttamente tramite gli uffici regionali, se necessario affidandone parte alla libera concorrenza ed al mercato, le (scarse) attività oggi svolte da tali soggetti.

In considerazione del fatto che presso la Giunta regionale vi è una Direzione demanio, patrimonio e sedi, con circa settanta dipendenti, oltre che una molteplicità di strutture con competenze complementari (in materie tecniche, turistiche, culturali) che potrebbero efficacemente svolgere i compiti ora affidati all'esterno, si ritiene che le attività di gestione immobiliare svolte da tali società ben possano essere curate direttamente dagli uffici, senza alcun aggravio di oneri. Si ritiene poi che, stante la notevole rilevanza dal punto di vista culturale e turistico degli immobili gestiti, quando non già utilizzati come uffici regionali essi potrebbero essere utilmente affidati in gestione mediante procedure di evidenza pubblica, con possibilità di generare entrate per il bilancio regionale, anche con le modalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Si ritiene, in tal modo, di poter conseguire: un introito una tantum tutt'altro che trascurabile da destinare a misure urgenti per far fronte alla grave situazione di crisi; un significativo risparmio per le casse regionali; un insieme di misure a favore del mercato, anche attraverso la messa a disposizione della concorrenza di rilevanti beni pubblici.

Ferrovie Venete srl è una società totalmente partecipata dalla Regione, da lungo tempo inattiva. Recenti tentativi di rilancio aziendale sono rimasti lettera morta, al punto da render necessaria la liquidazione della stessa.

Immobiliare Marco Polo srl è una società totalmente partecipata dalla Regione, il cui fatturato dipende largamente da quest'ultima (mediamente negli ultimi tre esercizi per l'86 per cento). In effetti, la sua attività è ridotta alla gestione del complesso monumentale denominato "Villa Contarini" di Piazzola sul Brenta (PD), di proprietà della Regione Veneto ed alla locazione a favore del Consiglio regionale di palazzo Torres-Rossini, sito in Venezia, la cui alienazione però è già stata stabilita dall'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3.

La gestione di Villa Contarini è in perdita (circa 350 mila euro nel 2012 e 268 mila nel 2011), mentre quella di palazzo Torres-Rossini è in attivo per 380.000 euro annui: è perciò del tutto evidente che la redditività della società dipende in modo cruciale dai 716 mila euro del canone di locazione annuo versatole dalla Regione Veneto.

Si segnala che all'amministratore unico spettano attualmente 15.000 euro lordi annui e che negli ultimi tre anni l'organico impiegato è stato di 11 unità, il cui costo si aggira in media sui 320.000 euro annui, cui vanno sommate collaborazioni coordinate e continuative che negli ultimi due esercizi hanno assorbito in media 82.200 euro l'anno.

Con la liquidazione della società, la Regione, entrando in possesso del suddetto palazzo, sede di uffici consiliari, si troverebbe a liberare risorse in bilancio pari al canone di locazione: sottraendo i costi di gestione del medesimo, il risparmio può essere prudenzialmente stimato in oltre 400 mila euro. Inoltre la Regione ricaverebbe introiti da poste patrimoniali per circa 1,2 milioni di euro (da attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e da disponibilità liquide, detratti i debiti esistenti). Per quanto riguarda Villa Contarini, la Giunta regionale deve superare l'attuale inefficiente gestione studiando - e condividendo con il Consiglio regionale - la soluzione maggiormente idonea alla valorizzazione del bene, valutando le opzioni di alienazione o di concessione a privati.

Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa è una società totalmente partecipata dalla Regione, di capitale sociale pari a 15.220.280,00 euro, la cui attività è limitata alla locazione di Palazzo Gussoni al TAR del Veneto (per il quale si valuta l'ipotesi dello sfratto) e di Ca' Nova alla Regione del Veneto. Va nondimeno rilevato come la stessa relazione al bilancio 2012 dell'amministratore unico chiarisca che "la gestione caratteristica non riesce a dare un positivo contributo alla redditività aziendale" e che "nei prossimi anni, a seguito dei penalizzanti effetti delle citate disposizioni normative, la gestione caratteristica della società andrà stabilmente a collocarsi in pesante deficit".

Si segnala che all'amministratore unico spettano 44.500 euro lordi annui, mentre al collegio sindacale 29.779,50 euro annui. La società non ha personale dipendente, ma si avvale da circa vent'anni, con una spesa annua di oltre 40.000 euro di uno studio di commercialisti; a tale somma si devono aggiungere circa 10 mila euro per altre consulenze.

In sostanza, la Regione, al solo fine di locare due immobili (di cui uno a se stessa!), sta mantenendo in vita una società con un amministratore unico e un collegio sindacale che opera senza dipendenti ma affida (senza gara) da oltre 20 anni la gestione operativa ad uno studio di dottori commercialisti. Tale esigua attività, in seguito alla soppressione, potrebbe viceversa essere affidata senza oneri alle strutture regionali competenti in materia di demanio e patrimonio regionale.
Dalla soppressione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa si ritiene prudenzialmente di poter quantificare:

a) un reddito di circa 500 mila euro derivante dal canone di locazione di Palazzo Gussoni;
b) un risparmio pari al canone di locazione di Ca' Nova (135 mila euro);
c) un introito di oltre 3,6 milioni di euro relativi ad attività finanziarie non immobilizzate (pari a circa 2,9 milioni di controvalore di titoli in scadenza e circa 525 mila euro di depositi bancari);
d) un introito stimato in euro 1,873 milioni per crediti vari, dai quali sarà necessario depennare eventuali crediti vantati verso la Regione;
e) un "rientro" delle immobilizzazioni non inferiore a 10,266 milioni di euro (importo iscritto a bilancio per Palazzo Gussoni) i cui costi di gestione ovviamente riducono gli importi di cui ai punti a) e b).

Terme di Recoaro spa è una società nella sostanza totalmente partecipata dalla Regione, attualmente in concordato preventivo con continuità aziendale a causa della "presenza di un elevato livello d'indebitamento"; di una "cronica assenza di redditività, data la presenza di costi amministrativi e gestionali difficilmente comprimibili, anche a stagione termale conclusa"; di una "costante maturazione di rilevanti oneri finanziari sul debito esistente verso le banche"; del completo esaurimento da parte della Società delle proprie linee di credito e la conseguente mancanza di disponibilità finanziarie (così la DGR 2613/2012). E ciò, malgrado dal 2003 la Regione abbia sostenuto la società con oltre 2,9 milioni di euro, di cui 1,42 per aumenti di capitale (disposti per consentire alla società di effettuare alcuni investimenti) e contributi per 1,5 milioni di euro. Nel 2006 l'area ha inoltre beneficiato di un cospicuo finanziamento comunitario (Docup Ob. 2 2000-2006) - per euro 1,3 milioni - per il Progetto "Riqualificazione area termale di Recoaro Terme (centro benessere)". Si segnala come, a fronte di tali significativi investimenti, dalle relazioni ai bilanci degli ultimi anni emerge una insostenibile situazione che spinge l'amministratore a "disconoscere scelte ritenute discutibili operate nel passato, definitivamente accertando l'assenza di utilità futura di alcune voci di spesa oggetto di precedente capitalizzazione".

Il costo per la produzione dell'attività termale ha causato rispettivamente passivi pari ad euro 614.249,00 nel 2012, euro 445.922,00 nel 2011, euro 681.129,00 nel 2010, in parte colmati con contributi regionali. Le spese per amministratori e sindaci sono state di euro 53.648 per il 2012, 62.708 per il 2011, 65.686 per il 2010. Le spese per dipendenti sono state pari ad euro 372.273 nel 2012 (per 10 operai e 4 impiegati), 399.048 nel 2011, 424.549 nel 2010.

La soppressione di Terme di Recoaro spa comporta l'accollo di una significativa situazione debitoria, pari a poco meno di 2 milioni di euro, ma consente il risparmio dei contributi "straordinari" a ripiano dei conti (1,5 milioni di euro tra il 2010 e il 2012) nonché gli introiti derivanti dalla valorizzazione del bene: dovrà essere la Giunta regionale a formulare un piano - da condividere con il Consiglio - sulle modalità con cui operare tale valorizzazione, valutando le opzioni di alienazione o affidamento della gestione in concessione. La valorizzazione dei beni - sono iscritte a bilancio immobilizzazioni materiali per 3,5 milioni di euro - risulta indispensabile e urgente alla luce della presenza di alcuni "edifici e strutture del compendio che

versano in stato di abbandono e degrado e che, risultando inagibili e in alcuni casi pericolanti, non sono allo stato suscettibili di alcuna utilizzazione"(relazione al bilancio 2012).

Pur necessitando di ulteriori dati ed informazioni al fine di effettuare stime attendibili sulle positive ricadute conseguenti alla soppressione di queste quattro società, la lettura dei bilanci relativi all'esercizio appena trascorso consente le seguenti quantificazioni:

a) il "rientro" delle immobilizzazioni viene valorizzato, attraverso una stima prudenziale delle iscrizioni negli stati patrimoniali, in 21,8 milioni di euro;
b) il controvalore di titoli in scadenza, depositi bancari e liquidità ammonta a 4,9 milioni di euro;
c) il saldo consolidato dei debiti e crediti è negativo per quasi 200.000 euro;
d) le risorse ricavabili da locazioni di immobili "rientrati" nella disponibilità patrimoniale della Regione si aggirano sui 500.000 euro;
e) quelle liberabili da canoni di locazione immobiliare attualmente gravanti sul bilancio regionale assommano ad euro 850.000;
f) pur parametrati sulla media di un intervallo triennale, la Regione non verserebbe più alle casse delle società circa 500.000 euro annui di contributi (tra ordinari e straordinari).

Altri benefici per il bilancio regionale sono poi ipotizzabili in relazione a scelte più o meno efficienti di valorizzazione degli immobili acquisiti al patrimonio regionale che verranno assunte dalla Giunta regionale, la quale si farà carico di prospettare al Consiglio, a seconda dei casi, ipotesi di alienazione anziché di concessione ai privati.

Le risorse finanziarie ricavabili liquidando le società in questione e smobilizzandone il patrimonio immobiliare andranno ad alimentare le politiche regionali di sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, nonché quelle a sostegno dell'ambito sociale e culturale.

Specifiche garanzie, infine, sono previste per i dipendenti: verrà loro riconosciuto un idoneo punteggio nei concorsi pubblici finalizzati all'assunzione di personale regionale o potranno essere riassorbiti da altre società partecipate il cui organico sia carente.

In conclusione, il presente progetto di legge, che dà sette mesi di tempo alla Giunta per mettere in moto e realizzare il processo di liquidazione, intende avviare concretamente la radicale revisione dei criteri che devono ispirare la gestione del patrimonio immobiliare regionale: i beni devono fruttare.
Qualora si rilevi che la Regione non è in grado di raggiungere autonomamente tale obiettivo, si lasci al mercato la possibilità di farlo.

In ultima analisi va annotato il soddisfacente lavoro svolto dalla Prima Commissione nel corso delle tre sedute (una delle quali dedicata alle audizioni degli amministratori delle società) finalizzate all'esame del progetto di legge oggi all'esame dell'aula consiliare: è chiaramente emerso il proposito che la citata legge sull'eliminazione dei consigli di amministrazione delle ATER e la riduzione dei relativi costi di gestione del personale non resti un episodio isolato, semmai che si consolidi il virtuoso, seppur articolato, percorso di riduzione dei costi diretti ed indiretti sia delle società partecipate che degli enti, aziende ed agenzie regionali.
L'auspicio è quindi che le forze politiche possano responsabilmente convergere, così com'è avvenuto in questa e nella precedente occasione, verso opzioni efficaci ed efficienti nell'utilizzo di risorse sempre più limitate, in un contesto che deve necessariamente registrare importanti azioni di contenimento della spesa per tutte le amministrazioni pubbliche.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 122 dell'8 ottobre 2013, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Caner, Corazzari (LV-LN-P), Cortelazzo, Conta, Laroni, Toniolo (PDL), Reolon, Ruzzante (PDV), Valdegamberi (Futuro Popolare), Marotta (IDV) e l'astensione dei consiglieri Bonfante (PDV), Bottacin (Misto).;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Bonfante, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema del riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione con finalità varie è da anni al centro del dibattito politico.

Il problema è stato più volte sollevato in quanto, non vi è dubbio, che la motivazione è sempre riferita a gestioni e risultati ottenuti assolutamente scarsi se non, il più delle volte, fallimentari a causa di costi molto elevati, gestioni discutibili e incapacità di utilizzare nel migliore dei modi i beni affidati alle società.

Lo stesso legislatore nazionale, d'altronde, con il decreto legge n. 95/2012 ha sottolineato la necessità che si vada verso una riduzione del sistema di enti e società invitando le regioni a sopprimere o accorpare agenzie e organismi e, in via secondaria, passando ad una significativa riduzione degli oneri finanziari.
Il progetto di legge all'esame, che si propone di sopprimere quattro società a partecipazione regionale, rientra nel contesto dell'indirizzo assunto dal Consiglio regionale in sede di approvazione della prima Finanziaria di questa Legislatura, in cui è stato deciso di dare il via libera all'attuazione di un processo di semplificazione e di riduzione del numero delle partecipate in vari enti e società strumentali.

L'intento del Consiglio era non solo di indirizzarsi verso un dimagrimento e uno snellimento di questi enti, ma di puntare diritto verso un altro dei maggiori problemi e cioè un effettivo e riscontrabile risparmio sui costi. Risparmio che andava individuato innanzitutto nell'eliminazione di presidenze, vicepresidenze, consigli di amministrazione, direttori generali, revisori dei conti e così via.

Dall'inizio della legislatura arriviamo però solo oggi a fare un primo, seppur piccolo, passo in questa direzione. A ben vedere sembra veramente un po' poco considerato che il progetto di legge è promosso, tra l'altro, da alcuni Consiglieri regionali della maggioranza e non dalla Giunta che aveva invece ricevuto un preciso compito dal Consiglio.

Il tempo in sostanza stringe e se veramente vogliamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti nel 2010 è necessaria una decisa accelerazione di questo processo di revisione complessiva che porterà alla Regione sicuramente razionalizzazione e risparmi. È da considerare infatti che, dopo l'approvazione della legge, deve iniziare un percorso molto lungo e complesso per la messa in liquidazione delle società che rischia di non farci vedere entro il 2015 nessun risultato a Bilancio.

E questa data è ormai così vicina che anche la recentissima decisione della Giunta regionale di porre finalmente mano alla riduzione e al riordino complessivo degli enti strumentali regionali, rischia di essere assolutamente tardiva in quanto impedisce al Consiglio di operare scelte equilibrate e ancor peggio dettate dalla fretta del momento.

Inoltre, un tema da tenere in seria considerazione in questo PDL, e in quelli che verranno, è quello legato ai lavoratori che, pur nel contesto del risparmio e della razionalizzazione, devono trovare tutela del posto di lavoro attraverso adeguate forme di reintegro lavorativo.

3. Struttura di riferimento

Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie

(Codice interno: 262851)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 30

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Conto del bilancio

1. È approvato il Conto del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012, di cui all'articolo 54, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2
Entrate di competenza dell'esercizio 2012

1. Le entrate derivanti da:

- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	Euro	13.686.670.996,60
delle quali sono state riscosse per	Euro	11.345.874.229,53
e sono rimaste da riscuotere per	Euro	2.340.796.767,07

Art. 3
Spese di competenza dell'esercizio 2012

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;
- l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, il turismo;
- gli interventi per le abitazioni;
- la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;
- l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;
- la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;
- i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro;

impegnate nell'esercizio 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	Euro	13.649.620.154,53
delle quali sono state pagate per	Euro	10.574.707.568,73
e sono rimaste da pagare per	Euro	3.074.912.585,80

Art. 4
Residui attivi dell'esercizio 2011 e precedenti

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2012:

risultavano determinati in	Euro	9.726.316.830,01
dei quali nell'esercizio 2012 sono stati riscossi per	Euro	2.393.776.163,22
sono stati complessivamente riaccertati in più per	Euro	16.942,43
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	Euro	99.746.562,50
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012 per	Euro	7.232.811.046,72

Art. 5
Residui passivi dell'esercizio 2011 e precedenti

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2012:

risultavano determinati in	Euro	11.704.985.752,50
dei quali nell'esercizio 2012 sono stati pagati per	Euro	3.130.122.286,23
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	Euro	188.574.398,34
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2012 per	Euro	8.386.289.067,93

Art. 6
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (articolo 2)	Euro	2.340.796.767,07
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	Euro	7.232.811.046,72
Totale residui attivi al 31 dicembre 2012	Euro	9.573.607.813,79

Art. 7
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012

1. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (articolo 3)	Euro	3.074.912.585,80
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	Euro	8.386.289.067,93
Totale residui passivi al 31 dicembre 2012	Euro	11.461.201.653,73

Art. 8
Situazione di cassa

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2012 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			Euro	1.138.691.992,52
Riscossioni dell'esercizio 2012:				
- in conto residui	Euro	2.393.776.163,22		
- in conto competenza	Euro	11.345.874.229,53	Euro	13.739.650.392,75
		sommano	Euro	14.878.342.385,27
Pagamenti dell'esercizio 2012:				
- in conto residui	Euro	3.130.122.286,23		
- in conto competenza	Euro	10.574.707.568,73	Euro	13.704.829.854,96
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			Euro	1.173.512.530,31

Art. 9
Situazione amministrativa

1. É accertato nella somma di euro 714.081.309,63 il saldo finanziario negativo alla fine dell'esercizio 2012, come risulta dalla seguente situazione amministrativa:

ATTIVO				
Entrate accertate nell'esercizio 2012			Euro	13.686.670.996,60
Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti:				
- accertati al 1° gennaio 2012	Euro	9.726.316.830,01		
- accertati al 31 dicembre 2012	Euro	9.626.587.209,94	Euro	-99.729.620,07
TOTALE DELL'ATTIVO			Euro	13.586.941.376,53
PASSIVO				
Saldo finanziario negativo accertato alla chiusura dell'esercizio 2011				839.976.929,97
Spese impegnate nell'esercizio 2012			Euro	13.649.620.154,53
Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti:				
- accertati al 1° gennaio 2012	Euro	11.704.985.752,50		
- accertati al 31 dicembre 2012	Euro	11.516.411.354,16	Euro	- 188.574.398,34
TOTALE DEL PASSIVO			Euro	14.301.022.686,16
Saldo finanziario negativo dell'esercizio 2012			Euro	-714.081.309,63
TOTALE A PAREGGIO DELL'ATTIVO			Euro	13.586.941.376,53

Art. 10
Conto patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2012 di cui all'articolo 54, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Conto del bilancio

Art. 2 - Entrate di competenza dell'esercizio 2012

Art. 3 - Spese di competenza dell'esercizio 2012

Art. 4 - Residui attivi dell'esercizio 2011 e precedenti

Art. 5 - Residui passivi dell'esercizio 2011 e precedenti

Art. 6 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012

Art. 7 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012

Art. 8 - Situazione di cassa

Art. 9 - Situazione amministrativa

Art. 10 - Conto patrimoniale

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale, *ndr*)

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2013, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 luglio 2013, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 agosto 2013, dove ha acquisito il n. 375 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 novembre 2013, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Rendiconto generale è il più importante strumento di cui il Consiglio regionale dispone per conoscere e valutare l'attività svolta dall'esecutivo nei dodici mesi trascorsi.

L'impegno odierno dell'assemblea legislativa veneta deve quindi mirare a valorizzare le informazioni e i dati ivi contenuti, con il fine ultimo di migliorare la qualità delle iniziative legislative a suo tempo deliberate.

Come di consueto, esso comprende il Conto finanziario (a sua volta composto dal quadro generale riassuntivo, dal conto consuntivo dell'entrata e della spesa, dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria), il Conto generale del patrimonio e la Relazione tecnico-contabile con annesse tabelle dimostrative. In appendice, tra l'altro, troviamo i dati consuntivi resi dal Tesoriere regionale e gli ultimi bilanci di esercizio delle società partecipate dalla Regione.

A quanto sopra si accompagna (conformemente a quanto prevede l'articolo 58 della legge di contabilità regionale, n. 39/2001) la "Relazione di analisi della gestione dell'esercizio 2012", che illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore, nonché il significato economico e finanziario delle risultanze annuali della gestione dell'entrata e della spesa: i suoi contenuti, affinati di anno in anno alla luce delle esigenze informative esposte dalla parte politica alle strutture operative, possono aiutarci a controllare e indirizzare l'attività dell'esecutivo. Ad essa è "agganciato" un ulteriore ed utile strumento di rendicontazione, attraverso il quale è possibile conoscere i pagamenti effettuati dalla Regione in ognuna delle sette province, distinti per natura economica, destinatari, ambiti d'intervento e zone altimetriche.

Queste le poste finali evidenziate dal rendiconto dell'esercizio 2012:

- i residui attivi e passivi sono determinati rispettivamente in 9.573,6 milioni (erano 9.726,6 al 31/12/2011) e in 11.461,2 milioni (erano 11.704,9);
- il fondo cassa risulta pari a 1.173,5 milioni (erano 1.138,6 l'anno precedente);
- il saldo finanziario, determinato sommando i residui attivi con il fondo cassa e sottraendo i residui passivi, è negativo per 714 milioni (era pure negativo per 840 milioni al 31 dicembre 2011).

Alla formazione di tale saldo ha concorso l'eliminazione di somme relative a spese finanziate con entrate di fonte statale e/o comunitaria (a destinazione vincolata, quindi) già riscosse e/o accertate; tali somme, proprio a motivo del suddetto vincolo, verranno trasferite alla competenza dell'esercizio 2013 attraverso il disegno di legge di assestamento del bilancio che la Giunta regionale delibererà nelle prossime settimane.

Nel frattempo, va comunque annotato che la gestione dell'esercizio 2012 ha consentito di ridurre per circa 126 milioni il negativo risultato di amministrazione con cui si era chiuso l'esercizio precedente.

Le ragioni del verificarsi, in questi ultimi anni, di un saldo negativo, sono in gran parte riconducibili alle politiche propulsive della spesa adottate dalla Regione nel decennio trascorso, anche ricorrendo alla creazione di importanti deficit di bilancio in sede previsionale, da coprirsi mediante ricorso all'indebitamento. Se tali politiche si sono rivelate utili come spinta per lo sviluppo del territorio, è altrettanto chiaro che il bilancio regionale è stato sottoposto ad un notevole "stress" dal punto di vista contabile e finanziario. Tutto ciò è sempre avvenuto entro limiti normativi e "controllabili", ma occorreva sospendere tale politica di "deficit spending", al fine di ridurre la spesa corrente e consentire la creazione di margini necessari per coprire spese d'investimento indispensabili a favorire la crescita.

In questa direzione si sono mossi gli ultimi tre bilanci di previsione, che hanno ridotto drasticamente il ricorso all'indebitamento quale forma straordinaria di copertura delle spese per investimenti: i risultati si sono riscontrati già a consuntivo 2011, oltre che nel 2012, anno in cui si è registrato - oltre che un saldo della gestione dei residui positivo per 88,8 milioni - un saldo positivo nella gestione di competenza (+ 37 milioni), a dimostrazione di un ritrovato equilibrio nella stessa, seppur indotto in parte dai vincoli sempre più stringenti imposti dal Patto di Stabilità.

Segnalo altri risultati positivi:

- l'indebitamento con oneri a carico della Regione si è ridotto: lo stock passa infatti da 1.281,7 milioni nel 2011 a 1.227,8 milioni nel 2012; prosegue quindi il trend iniziato già qualche anno fa, basti pensare che nel 2008 lo stock sfiorava i 1.400 milioni;
- la massa dei residui passivi afferenti all'area del Patto di Stabilità parimenti si riduce, passando da 3.265 a 2.806 milioni.

Va annotato inoltre che la Corte dei Conti (in particolare, la sezione regionale di controllo di Venezia) ha deliberato il 25 settembre scorso la parifica del Rendiconto generale 2012: si tratta di un istituto tipico dell'ordinamento dello Stato e di alcune regioni a statuto speciale, introdotto dal decreto legge 174/2012 (convertito con legge 213/2012).

Nel disciplinare le forme di partecipazione della Corte al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, il decreto prevede che i bilanci preventivi e i rendiconti di regioni ed enti componenti il SSN siano esaminati dalle sezioni regionali di controllo, al fine di verificare: il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e del vincolo costituzionale in materia di indebitamento (articolo 119, comma 6); la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari. Inoltre, come detto, la novità rappresentata dalla parifica, alla cui decisione "è allegata una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di

assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa".

Dalla lettura della relazione accompagnatoria emerge un giudizio lusinghiero sulla gestione dei dodici mesi trascorsi, da molti punti di vista, pur con alcuni appunti sul fronte degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati nel 2006. Va pur detto che, successivamente a tale esercizio, non sono stati stipulati contratti analoghi, né sono stati ristrutturati quelli in essere: ogni approfondimento in merito è peraltro contenuto in apposita nota informativa allegata al Rendiconto conformemente a quanto previsto dal decreto legge n. 112/2008 (articolo 62, comma 8).

Nel rimandare, per ulteriori informazioni e ragguagli sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2012, al corposo "fascicolo" e alla citata Relazione di analisi della gestione, mi aggancio - condividendola appieno - ad una delle considerazioni conclusive espresse dalla Corte dei Conti nell'ambito del citato giudizio di parifica.

Si attesta la "centralità del principio della programmazione, non solo per il rilievo normativo attribuito dallo Statuto e dalla legge di contabilità regionale ma anche per l'utilità che lo stesso, in concreto, riveste in un periodo caratterizzato da una significativa contrazione delle risorse finanziarie"; ciò detto, la Corte auspica che il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l'esercizio 2014 - ovvero il principale strumento di programmazione finanziaria previsto dalla legge regionale 35/2001, che a breve la Prima Commissione licenzierà per l'aula - funga da "guida" riguardo al prossimo ciclo di bilancio 2014; il Consiglio, da parte sua, dovrà "esaminarlo ed approvarlo puntualmente in ogni esercizio finanziario. Ciò per consentire che la manovra di bilancio risulti definita all'interno della cornice programmatoria".

Aggiungo che tale auspicio deve spingere l'assemblea legislativa veneta a valutare l'estrema importanza del ciclo integrato di pianificazione, bilancio e controllo, restituendo la dovuta importanza, oltre che al DPEF, anche al Rendiconto.

Quest'ultimo andrebbe, per così dire, collegato a sistema con il bilancio di previsione, ponendo a raffronto i flussi finanziari effettivi con quelli previsti, per verificare se i vincoli posti dal legislativo all'esecutivo - non solo con l'approvazione del suddetto bilancio ma anche con le numerose variazioni apportate in corso d'anno - sono stati rispettati.

Ciò dovrebbe rappresentare una priorità, a maggior ragione nell'attuale, pesante, congiuntura e alla luce dei vincoli finanziari calati dal centro, oramai da diversi anni a questa parte, a tutte le autonomie territoriali.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta di martedì 15 ottobre 2013, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV e Federazione della Sinistra veneta-PRC.

4. Struttura di riferimento

Direzione ragioneria

(Codice interno: 262852)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 31

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, dopo le parole: *"35.000.000,00"* sono aggiunte le parole: *"; detto finanziamento può riguardare anche la realizzazione di opere viarie complementari di fascia A."*.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e successive modificazioni

Art. 2 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2013, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 settembre 2013, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 385 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 novembre 2013, n. 31.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, nel testo che segue:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il nuovo Passante autostradale di Mestre incide su una vasta area territoriale compresa fra le provincie di Venezia e Treviso; ciò ha comportato una serie di interventi complementari sulla rete ordinaria al fine di razionalizzare la viabilità delle aree interessate dall'attraversamento del Passante stesso.

Tali opere sono da classificarsi come nuove infrastrutture che mirano alla risoluzione di puntuali criticità viabilistiche ulteriormente accentuate dall'entrata in esercizio della nuova arteria autostradale.

Le suddette opere complementari si distinguono in due categorie: una prima categoria formata da opere inserite nell'ambito del piano finanziario direttamente a carico della infrastruttura autostradale e previste all'interno del contratto sottoscritto con il contraente generale e una seconda categoria composta da opere poste a carico di finanziamento pubblico e realizzate da Veneto Strade S.p.A..

Le opere appartenenti a quest'ultima categoria sono state individuate con apposito "Protocollo d'Intesa per le Opere Complementari al Passante di Mestre" sottoscritto il giorno 27 agosto 2004 tra la Regione Veneto, Commissario Governativo per le Opere Strategiche del Triveneto, la Provincia di Treviso, la Provincia di Venezia, il Comune di Casale sul Sile, il Comune di Marcon, il Comune di Martellago, il Comune di Mira, il Comune di Mirano, il Comune di Mogliano Veneto, il Comune di Pianiga, il Comune di Preganziol, il Comune di Quarto d'Altino, il Comune di Salzano, il Comune di Scorzè, il Comune di Spinea ed il Comune di Zero Branco, comuni tutti interessati dalla nuova infrastruttura stradale.

Il protocollo individua quali opere considerare come Opere Complementari al Passante di Mestre, ne indica l'ordine di priorità e ne elenca le opere suddividendole in due categorie:

- Categoria di fascia A) relativa ad opere accettate, congrue e finanziate;
- Categoria di fascia B) relativa ad opere accettate, congrue, da finanziarie e da definire progettualmente.

Con il suddetto Protocollo le parti hanno stabilito che per le opere prioritarie, previste in fascia A, Veneto Strade S.p.A. attivi subito la progettazione preliminare, mentre per le opere di fascia B hanno convenuto di attivare la ricerca sia delle soluzioni progettuali che dei tempi e modalità di finanziamento.

Orbene, nel corso dello sviluppo progettuale però, alcune opere di fascia B si sono rivelate di valenza tale da disporne un'anticipata realizzazione alla pari degli interventi di fascia A, stante l'urgenza di eliminare le criticità sovraesposte, prevedendone il finanziamento nell'ambito delle risorse dedicate alle opere complementari del passante.

Per tale motivo alcuni interventi, ancorché suscettibili ciascuno di specifico assetto progettuale, hanno attuazione con unitarietà procedimentale, indipendentemente dal fatto che siano inseriti in fascia A o in fascia B.

Visto quanto fin qui esposto e considerato che l'articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 attualmente vigente prevede distinti e autonomi finanziamenti fra le opere di fascia A e B, si rende necessario un adattamento della normativa sulla base dell'evoluzione tecnico-progettuale posta in essere.

Ovviamente la norma non va ad incidere sugli stanziamenti a suo tempo previsti, ma ne consente solamente una gestione più coerente con quanto previsto nel citato protocollo.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Bassi e i consiglieri Finco e Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i consiglieri Cortelazzo, Tesserin e Toniolo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà, il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro, i consiglieri Bottacin e Bozza del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente e il consigliere Pigozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto) parere favorevole con modifiche alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

1. Per l'aggiornamento del piano triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 105.000.000,00.

2. Per la realizzazione delle opere viarie complementari di fascia B al passante Dolo-Quarto d'Altino, si autorizza un finanziamento per nuovi interventi, da definirsi anche sulla base di accordi di programma con le province interessante, per complessivi euro 35.000.000,00; *detto finanziamento può riguardare anche la realizzazione di opere viarie complementari di fascia A.*.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2, assegnati alla società Veneto Strade SPA, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione di nuove opere viarie.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2009, in euro 40.000.000,00 per l'esercizio 2010 e in euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2010, in euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio pluriennale 2009-2011.".

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture

(Codice interno: 262855)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 32

Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e disposizioni per la riqualificazione edilizia

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati:

a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;

b) ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;

c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;

d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti.".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole: *"di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5"* sono sostituite con la parola: *"edilizi"* e le parole: *"titolare della proprietà demaniale o"* sono soppresse.

Art. 2
Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis
Definizioni e modalità applicative.

1. Ai fini della presente legge:

a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo o i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla;

b) per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale e gli affini entro il secondo grado e altri aventi diritto;

c) per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi, destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.

3. Nei limiti degli ampliamenti e degli incrementi volumetrici consentiti non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.".

Art. 3
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituita dalla seguente: *"Interventi edilizi di ampliamento".*

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l'edificio che l'ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.".

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento o su un lotto confinante; l'ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d'aria, rispetto al lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.".

4. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"31 maggio 2011"* sono sostituite con le parole: *"31 ottobre 2013".*

5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: *"case appartenenti alla schiera"* sono aggiunte le parole: *", ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa".*

6. Il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è abrogato.

7. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, la parola: *"fonti"* è sostituita con le parole: *"qualsiasi fonte"* e le parole: *"3 Kw"* sono sostituite con le parole: *"3 kW".*

8. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

"5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l'intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.".

Art. 4
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo la parola: *"esistente"* sono inserite le parole: *"al 31 ottobre 2013"* e le parole *", realizzati anteriormente al 1989 e"* sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie:

a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell'edificio, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe A;

b) fino all'80 per cento, qualora l'intervento comporti l'utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta regionale integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino una ricomposizione planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con la ricostruzione del nuovo edificio su un'area di sedime completamente diversa, sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni.".

4. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: *"regolare titolo abilitativo"* sono soppresse le parole da *", purché"* sino a *"ricostruzione"*.

Art. 5
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
Interventi nelle zone agricole.

1. Nelle zone agricole gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consentiti limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo.

2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento, qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo dell'ampliamento, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all'intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

3. L'ampliamento di cui all'articolo 2 e l'eventuale ampliamento previsto dall'articolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni, possono essere

realizzati recuperando la struttura agricolo-produttiva non più funzionale alla conduzione del fondo, ancorché separata dall'edificio principale, o con la costruzione di un corpo edilizio separato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.".

Art. 6
Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 3 ter
Interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, qualora ciò non sia già obbligatorio per legge, è concesso un ampliamento fino al 10 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale.".

Art. 7
Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come introdotto dall'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 3 quater
Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica.

1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie.

2. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza di un edificato già consolidato e sempre che l'area non sia oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano l'edificazione.

3. La demolizione dell'edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 del DPR n. 380/2001.

4. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.".

Art. 8
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3"* sono sostituite con le parole *"Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole *"o dell'avente titolo"*, sono aggiunte le parole: *"; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto"*.

3. Al comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole: *"articoli 2 e 3"* sono inserite le parole: *"3 ter e 3 quater"* e le parole: *"3 kwh"* sono sostituite con le parole: *"3 kW"*.

4. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

"1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:

a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;

b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell'incremento.".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l'obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell'intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.".

Art. 9
Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 8
Elenchi e monitoraggio.

1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. L'elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.

3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.".

Art. 10
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"e 4"* sono sostituite con le parole: *"3 ter, 3 quater e 4"*.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole da: *". I comuni possono"* fino alle parole: *"dalla presente legge"* sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"articoli 2, 3 e 4"* sono sostituite con le parole: *"articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4"*.

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"soggetti all'obbligo della demolizione"* sono soppresse.

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali"* sono sostituite con le parole: *"di commercio"*.

6. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: *", fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 quater"*.

7. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d'uso con il recupero dell'intera volumetria esistente, qualora l'intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell'edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.".

8. Il comma 2 ter dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.".

9. I commi 3 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, sono abrogati.

10. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: *"articoli 2, 3"* sono inserite le parole: *"3 ter, 3 quater"*.

11. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"31 marzo 2009"* sono sostituite con le parole: *"31 ottobre 2013"*.

12. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio 2017.".

13. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.".

Art. 11
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"e all'interno della sagoma del fabbricato precedente"* sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: *"volumi e sagoma"* sono sostituite con le parole: *"i volumi"*.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunta la seguente:

"b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell'area inedificabile.".

Art. 12
Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e disposizioni in materia di volumi tecnici

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 11 bis
Interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante l'eliminazione di barriere architettoniche.

1. Le percentuali di cui all' articolo 2, comma 1 e all'articolo 3 sono elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, integra le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione del livello di fruibilità garantito dall'intervento.".

2. Gli ascensori esterni e i sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l'accessibilità agli edifici sono da considerarsi volumi tecnici, esclusi pertanto dal calcolo del volume o della superficie e soggetti alle norme del codice civile in materia di distanze.

Art. 13
Efficientamento energetico dei nuovi edifici

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell'edificio, così come definita dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni e dal decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:

a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;

b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.

2. L'esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.

Art. 14
Disposizioni attuative e transitorie

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia, detta nuove disposizioni esplicative della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 come modificata dalla presente legge in sostituzione delle precedenti che, decorso il suddetto termine, non trovano più applicazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici".

3. Alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la possibilità per il richiedente di integrare l'istanza presentata ovvero di presentare altra istanza in applicazione della nuova normativa contenuta nel Capo I; in tale ipotesi il comune è tenuto a verificare e riesaminare l'istanza integrata o la nuova istanza alla luce delle nuove disposizioni recate dalla presente legge.

CAPO II
Modifica di leggi regionali

Art. 15
Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente:

"2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", sono di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".".

Art. 16
Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 7 septies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

"7 octies. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate, con le procedure di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'insediamento, esclusivamente all'interno del centro storico, di medie o grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettere e) e g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".".

Art. 17
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 le parole: *"centottanta giorni"* sono sostituite dalle parole: *"un anno"*.

Art. 18
Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall'articolo 16, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 19
Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del PTRC, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 3 maggio 2010, n. 39 e, comunque, sino alla scadenza delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, non si applicano le disposizioni dell'articolo 38 delle norme tecniche di cui all'allegato B4 del PTRC medesimo.

CAPO III
Norme finali

Art. 20
Abrogazioni

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici".

3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2013

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e disposizioni per la riqualificazione edilizia

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 3 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 8 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

Art. 10 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

Art. 11 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e disposizioni in materia di volumi tecnici

Art. 13 - Efficientamento energetico dei nuovi edifici

Art. 14 - Disposizioni attuative e transitorie

CAPO II - Modifica di leggi regionali

Art. 15 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

Art. 16 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

Art. 17 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"

Art. 18 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

Art. 19 - Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)

CAPO III - Norme finali

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente tre proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Pigozzo, Puppato, Bonfante, Tiozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Reolon, Ruzzante e Sinigaglia relativa a "Modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 in materia di ampliamento di edifici" (progetto di legge n. 200);

- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Toniolo, Bond, Cortelazzo, Tesserin, Bendinelli, Laroni e Conta relativa a "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile" e alla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici"" (progetto di legge n. 295);

- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Peraro, Valdegamberi e Grazia relativa a "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile" e alla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici"" (progetto di legge n. 315);

- disegno di legge relativo a "Provvedimenti per il sostegno al settore edilizio e per la riqualificazione delle aree degradate del Veneto. Piano di sviluppo edilizio." (deliberazione della Giunta regionale n. 7/DDL del 21 maggio 2013) (progetto di legge n. 355);

- I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda Commissione consiliare;

- La Seconda Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";

- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 novembre 2013;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Bruno Pigozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 e 29 novembre 2013, n. 32.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la vigente legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", così come

modificata e integrata dalla legge regionale 26/2009 e dalla legge regionale 13/2011, meglio nota come "Piano casa", consente interventi edilizi sugli immobili esistenti in deroga ai regolamenti comunali, agli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, permettendo l'ampliamento degli edifici esistenti in misura varia, anche in funzione degli interventi di riqualificazione e/o di efficientamento energetico realizzati. La stessa, inoltre, prevede riduzioni al contributo di costruzione che arriva ad essere completamente azzerato qualora si tratti di prima casa di abitazione che utilizza fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kW.

Nel corso di questi anni la direzione Urbanistica e Paesaggio della Giunta regionale ha eseguito un'attenta attività di monitoraggio sull'attuazione del "Piano casa", riscontrando un andamento decisamente positivo nella presentazione delle domande, soprattutto se si considera la difficile congiuntura economica degli ultimi anni. In particolare il Report 2013 (allegato in appendice*) evidenzia:

- il numero totale delle pratiche presentate in tutto il territorio regionale e loro suddivisione per provincia;

- l'andamento del piano casa dall'aprile 2010 all'aprile 2013;

- l'impatto sull'economia;

- la crescita del piano casa;

- il totale delle pratiche presentate dai comuni per ciascun capoluogo di provincia.

A fronte dei positivi risultati ottenuti e in vista della prevista scadenza al 30 novembre 2013, sono stati presentati quattro progetti di legge sia di iniziativa consiliare che della Giunta (PDL 200, 295, 315 e 355) la maggior parte dei quali, facendo tesoro delle indicazioni emerse dal Rapporto sull'applicazione del Piano casa, mira ad introdurre una serie di modifiche finalizzate a renderlo più "appetibile", incentivando i cittadini e gli operatori del settore edilizio a realizzare operazioni di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente piuttosto che l'utilizzo di nuovo suolo a fini edificatori.

I suddetti progetti di legge sono stati abbinati (il PDL 355 solo per la parte relativa al Piano casa) ed esaminati dalla Seconda Commissione che, anche a seguito delle audizioni con gli enti e le categorie interessate, ha quindi formulato e approvato la proposta oggi all'attenzione del Consiglio.

Detta proposta si presenta, sostanzialmente, come una modifica dell'attuale legge regionale 14/2009 che, oltre ad essere prorogata nella sua applicazione per ulteriori cinque anni, è arricchita di nuove disposizioni volte non solo a renderne più agevole l'applicazione (come nel caso dell'articolo recante "Definizioni e modalità applicative", o della disposizione che ammette sempre l'ampliamento con un corpo edilizio separato realizzabile anche sul fondo limitrofo) ma anche ad incentivare la riqualificazione dell'edificazione esistente, da un lato incrementando le attuali percentuali di ampliamento, dall'altro riconoscendo ulteriori bonus volumetrici per:

- gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici;

- la ricostruzione di edifici esistenti in classe di prestazione energetica di tipo A;

- gli interventi di bonifica dall'amianto;

- la demolizione e ricostruzione degli edifici situati in zona ad alta pericolosità idraulica.

Sempre incentrata sulla riqualificazione, ma questa volta finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche, è anche la norma che concede ulteriori incrementi volumetrici a fronte di interventi atti a garantire la fruizione di edifici residenziali privati e pubblici o, sotto altro profilo, la disposizione che consente di dare il via ad articolate operazioni di rigenerazione urbana per il recupero di edifici dismessi, o in via di dismissione, situati in zona impropria, purché non agricola.

Da segnalare, infine, la disposizione redatta in attuazione del nuovo articolo 2 bis del DPR 380/2001 in tema di distanza tra le costruzioni, nonché quella, posta a chiusura del Capo I, finalizzata a rendere più omogenea l'applicazione della legge sul territorio regionale e a superare, fermo restando l'ambito di applicazione previsti dall'articolo 9 della legge regionale 14/2009, le numerose limitazioni imposte dalle vigenti delibere comunali di recepimento della legge che, conseguentemente, sono dichiarate inapplicabili.

Accanto alle modifiche che riguardano la legge regionale 14/2009, la discussione in Seconda commissione ha portato a ritenere opportuno l'inserimento di alcune modifiche in materia urbanistica che sono state, quindi, incluse in un autonomo Capo II.

La prima consiste in una modifica dell'articolo 26 della legge regionale urbanistica (legge regionale 11/2004) volta a dichiarare di interesse regionale alcuni tipi di progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale in materia di turismo qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali, sottoponendone l'approvazione alla speciale procedura degli accordi di programma di cui all'articolo 32 della legge regionale 35/2001 (articolo 14 del PDL); la seconda introduce una nuova ipotesi di variante allo strumento urbanistico generale per consentire, esclusivamente all'interno del centro storico, l'insediamento di medie o grandi strutture di vendita , in deroga al divieto previsto dal primo comma dell'articolo 48 della medesima legge regionale 11/2004, (articolo 15 del PDL), la terza, infine, proroga al 31 dicembre 2015 la possibilità per i comuni non ancora dotati di un nuovo piano di assetto del territorio (PAT) di adottare le varianti urbanistiche attualmente consentite in deroga al suddetto divieto (articolo 16 del PDL).

La proposta di legge si chiude con il Capo III contenente le norme finali di abrogazione e di entrata in vigore.

Sulla proposta di provvedimento legislativo la Seconda Commissione ha espresso a maggioranza (favorevoli il Presidente Bassi - con delega del consigliere Finco - e Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i Consiglieri Toniolo, Cortelazzo e Tesserin del Gruppo consiliare Popolo della Libertà il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro, i Consiglieri Bottacin e Bozza del Gruppo consiliare Misto, contrari i Consiglieri Pigozzo - con delega del Consigliere Tiozzo - e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto, e il Consigliere Pettenò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra-PRC Sinistra Europea, astenuto il Consigliere Pipitone del Gruppo consiliare Italia dei Valori) parere favorevole alla approvazione da parte del Consiglio regionale.".

(*) L'allegato è pubblicato in appendice ai dati informativi della presente legge, ndr.

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Bruno Pigozzo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il testo unificato dei progetti di legge all'esame del Consiglio regionale relativo a "Nuove disposizioni per il sostegno alla riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", giunge in Aula dopo un articolato percorso all'interno della competente Commissione. Il confronto con gli enti locali e le categorie interessate tramite audizione era avvenuto in precedenza, sulla base delle singole proposte di legge.

L'origine della normativa denominata Piano casa in Veneto, è stata quella di "norma derogatoria" di carattere straordinario, finalizzata ad incentivare e sostenere il settore dell'edilizia fortemente penalizzato dalla crisi economico-finanziaria in atto. Tale presupposto aveva caratterizzato anche la seconda edizione 2011 del Piano casa, ritenendo che le opportunità per il settore erano state solo parzialmente sfruttate nei precedenti due anni e che fosse necessario continuare con ulteriori incentivi sia per gli ampliamenti sia per le demolizioni e ricostruzioni. Il report 2013 diffuso dalla direzione regionale competente, a distanza di 4 anni, sembra delineare una evoluzione positiva degli interventi con un consistente contributo in termini di mobilitazione di risorse per il settore edilizio pari a circa 2,5 mld di euro, che avrebbe così scongiurato il tracollo di questo importante comparto dell'economia veneta e nazionale.

Ma oltre il dato quantitativo, è opportuno chiederci: dal punto di vista qualitativo le cose sono migliorate o meno in questi anni? La logica "incrementale" dei bonus volumetrici come incentivo ad intervenire sull'edificato esistente fino a che punto può continuare a reggere? Per quanto tempo? L'intervento "regolatore" dei comuni nella fase applicativa della norma derogatoria ha costituito un intralcio o una garanzia rispetto all'interesse collettivo?

In merito a quest'ultimo aspetto, il Piano Casa, trattandosi di legislazione derogatoria delle norme ordinarie, funziona in quanto esistono le norme da derogare. Ma se insistiamo troppo con le deroghe, non rischiamo forse di perdere di vista la norma ordinaria? Non stiamo forse raggiungendo il paradosso che di fatto la deroga diventa la regola? Di questo passo, non sarà sempre più complicato distinguere tra regime ordinario e regime straordinario?

Non vogliamo scivolare nella retorica con queste domande, anzi riteniamo che attengano alla nostra responsabilità di legislatori su un tema cruciale per il modello di sviluppo del Veneto e per la vita dei cittadini e delle città. Purtroppo, il dato di fatto è che la normativa urbanistica regionale, in particolare la legge 11/2004, rimane sempre più in un angolo, sepolta dalle numerose deroghe accumulate in questi anni e ormai difficile da difendere nella sua ispirazione originaria. Diventa perciò urgente mettere mano alla legge urbanistica e anche alle norme edilizie per adeguare la strumentazione regionale in materia di governo e gestione del territorio allo sconvolgimento intervenuto in questi anni nelle strutture profonde del regime socio-economico dei suoli e anche nell'approccio dell'opinione pubblica e dei cittadini rispetto ai temi urbanistici, ambientali e paesaggistici. A questo proposito, mi corre l'obbligo di ricordare come il tema del consumo di suolo non può non diventare un riferimento obbligato in questa operazione urgente di revisione normativa, e ci auguriamo di poter esaminare a breve le proposte presentate in tal senso, compreso quelle sulle aree a parco e sul recupero di suolo formulate dal Partito Democratico.

Venendo al Piano Casa proposto oggi all'attenzione del Consiglio, ferma la critica di fondo di cui sopra, è utile ricordare che se una legislazione ordinaria (e ordinata) dà luogo per definizione a una miriade di casi, a maggior ragione una legislazione di deroga praticamente generalizzata come questa, è destinata a determinare una casistica ancora maggiore e ancora più caotica e imprevedibile. Di conseguenza, con il terzo Piano Casa si determina gioco forza una sorta di casualità nell'assetto territoriale, il che equivarrebbe appunto alla negazione stessa della programmazione propriamente detta. Per questo motivo abbiamo il dovere di contenere il più possibile l'ambito temporale di validità della norma e ridurre all'essenziale le fattispecie derogatorie alla norma ordinaria senza perderne per strada il contenuto.

Questa è la ragione prioritaria per la quale non condividiamo l'impostazione generale del Piano Casa 2013 che ha visto il nostro voto contrario in Commissione e che ci ha perciò portato alla formulazione degli emendamenti che verranno poi discussi, con l'intenzione di ricondurlo in un ambito ragionevole, equilibrato, condivisibile.

Innanzitutto chiediamo di contenere il nuovo piano casa entro due anni di vigenza, ritenendolo un tempo congruo ed utile a stimolare gli investimenti dei soggetti interessati. Tale esigenza di temporaneità limitata è stata peraltro sostenuta dagli stessi operatori del settore, oltre che dagli enti locali. Inoltre sosteniamo convintamente la necessità di un passaggio applicativo del Piano Casa presso i Consigli comunali quali depositari della competenza programmatoria del proprio territorio, in grado di valutare le implicazioni e gli effetti delle varie misure di intervento previste dalla norma, contemperandole con i propri strumenti urbanistici, così come è stato fatto nei Piani Casa del 2009 e del 2011. E se ci viene obiettato che ciò introdurrebbe delle difformità tra Comune e Comune, rispondiamo altrettanto convintamente che questa difformità non andrebbe a discapito della normativa ordinaria, ma della normativa di deroga. Quindi non vi sarebbe alcun vulnus in termini giuridici nei confronti della norma ordinaria; ci sarebbe solo più o meno deroga, ma non sarebbero toccate le regole ordinarie. D'altro canto, non possiamo pensare che in nome di un certo egualitarismo, i comuni vadano esclusi dal recepimento della norma ritenendo che gli effetti dell'applicazione della stessa, con ampliamenti volumetrici che possono essere anche molto consistenti, siano i medesimi in qualsiasi ambito di un qualsiasi comune del Veneto, in particolare nei centri storici, nelle zone agricole, nelle aree a parco.

Lasciando da parte gli ulteriori rilievi specifici sui contenuti della proposta formulata che affidiamo alla discussione dei singoli emendamenti, vogliamo comunque chiarire che condividiamo l'inserimento in questo Piano Casa 2013 di nuove finalità che danno la possibilità di intervenire sull'adeguamento sismico, sulla rimozione e smaltimento delle coperture in amianto, sul miglioramento energetico e qualitativo degli edifici, sulla accessibilità e fruibilità degli spazi, sullo spostamento dei volumi dalle aree ad elevata pericolosità idraulica. Sono tutti elementi positivi che vanno applicati in modo coerente e sostenibile, con la necessaria mediazione dei Comuni.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati:

a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;

b) ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;

c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;

d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi *edilizi* sono subordinati allo specifico assenso dell'ente [titolare della proprietà demaniale o] tutore del vincolo.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 2 - Interventi edilizi di ampliamento.

1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l'edificio che l'ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento o su un lotto confinante; l'ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d'aria, rispetto al lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.

3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 ottobre 2013 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera, *ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa".*

[4 bis. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all'intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 4.]

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di *qualsiasi fonte* di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a *3 kW,* ancorché già installati.

5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.

5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l'intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente al *31 ottobre 2013* mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e

ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie:

a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell'edificio, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe A;

b) fino all'80 per cento, qualora l'intervento comporti l'utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta regionale integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino una ricomposizione planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con la ricostruzione del nuovo edificio su un'area di sedime completamente diversa, sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo [, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.]".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Oneri e incentivi.

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo; *negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto*.

1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 *3 ter e 3 quater* che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a *3 kW* , il contributo di costruzione:

a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).

1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:

a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;

b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell'incremento.

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l'obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell'intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.".

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

Art. 9 - Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, *3 ter, 3 quater e 4* non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. [I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla presente legge.] Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi *articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4;*

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi [soggetti all'obbligo della demolizione];

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia *di commercio*;

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni *, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 quater*.

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.

2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d'uso con il recupero dell'intera volumetria esistente, qualora l'intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell'edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.".

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.

[3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.]

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, *3 ter, 3 quater* e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

[5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento.]

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il *31 ottobre 2013*.

7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio 2017.

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.

9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore [e all'interno della sagoma del fabbricato precedente];

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono *i volumi* esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell'area inedificabile.

Note all'articolo 13:

- Il Decreto legislativo n. 192/2005 reca disposizioni in materia di "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 192/2005 reca disposizioni in materia di "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".".

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 26 - Progetti strategici.

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.

2. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all'articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.

2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", sono di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"..

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 48 - Disposizioni transitorie.

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.

1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell'articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

1 quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all'articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti

piani di area:

a) Garda-Baldo;

b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia;

c) Grandi Valli Veronesi;

d) Medio Corso del Piave;

e) Valle del Biois e di Gares;

f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.

4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.

5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT.

5 bis. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.

5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

5 quater. Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.

6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l'obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".

7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.

7 bis. L'articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.

7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall'articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.

7 bis 2. omissis

7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.", dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni.

7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.

7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 44, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:

a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:

1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ;

2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;

3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale è, altresì, consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44;

c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;

e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.

7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall'articolo 50 comma 3.

7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 18 bis;.

7 septies. In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni, nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.

7 octies. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate, con le procedure di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'insediamento, esclusivamente all'interno del centro storico, di medie o grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettere e) e g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".".

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Indirizzi regionali.

1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:

a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;

b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;

c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;

d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:

a) detta i criteri per l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;

b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;

c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, lettera e);

d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione della presente legge.

3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre *un anno* dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.

Nota all'articolo 18

Per il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004 vedi nota all'art. 16

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

"Art. 29 - Misure di salvaguardia.

1. Dalla data dell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.

2. Dall'adozione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), o di loro eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani.

3. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della provincia possono disporre, con provvedimento motivato da notificare al Sindaco e all'interessato, la sospensione dei lavori che siano in contrasto rispettivamente con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o del piano territoriale di coordinamento provinciale, e siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione.".

Note all'articolo 20

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2009 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 8 - Interpretazione autentica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

[1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.]

2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1. ".

4. Struttura di riferimento

Direzione urbanistica e paesaggio

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI MAGGIORANZA DELLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE EDILIZIO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

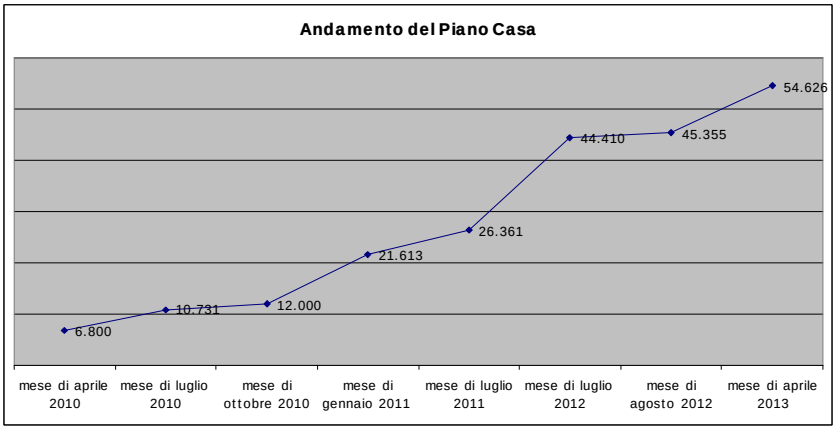
Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

REPORT 2013
I DATI SUL PIANO CASA

TOTALE PRATICHE PRESENTATE IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE E LORO SUDDIVISIONE PER PROVINCIA

	n.istanze a luglio 2011	n.istanze a luglio 2012	n.istanze ad agosto 2012	n.istanze ad aprile 2013
Provincia di Padova	5289	9412	9467	11733
Provincia di Vicenza	4747	7891	8244	10084
Provincia di Verona	4913	7213	7376	9404
Provincia di Treviso	4391	7609	7699	9402
Provincia di Venezia	4674	8275	8275	8432
Provincia di Rovigo	1321	2439	2596	3441
Provincia di Belluno	1026	1571	1698	2130
Totale Regione	26.361	44.410	45.355	**54.626**

N.B.:
I dati riportati nel presente rapporto sono l'esito di un lungo lavoro di raccolta presso i 581 Comuni del Veneto che si sono resi disponibili in un arco di tempo che va tra novembre 2012 ed aprile 2013.
Il singolo dato comunale può quindi essere già "datato" e di conseguenza il conteggio totale delle istanze risulta sempre approssimato per difetto ed è soggetto a variazione continua.

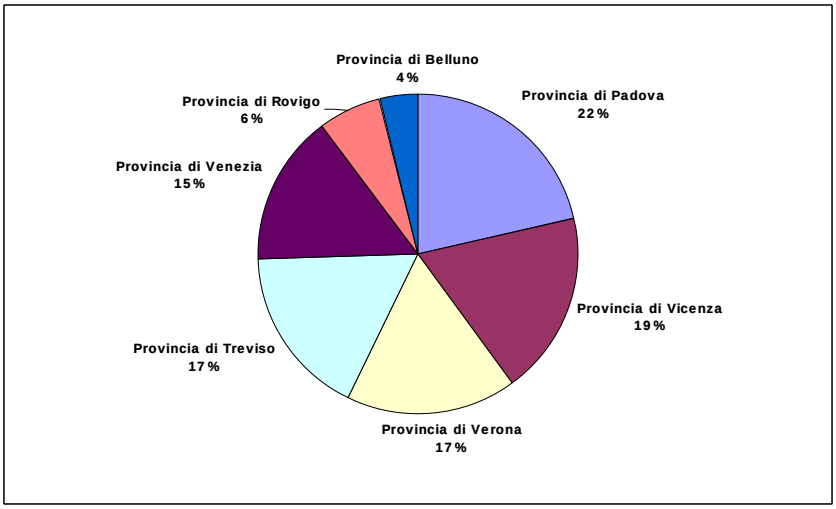


N.B.:
Il presente report è stato redatto dalla struttura regionale Direzione Urbanistica e Paesaggio, Ufficio Piano Casa.
Per la visione dei singoli dati comunali, con i rispettivi metri quadri e metri cubi di ampliamento, è possibile consultare, su richiesta, l'archivio delle e-mail con le quali le Amministrazioni hanno trasmesso il numero di istanze alla Regione del Veneto.

Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

Se si analizza l'andamento nelle sette province del Veneto emerge che le sole province di Padova e Vicenza comprendono il 41% del totale delle istanze presentate in tutta la Regione; mentre Verona, Treviso e Venezia presentano un numero elevato di istanze ma coprono, tutte insieme, il 49% del totale. Rovigo e Belluno presentano un numero molto contenuto, comprendendo il restante 10% del totale.



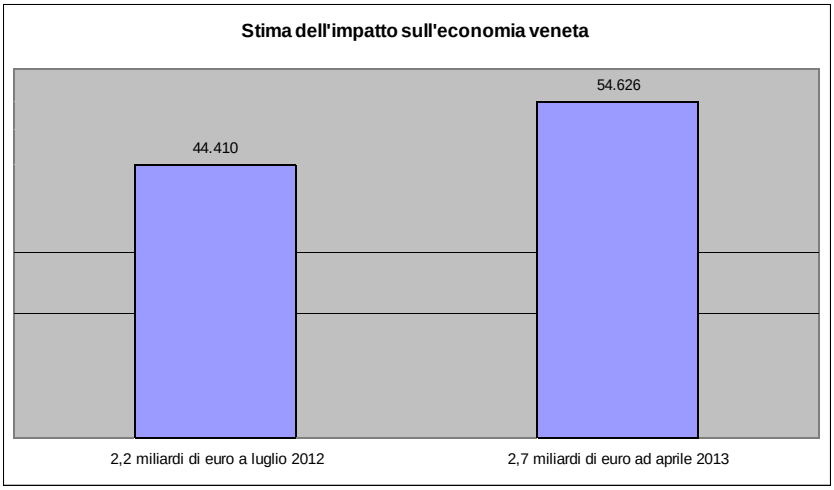
A livello regionale ad aprile 2013 si sono presentate in media 94 domande per comune, con una notevole variabilità tra le province: il numero medio di istanze per comune, su base provinciale, varia da un minimo di 31 per la provincia di Belluno a un massimo di 192 per la provincia di Venezia.

	n.istanze presentate ad aprile 2013	n.medio di istanze per comune ad aprile 2013
Provincia di Padova	11733	113
Provincia di Vicenza	10084	83
Provincia di Verona	9404	96
Provincia di Treviso	9402	99
Provincia di Venezia	8432	192
Provincia di Rovigo	3441	69
Provincia di Belluno	2130	31
Totale Regione	**54.626**	**94**

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

L'IMPATTO SULL'ECONOMIA

Considerando il numero di domande presentate e un costo di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro, a luglio 2012, il Piano Casa Regionale ha prodotto un impatto sull'economia di 1,8/2,2 miliardi di euro ed ora è di 2,2/2,7 miliardi di euro.

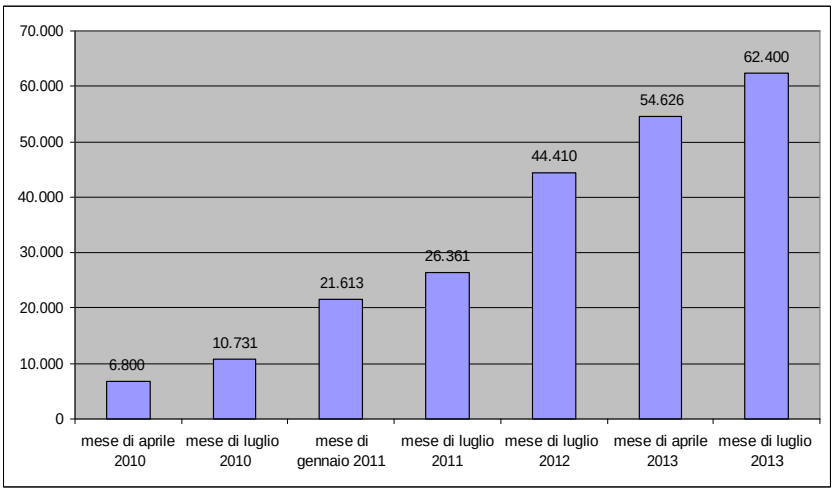


Dai 2,7 miliardi di euro vanno comunque sottratti 547 milioni di euro di investimenti mancati che derivano dalla differenza tra il numero di istanze presentate e quelle effettivamente attivate.
Le pratiche effettivamente attivate infatti sono state 43.686 (per la maggior parte prima casa di abitazione), delle quali 42.475 hanno riguardato l'articolo 2 (ampliamento), 1211 l'articolo 3 (demolizione e ricostruzione).
Si rileva che la differenza tra le pratiche presentate e quelle attivate deriva dalla eventuale richiesta di integrazioni o non ammissibilità a seguito della verifica comunale.
In realtà gli interventi potrebbero essere molti di più se non ci fossero state troppe limitazioni imposte dalle delibere comunali di recepimento della legge. Limitazioni che riguardano anche la prima casa di abitazione.
Quindi se il Piano Casa poteva dare un impulso maggiore alle imprese, nonostante l'andamento sempre crescente delle istanze, il risultato inferiore alle aspettative è sicuramente imputabile non solo alla crisi economica, ma anche al fatto che le amministrazioni comunali hanno aspettato troppo tempo per deliberare creando un clima di incertezza e scoraggiando gli investitori (basti pensare che circa l'87% dei comuni ha deliberato a fine novembre, dopo quattro mesi dall'entrata in vigore della legge).
Altro fattore che non ha contribuito a far crescere il numero dei cantieri più consistenti è stata la scarsa applicazione dell'articolo 3, che prevede la demolizione e la ricostruzione con ampliamento dell'abitazione (solo 813 casi in tutta la regione), che determina costi di investimento medi per intervento di gran lunga superiori a quelli stimati per l'articolo 2 (ampliamento) e tempi più lunghi di realizzazione, senza dimenticare la perdita momentanea del valore economico dell'immobile. Inoltre non è da trascurare il difficile momento economico nella compravendita di abitazioni.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA CRESCITA DEL PIANO CASA

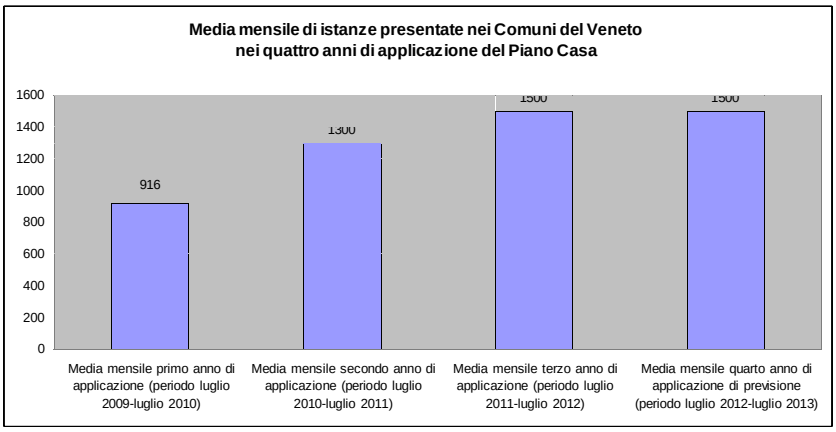
Osservando l'andamento delle domande sul Piano Casa, a livello regionale, si può notare come questo sia sempre in crescita.
Se tale crescita continua con questa dinamica, anche quest'anno, a fine luglio 2013, dovremmo avere circa 62.400 istanze presentate (18.000 in più rispetto alle 44.410 di luglio 2012).



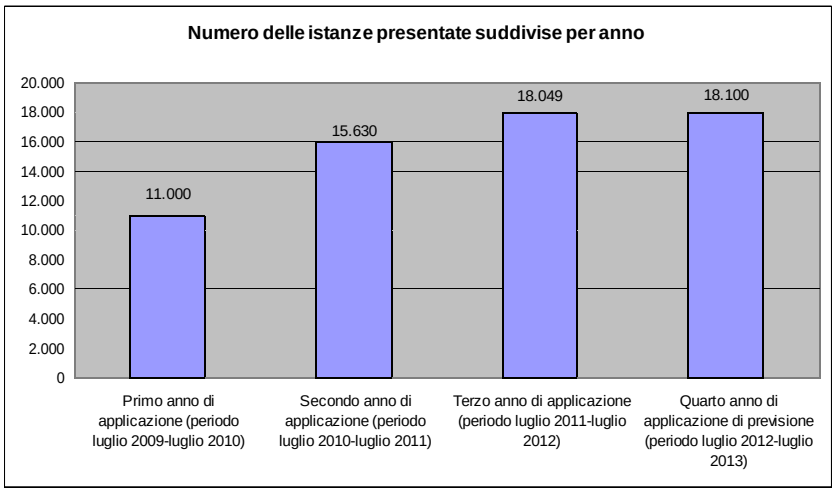
N.B.: L'ultimo valore del grafico è di previsione poiché ci troviamo nel mese di maggio.

La prima legge sul Piano Casa è entrata in vigore a luglio 2009 ma solamente a fine anno si sono registrate le prime pratiche poiché le amministrazioni comunali hanno aspettato la scadenza del 30 ottobre per deliberare e renderne così effettiva l'applicazione sul proprio territorio comunale.
Nel mese di aprile 2010 si contavano infatti appena 6.800 istanze presentate nei 581 comuni che sono cresciute fino a 10.731 nel mese di luglio.
Nel primo anno di applicazione si sono registrate complessivamente circa 11.000 pratiche, con una media di 916 istanze al mese.
Nel secondo anno di applicazione (luglio 2010-luglio 2011) il monitoraggio ha registrato 15.630 pratiche, con una media di 1300 istanze al mese.
In effetti, già dopo due anni di applicazione, grazie anche al supporto dato dall'ufficio Piano Casa e alla pubblicità effettuata dai numerosi convegni tenutisi in tutta la regione, la media mensile di istanze presentate è cresciuta di più di un terzo.
Nel terzo anno di applicazione della legge, con l'entrata in vigore delle modifiche e integrazioni apportate dalla L.R. 13/2011, si sono registrate 18.049 pratiche presentate, con una media di circa 1500 istanze.
Si può notare quindi che ogni anno la media mensile delle istanze presentate è cresciuta sensibilmente, ed in particolare di 300 unità nel secondo anno e di 200 unità nel terzo.
Probabilmente quest'anno, quarto anno di applicazione, la crescita della media mensile sarà stazionaria, perché i dati di aprile 2013 già lo confermano, se non in diminuzione.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"



N.B.: L'ultimo valore del grafico è di previsione poiché siamo ancora nel mese di maggio. Sino ad oggi l'andamento è comunque sempre in crescita e dimostra che nel 2013 la media mensile rimarrà più o meno uguale a quella dell'anno scorso, se non in diminuzione.



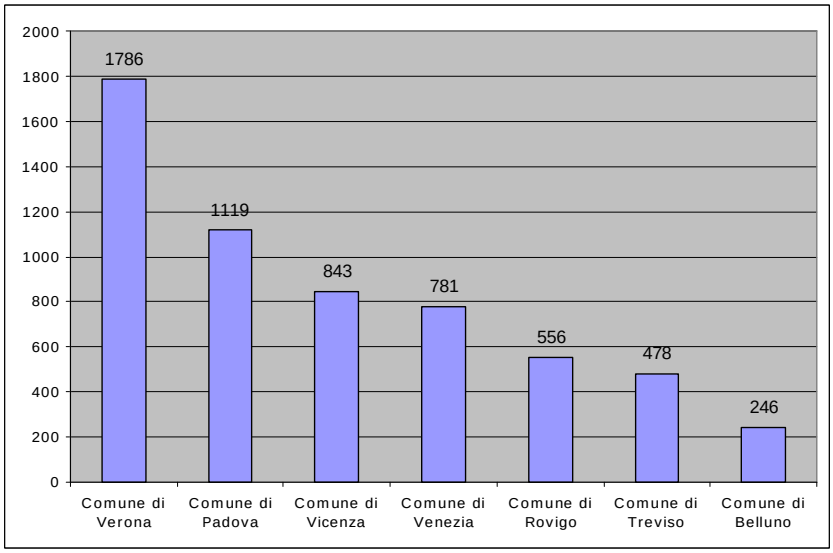
È risultato anche interessante vedere se in realtà all'avvicinarsi della scadenza della L.R.14/2009 (luglio 2011) vi sia stata un'accelerazione nella presentazione delle istanze: ciò è accaduto sicuramente per alcuni comuni (quelli che hanno registrato più istanze e sono solamente 68) ma non complessivamente.
Infatti nel periodo luglio 2010-gennaio 2011, le istanze sono aumentate di 10.882 unità, di più che nel periodo successivo (gennaio 2011-luglio 2011) che ha registrato un aumento di sole 4.748 unità.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

TOTALE PRATICHE PRESENTATE PER CAPOLUOGO DI PROVINCIA

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Verona	1786 (03.04.2013)
Padova	1119 (05.03.2013)
Vicenza	843 (12.04.2013)
Venezia	781 (28.02.2013)
Rovigo	556 (30.04.2013)
Treviso	478 (07.03.2013)
Belluno	246 (03.04.2013)

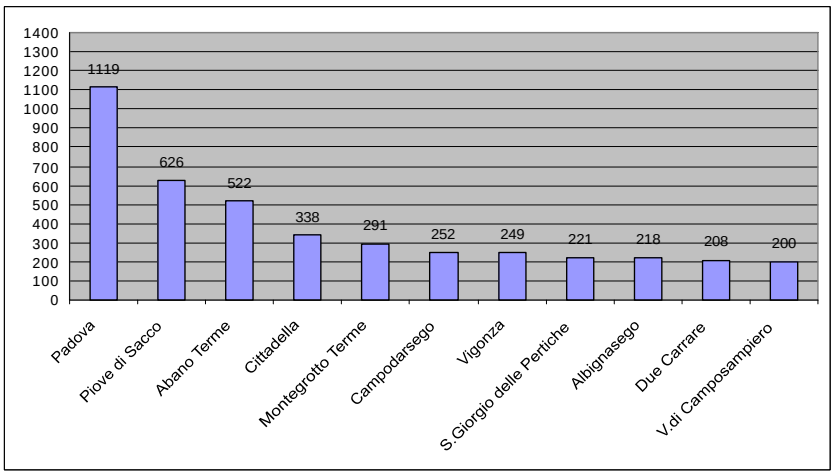


Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA PROVINCIA DI PADOVA

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA CHE HANNO REGISTRATO PIU' DI 200 PRATICHE PRESENTATE

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Padova	1119 (05.03.2013)
Piove di Sacco	626 (05.03.2013)
Abano Terme	522 (17.12.2012)
Cittadella	338 (06.03.2013)
Montegrotto Terme	291 (19.03.2013)
Campodarsego	252 (15.03.2013)
Vigonza	249 (27.03.2013)
S.Giorgio delle Pertiche	221 (15.05.2013)
Albignasego	218 (05.03.2013)
Due Carrare	208 (16.04.2013)
V. di Camposampiero	200 (14.04.2013)
Tot. Provincia Padova	**11733**



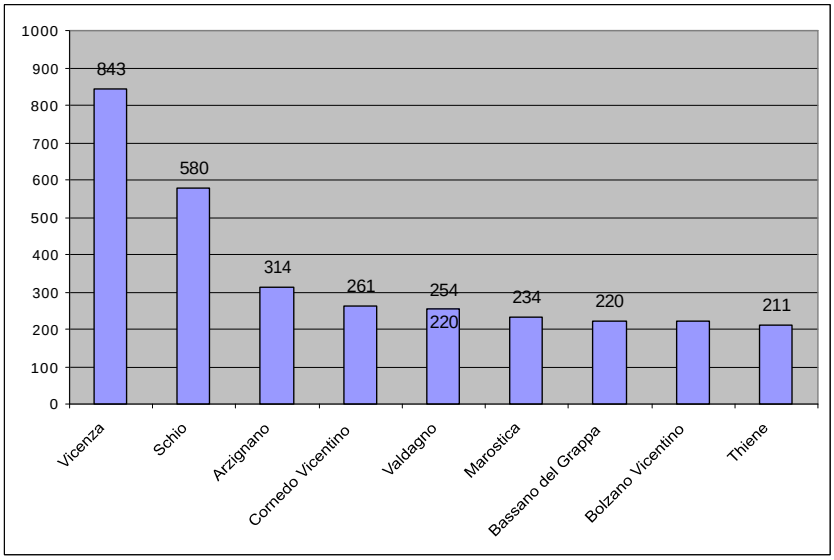
In tutta la Provincia di Padova sono state presentate 11733 istanze: le pratiche attivate sono state 9470 (per la maggior parte prima casa di abitazione), delle quali 9154 hanno riguardato l'articolo 2 (ampliamento), 316 l'articolo 3 (demolizione e ricostruzione con ampliamento). Solamente 11 Comuni su 104 hanno raggiunto le 200 pratiche e sono concentrati attorno al capoluogo e nell'ambito dei Colli Euganei; gli altri Comuni presentano una media di 113 istanze.
La differenza tra il numero di istanze presentate e quelle effettivamente attivate è di 2263 pratiche.
Considerando sempre un costo di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro si può parlare, in termini di investimenti mancati, di una cifra che si aggira intorno ai 90,5-113,1 milioni di euro.
Le 104 Amministrazioni della Provincia di Padova hanno tutte recepito la legge e le delibere sono state tutte raccolte in formato digitale.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA PROVINCIA DI VICENZA

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA CHE HANNO REGISTRATO PIU' DI 200 PRATICHE PRESENTATE

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Vicenza	843 (12.04.2013)
Schio	580 (04.05.2013)
Arzignano	314 (18.04.2013)
Cornedo Vicentino	261 (07.03.2013)
Valdagno	254 (08.03.2013)
Marostica	234 (23.04.2013)
Bassano del Grappa	220 (22.03.2013)
Bolzano Vicentino	220 (15.04.2013)
Thiene	211 (18.03.2013)
Tot. Provincia Vicenza	**10084**



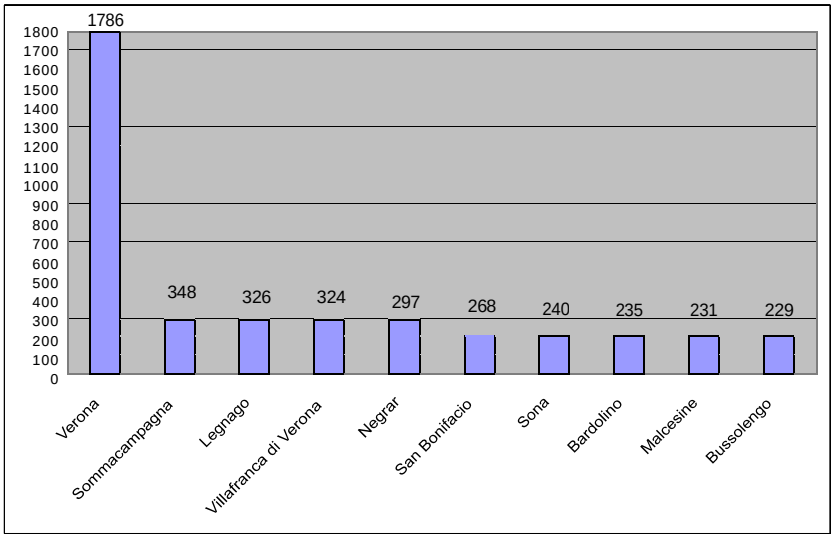
Nella Provincia di Vicenza sono state presentate 10084 istanze: le pratiche attivate sono state 8615 (per la maggior parte prima casa di abitazione), delle quali 8431 hanno riguardato l'articolo 2 (ampliamento), 184 l'articolo 3 (demolizione e ricostruzione con ampliamento). La media provinciale è di 83 pratiche presentate; solo 9 Comuni su 121 superano le 200 istanze e si trovano negli ambiti delle prealpi vicentine e dell'alta pianura.
La differenza tra il numero di istanze presentate e quelle effettivamente attivate è di 1469 pratiche.
Considerando sempre un costo di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro si può parlare, in termini di investimenti mancati, di una cifra che si aggira intorno ai 58,7 – 73,4 milioni di euro.
Le 121 Amministrazioni della Provincia di Vicenza hanno tutte recepito la legge e le delibere sono state tutte raccolte in formato digitale.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA PROVINCIA DI VERONA

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA CHE HANNO REGISTRATO PIU' DI 200 PRATICHE PRESENTATE

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Verona	1786 (03.04.2013)
Sommacampagna	348 (19.12.2012)
Legnago	326 (29.04.2013)
Villafranca di Verona	324 (07.03.2013)
Negrar	297 (08.03.2013)
San Bonifacio	268 (10.04.2013)
Sona	240 (22.04.2013)
Bardolino	235 (31.12.2012)
Malcesine	231 (15.05.2013)
Bussolengo	229 (22.03.2013)
Tot. Provincia Verona	**9404**



In tutta la Provincia di Verona sono state presentate 9404 istanze: le pratiche attivate sono state 7177 (per la maggior parte prima casa di abitazione), delle quali 6885 hanno riguardato l'articolo 2 (ampliamento), 292 l'articolo 3 (demolizione e ricostruzione con ampliamento). I 10 Comuni che superano le 200 istanze appartengono per metà all'ambito del Garda e per metà all'area dell'alta pianura veronese; solo Legnago appartiene all'ambito della bassa pianura. Gli altri Comuni presentano una media provinciale di 96 pratiche.

La differenza tra il numero di istanze presentate e quelle effettivamente attivate è di 2227 pratiche.

Considerando sempre un costo di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro si può parlare, in termini di investimenti mancati, di una cifra che si aggira intorno agli 89 – 111,3 milioni di euro.

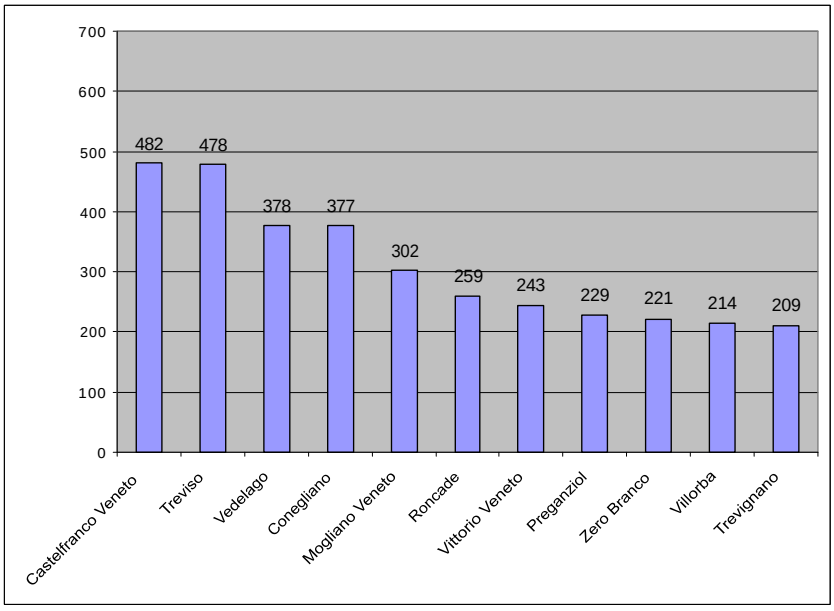
Le 98 Amministrazioni della Provincia di Verona hanno tutte recepito la legge e le delibere sono state tutte raccolte in formato digitale.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA PROVINCIA DI TREVISO

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO CHE HANNO REGISTRATO PIU' DI 200 PRATICHE PRESENTATE

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Castelfranco Veneto	482 (18.03.2013)
Treviso	478 (07.03.2013)
Vedelago	378 (26.02.2013)
Conegliano	377 (18.04.2013)
Mogliano Veneto	302 (03.05.2013)
Roncade	259 (27.03.2013)
Vittorio Veneto	243 (20.12.2012)
Preganziol	229 (30.01.2013)
Zero Branco	221 (18.03.2013)
Villorba	214 (10.04.2013)
Trevignano	209 (08.05.2013)
Tot. Provincia Treviso	**9402**



In tutta la Provincia di Treviso sono state presentate 9402 istanze. Le pratiche attivate sono state 7645 (per la maggior parte prima casa di abitazione), delle quali 7444 hanno riguardato l'articolo 2 (ampliamento), 201 l'articolo 3 (demolizione e ricostruzione con ampliamento). La media provinciale è di 99 istanze; 11 Comuni su 95 hanno superato le 200 pratiche e si collocano nell'alta pianura tra Brenta e Piave, nell'ambito delle colline dell'alta marca trevigiana e nella zona di pianura a cavallo del fiume Sile.
La differenza tra il numero di istanze presentate e quelle effettivamente attivate è di 1757 pratiche.
Questo dimostra che vi sono stati motivi ostativi da parte delle Amministrazioni comunali.
Considerando sempre un costo di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro si può parlare, in termini di investimenti mancati,

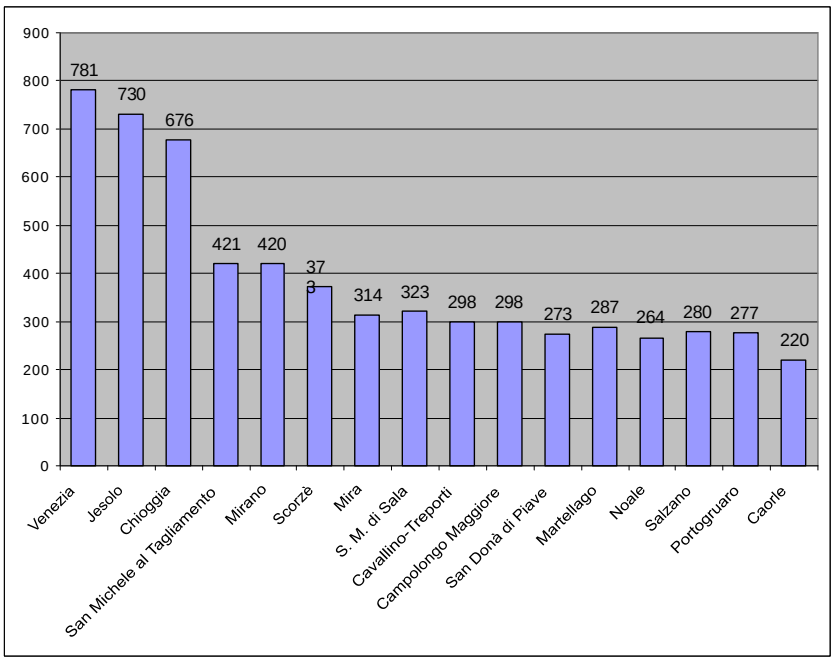
di una cifra che si aggira intorno ai 70,3 – 87,8 milioni di euro.
Tutti i Comuni di questa Provincia, che sono 95, si sono espressi sulla l.r.n.14/2009 così come modificata e integrata dalla l.r.n.13/2011 e dalla l.r.n.36/2012, le delibere sono state tutte raccolte in formato digitale.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CHE HANNO REGISTRATO PIU' DI 200 PRATICHE PRESENTATE

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Venezia	781 (28.02.2013)
Jesolo	730 (28.02.2013)
Chioggia	676 (28.02.2013)
S. Michele al Tagliamento	421 (28.02.2013)
Mirano	420 (16.04.2013)
Scorzè	373 (27.03.2013)
Mira	314 (28.02.2013)
Santa Maria di Sala	323 (28.02.2013)
Cavallino-Treporti	298 (28.02.2013)
Campolongo Maggiore	298 (28.02.2013)
San Donà di Piave	273 (28.02.2013)
Martellago	287 (28.02.2013)
Noale	264 (28.02.2013)
Salzano	280 (28.02.2013)
Portogruaro	277 (22.03.2013)
Caorle	220 (28.02.2013)
Tot. Provincia Venezia	**8432**



Nella Provincia di Venezia sono state presentate 8432 istanze (i dati relativi a quelle attivate suddivisi per articoli 2 e 3 non sono ancora disponibili, pertanto si è fatta una stima: si sono considerate attivate l'80% delle istanze presentate e il 98% di esse sono state attribuite all'articolo 2). La media delle istanze presentate risulta essere di circa 192 unità; sopra le 200 pratiche si contano 16 Comuni su 44 che

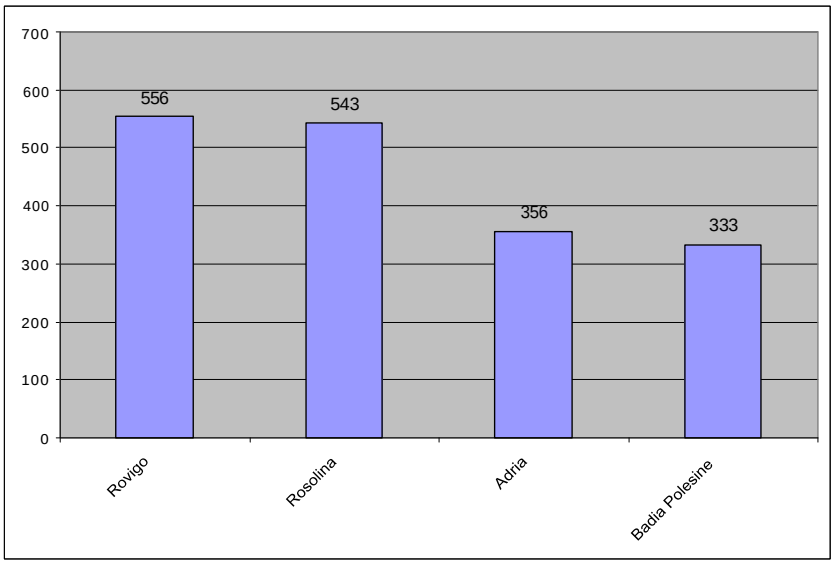
appartengono in parte all'ambito della costa veneta ed in parte all'area del miranese.
Le 44 Amministrazioni della Provincia di Venezia hanno tutte recepito la legge e le delibere sono state tutte raccolte in formato digitale.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO CHE HANNO REGISTRATO PIU' DI 200 PRATICHE PRESENTATE

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Rovigo	556 (30.04.2013)
Rosolina	543 (12.04.2013)
Adria	356 (19.04.2013)
Badia Polesine	333 (06.03.2013)
Tot. Provincia Rovigo	**3441**



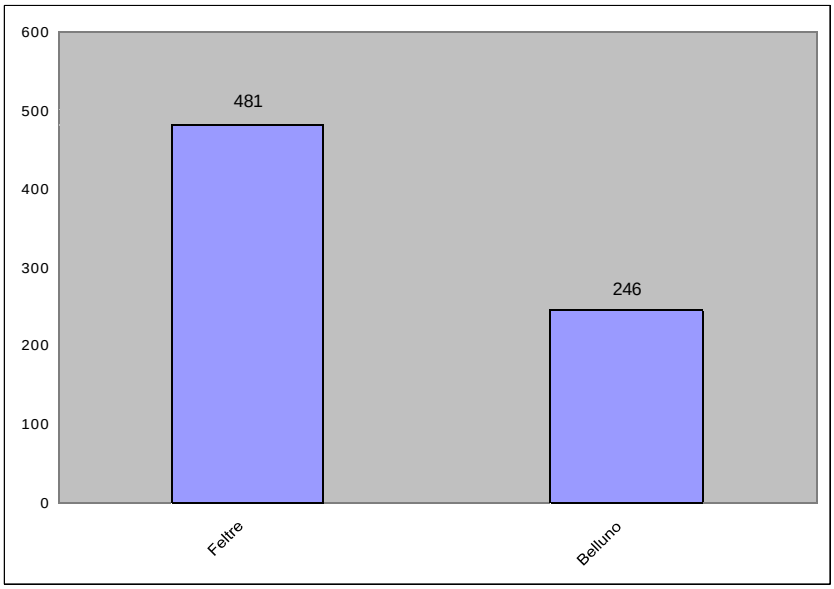
Nella Provincia di Rovigo sono state presentate 3441 istanze: le pratiche attivate sono state 2633 (per la maggior parte prima casa di abitazione), delle quali 2588 hanno riguardato l'articolo 2 (ampliamento), 45 l'articolo 3 (demolizione e ricostruzione con ampliamento).
Solo Rosolina, Rovigo, Adria e Badia Polesine hanno registrato più di 200 istanze, gli altri Comuni hanno una media provinciale di 69 istanze.
La differenza tra il numero di istanze presentate e quelle effettivamente attivate è di 808 pratiche.
Considerando sempre un costo di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro si può parlare, in termini di investimenti mancati, di una cifra che si aggira intorno ai 32,3 – 40,4 milioni di euro.
Le 50 Amministrazioni della Provincia di Rovigo hanno tutte recepito la legge e le delibere sono state tutte raccolte in formato digitale.

Monitoraggio sull'applicazione del "Piano Casa"

LA PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO CHE HANNO REGISTRATO PIU' DI 200 PRATICHE PRESENTATE

	Dato aggiornato con data di rilevamento
Feltre	481 (5.04.2013)
Belluno	246 (3.04.2013)
Tot. Provincia Belluno	**2130**



Per quanto riguarda la Provincia di Belluno gli unici due Comuni che superano le 200 istanze sono Feltre e Belluno, tutti gli altri presentano una media provinciale di circa 31 istanze.
Non sempre, quindi, il capoluogo di provincia detiene il primato ma, come si è verificato anche per le Province di Treviso e Rovigo altre realtà urbane dimostrano di essere più adatte a recepire il Piano Casa.
In tutta la Provincia sono state presentate 2130 istanze: le pratiche attivate sono state 1400 (per la maggior parte prima casa di abitazione), delle quali 1362 hanno riguardato l'articolo 2 (ampliamento), 38 l'articolo 3 (demolizione e ricostruzione con ampliamento).
La differenza tra il numero di istanze presentate e quelle effettivamente attivate è di 730 pratiche.
Considerando sempre un costo di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro si può parlare, in termini di investimenti mancati, di una cifra che si aggira intorno ai 29,2 – 36,5 milioni di euro.
Le 69 Amministrazioni della Provincia di Belluno hanno tutte recepito la legge e le delibere sono state tutte raccolte in formato digitale.

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 262530)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1988 del 28 ottobre 2013

Comitato scientifico presso la Segreteria Generale della Programmazione istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: conclusione incarichi conferiti con DGR n. 2544 in data 29/12/2011.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dichiara conclusa l'attività consulenziale prestata dagli esperti esterni del Comitato Scientifico (di cui alle deliberazioni n. 2544/2011 e 2988/2012) finalizzata a fornire adeguato supporto al Gruppo di Lavoro Tecnico di cui all'accordo sottoscritto il 23 marzo 2010, per la predisposizione di un *Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova*, in luogo di un accordo di programma, secondo le determinazioni assunte dal Comitato scientifico in data 7 febbraio 2013.

Il Presidente, Dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2544 del 29/12/2011 la Giunta regionale ha conferito alla dott.ssa Denise Archiutti, all'ing. Daniele Panizzo e alla dott.ssa Veronica Vecchi un incarico di consulenza in qualità di esperti esterni del Comitato Scientifico presso la Segreteria Generale della Programmazione istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, la cui finalità è quella di fornire adeguato supporto al Gruppo di lavoro Tecnico istituito ai sensi dell'accordo sottoscritto il 23 marzo 2010 avente ad oggetto "Procedure per la realizzazione del nuovo Polo della Salute di Padova", per la predisposizione di una proposta di accordo di programma per la prosecuzione dell'iter realizzativo del nuovo Ospedale di Padova.

A seguito della presentazione di una "Proposta di inserimento nella programmazione triennale di opere - ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 - relativa alla realizzazione del nuovo Ospedale di Padova" da parte di Finanza e Progetti S.PA., il suddetto Gruppo di lavoro tecnico ha dovuto procedere nei termini di legge alla nomina della Commissione congiunta Regione-Azienda Ospedaliera di Padova, per la valutazione della stessa.

Conseguentemente, il Comitato scientifico si è trovato nella condizione di dover deferire il prosieguo delle proprie attività, in attesa di una valutazione definitiva della proposta da parte della Commissione congiunta, valutazione che è stata recepita dal suddetto Comitato in data 7 dicembre 2012, provvedendo, tra l'altro, a demandare alle competenti strutture regionali gli opportuni approfondimenti in merito, necessari per consentire al Gruppo di lavoro Tecnico di addivenire ad una stesura definitiva dell'accordo di programma.

Ciò posto, con deliberazione n. 2988 del 28 dicembre 2012, i succitati incarichi sono stati prorogati, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto già pattuito nelle convenzioni sottoscritte, fino al 30/09/2013, onde consentire ai suddetti componenti esterni del Comitato scientifico di esaurire la propria attività consulenziale a supporto del Comitato Tecnico.

Successivamente il Comitato Scientifico Integrato, dopo aver preso atto della relazione della Commissione congiunta Regione del Veneto -Azienda Ospedaliera di Padova, in data 7 febbraio 2013 si è determinato decidendo di procedere con una bozza di schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per la realizzazione del nuovo Ospedale di Padova, di seguito "Accordo", prodromico alla predisposizione della bozza di Accordo di Programma. La stesura di quest'ultima richiede, infatti, una definizione delle condizioni che determinano la fattibilità dell'iniziativa e le caratteristiche che il nuovo Ospedale dovrà necessariamente soddisfare, al fine di poter rispondere in modo adeguato alle esigenze delle quali sono portatori gli Enti coinvolti.

Con DGR n. 481 del 16 aprile 2013 si è quindi approvato lo schema di "Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova" redatto dal Comitato Scientifico Integrato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, autorizzando il Presidente della Regione, o un suo delegato, alla sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula.

Con deliberazione n. 1169 del 5 luglio 2013 la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 2 luglio 2013, dell'Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, da parte dei legali rappresentanti degli Enti che hanno stipulato l'accordo del 23 marzo 2010, ovvero la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Università degli Studi di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova ed l'I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto.

Con il medesimo provvedimento è stato istituito, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, il Comitato di coordinamento, di seguito "Comitato", composto da un rappresentante per ogni Ente Sottoscrittore e presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato e avente funzioni di coordinamento ed indirizzo in relazione alle attività ed iniziative strumentali alla conclusione dell'Accordo di Programma, nonché funzioni di vigilanza sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo.

Ritenendo allo stato, anche in forza del suddetto Accordo ex art 15 della legge 241/1990, che il Comitato possa procedere con la stesura dell'Accordo di Programma così come previsto dalla deliberazione n. 1169 del 5 luglio 2013, si dichiara concluso il supporto specialistico da parte dei suddetti componenti esperti esterni del comitato scientifico.

Che a tal fine è necessario procedere con l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo con il quale si dispone la modifica dell'art. 1 dello schema di convenzione dell'Allegato A alla DGR n. 2544/2011.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 10 giugno 1991, n. 12;

VISTO il decreto legislativo 165/2001;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 903/2010, n. 2765/2010, n. 1367/2011, n. 2544/2011, n. 1131/2012, n. 2988/2012, n. 481/2013 e n. 1169/2013

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'attività svolta dai componenti esperti esterni del Comitato scientifico;

3. di dichiarare conclusa l'attività dei componenti esperti esterni del Comitato scientifico con il supporto alla stesura dell'Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova;

4. di procedere con l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo - **Allegato A** parte integrante del presente provvedimento - con il quale si dispone la modifica dell'art. 1 dello schema di convenzione dell'Allegato A alla DGR n. 2544/2011;

5. di incaricare il Segretario generale della Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1988 del 28 ottobre 2013

ATTO AGGIUNTIVO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DGR N. 2544/2011

Tra

Regione Veneto – Giunta Regionale, di seguito chiamata REGIONE, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279P. I.V.A. 02392630279, rappresentata dal dott. Tiziano Baggio, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, il quale agisce in quest'atto nella veste di Segretario Generale della Programmazione

e

_____, di seguito chiamato CONSULENTE, nato a _____, il _____ residente a _____ codice fiscale _____

Si conviene e stipula quanto segue, giusta D.G.R. n. in data

L'art. 1 dello schema di convenzione di cui alla DGR n. 2455/2011 è modificato come segue:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

"*La Giunta regionale del Veneto affida a _____ l'incarico di consulenza per l'attività di assistenza tecnico – specialistica per la predisposizione di una bozza di Accordo ex art 15 della legge 241/1990, su di una comune piattaforma procedurale e progettuale, ai fini della prosecuzione dell'iter realizzativo del nuovo Ospedale di Padova*".

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Venezia, li

Per la Regione del Veneto

Il Consulente

(Codice interno: 261424)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2029 del 04 novembre 2013

Bando "a sportello" di partecipazione per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI femminili. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" Azione 1.3.1. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile". Modifica art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2643 del 18 dicembre 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la cancellazione del vincolo temporale per la presentazione della richiesta di anticipazione del contributo concesso ai sensi del Bando "a sportello" di cui al Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" Azione 1.3.1. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile". Modifica art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2643 del 18 dicembre 2012.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, è stato approvato, dalle competenti Autorità comunitarie, il Programma Operativo Regionale - Parte FESR relativo alla programmazione 2007 - 2013 avente ad obiettivo la "Competitività Regionale e Occupazione" nel quale è ricompresa la linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", prevista dal POR 2007-2013, comprensiva dell'Azione 1.3.1 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile" che, giusta Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1, avente ad oggetto "Interventi per la promozione di nuove imprese di innovazione dell'imprenditoria femminile", favorisce un sistema volto a garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale nonché a promuovere il lavoro femminile consentendo una qualificata presenza di esso sul mercato.

L'obiettivo dell'azione consiste, in continuità con il precedente intervento finanziario, giusta DGR n. 2761 del 22 settembre 2009, nell'incentivare l'imprenditoria femminile, attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI) o Consorzi di esse a prevalente partecipazione femminile la cui realizzazione è stata perseguita mediante l'iniziativa approvata con DGR n. 2643 del 18 dicembre 2012 "Bando 'a sportello' di partecipazione per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti delle nuove PMI femminili", per incentivare la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali sul territorio della Regione, suscitando elevato interesse e la partecipazione del tessuto produttivo e commerciale veneto.

Il bando in questione ha previsto, all'articolo 6.4, la possibilità per le imprese ammesse, di usufruire di una anticipazione, pari al trenta per cento (30%) del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. L'articolo in questione ha stabilito, altresì, un termine temporale per avvalersi della disposizione in questione; termine, peraltro, risultato insufficiente per il compimento dell'istruttoria e il conseguente rilascio del titolo da parte dei soggetti abilitati. Si ritiene opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, rimuovere il vincolo temporale previsto dal citato articolo 6.4 del bando di cui trattasi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 54, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI la Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;

le Leggi Regionali 20 gennaio 2000, n. 1 e 5 aprile 2013, n. 3;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2643 del 18 dicembre 2012;

il Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 682 del 19 dicembre 2012;

delibera

1. di modificare, per i motivi in premessa indicati, l'art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2643 del 18 dicembre 2012, Bando "a sportello" di partecipazione per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI femminili, di cui al Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità". Azione 1.3.1. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile", rimuovendo il vincolo temporale di 90 giorni, dalla data di ammissione al finanziamento, per la presentazione della richiesta di erogazione di un anticipo pari al 30% del contributo concesso;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale nonché sul sito internet della Regione.

(Codice interno: 261425)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2030 del 04 novembre 2013

Bando "a sportello" di partecipazione per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI giovanili. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" Azione 1.3.2. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili". Modifica art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2644 del 18 dicembre 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la cancellazione del vincolo temporale per la presentazione della richiesta di anticipazione del contributo concesso ai sensi del Bando "a sportello" di cui al Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" Azione 1.3.2. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili" mediante modifica dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2644 del 18 dicembre 2012.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, è stato approvato, dalle competenti Autorità comunitarie, il Programma Operativo Regionale - Parte FESR relativo alla programmazione 2007 - 2013 avente ad obiettivo la "Competitività Regionale e Occupazione" nel quale è ricompresa la linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", prevista dal POR 2007-2013, comprensiva dell'Azione 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili" che, giusta Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57, avente ad oggetto "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", favorisce un sistema volto a garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale nonché a promuovere il lavoro giovanile consentendo una sua qualificata presenza sul mercato.

L'obiettivo dell'azione consiste, in continuità con il precedente intervento finanziario di cui alla DGR n. 2762 del 22 settembre 2009, nell'agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società anche cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI) o Consorzi di esse la cui realizzazione è stata perseguita mediante l'iniziativa approvata con DGR n. 2644 del 18 dicembre 2012 "Bando 'a sportello'per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI giovanili" al fine di incentivare la nascita e lo sviluppo di numerose iniziative imprenditoriali sul territorio della Regione, suscitando elevato interesse e la partecipazione del tessuto produttivo e commerciale veneto.

Il bando in questione ha previsto, all'articolo 6.4, la possibilità per le imprese ammesse, di usufruire di una anticipazione, pari al trenta per cento (30%) del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. L'articolo in questione ha stabilito, altresì, un termine temporale per avvalersi della disposizione in questione; termine, peraltro, risultato insufficiente per il compimento dell'istruttoria e il conseguente rilascio del titolo da parte dei soggetti abilitati. Si ritiene opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, rimuovere il vincolo temporale previsto dal citato articolo 6.4 del bando di cui trattasi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 54, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI la Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;

le Leggi Regionali 24 dicembre 1999, n. 57 e 5 aprile 2013, n. 3;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2644 del 18 dicembre 2012;

il Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 683 del 19 dicembre 2012;

delibera

1. di modificare, per i motivi in premessa indicati, l'art. 6.4 dell'Allegato A alla DGR n. 2644 del 18 dicembre 2012, Bando "a sportello" di partecipazione per l'ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI giovanili, di cui al Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità" Azione 1.3.2. "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili", rimuovendo il vincolo temporale di 90 giorni, dalla data di ammissione al finanziamento, per la presentazione della richiesta di erogazione di un anticipo pari al 30% del contributo concesso;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale nonché sul sito internet della Regione.

(Codice interno: 262279)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2048 del 19 novembre 2013

Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Definizione dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale e direttive agli Enti affidanti per la costituzione dei relativi Enti di governo.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione definisce i confini territoriali entro i quali organizzare i servizi di trasporto pubblico locale per consentire la massimizzazione dell'efficienza del servizio, stabilendo altresì le direttive per la costituzione dei relativi Enti di governo.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

L'art. 3bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011 - articolo inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012 e successivamente modificato ed integrato dall'art. 53, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, dall'art. 34, comma 23, del d.l. 18 n. 179/2012, ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. n. 221/2012 - dispone che le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi. La disposizione stabilisce che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, ma precisa tuttavia che le regioni stesse possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e applicando i principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni interessati. La norma fa, in ogni caso, salva l'organizzazione di servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista dalle discipline di settore vigenti o da disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dall'art. 3bis.

La Giunta regionale già con la Deliberazione n. 1990 del 3 agosto 2010 aveva individuato nei bacini provinciali l'insieme di servizi da mettere a gara. I profondi mutamenti regolatori che da allora hanno riguardato il settore e che hanno avuto come principale oggetto la disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, obbligano a considerare tale scelta da un diverso punto di vista. Se allora, infatti, l'individuazione dei bacini di gara era strumentale alla liberalizzazione dei servizi di TPL, oggi la definizione dei bacini territoriali ottimali sposta l'accento sul versante prettamente organizzativo, mentre l'affidamento dei servizi costituisce un adempimento ulteriore e successivo da espletare secondo le modalità di cui all'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, secondo cui "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

La scelta della delimitazione dei bacini ottimali ai fini della gestione della rete dei servizi per i quali sussistono obblighi di servizio pubblico deve essere, quindi, orientata in modo che si realizzino, da un lato, economie di scala e, dall'altro, differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Il che implica come non sia possibile, salvo specifica e puntuale motivazione, la definizione di bacini troppo piccoli, pena la mancata realizzazione delle economie di scala, né, al contrario creare bacini omnicomprensivi dell'intero territorio regionale, come chiarito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in numerose pronunce. Alla luce delle considerazioni espresse ed in continuità con le indicazioni già formulate dalla D.G.R. 1990/2010 e dall'art. 6 della l.r. n. 25/1998, che qui si richiamano integralmente, si ritiene che la scala provinciale costituisca la dimensione territoriale ottimale per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nella quale maggiormente potranno realizzarsi recuperi di efficienza - specie in ambito sub-urbano ove spesso si ha la compresenza se non la sovrapposizione di servizi urbani ed extra-urbani - nonché ricadute positive in termini di *standards* qualitativi dei servizi erogati.

Premesso quanto sopra, si propone la definizione dei seguenti Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale:

- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Belluno, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Belluno;

- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Rovigo, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Rovigo;
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tramviario, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Padova;
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Treviso;
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia;
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona, comprendente l'insieme di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Verona;
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, comprendente l'insieme di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Vicenza.

Ciò posto, si rileva come il disposto di cui all'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 pone un secondo e fondamentale adempimento finalizzato alla complessiva riorganizzazione della *governance* dei servizi pubblici locali a rete, tra i quali il servizio di TPL, ossia l'istituzione o la designazioni da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Si tratta, evidentemente d'individuare un soggetto pubblico idoneo, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, ad operare un complessivo ed unitario governo del servizio su scala di bacino, superando la frammentazione ed imponendo una logica di sistema. L'obbiettivo strategico, che tramite tale riorganizzazione si vuole perseguire, è un generale miglioramento e sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto delle reti e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, l'incremento degli *standards* della qualità del servizio erogato all'utenza, l'integrazione delle tariffe e, in ultima analisi, il miglioramento dell'economicità ma anche dell'efficacia del servizio stesso.

Da un punto di vista metodologico la Regione ha ritenuto, in questa fase, in armonia con i principi sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1, Cost. e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 Cost. e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo.

In attuazione del descritto indirizzo, la Regione, tramite la Direzione Mobilità, nei mesi scorsi ha intrapreso una serie d'incontri su scala provinciale con gli Enti affidanti per affrontare la problematica e descrivere le possibili soluzioni organizzative da dare all'Ente di governo (Agenzia, consorzio volontario o obbligatorio, designazione dell'Ente provinciale, convenzione), illustrando i profili di forza e di debolezza di ciascuna opzione ed vincoli normativi che ne condizionano la scelta. Successivamente, con note del 7 e 9 agosto u.s., l'Assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture chiedeva a tutti gli Enti affidanti, suddivisi per bacino provinciale, di esprimersi sulla modalità organizzativa da scegliere, dando un termine indicativo del 30 settembre per la relativa indicazione di volontà.

Gli Enti affidanti si sono espressi nel seguente modo:

- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Belluno: con nota prot. n. 26123 del 30.9.2013, la Provincia di Belluno, sentiti anche gli altri Comuni affidanti il servizio, proponeva la costituzione dell'Ente di governo tramite convenzione; il Comune di Belluno, con nota del 7.10.2013, si esprimeva nello stesso senso. Il Comune di Cortina d'Ampezzo, con nota prot. 21927 del 28.10.2013, rappresentava la "*volontà di aderire alla futura programmazione integrata per l'ambito territoriale ottimale di riferimento, a condizione del mantenimento della gestione* in house *del servizio di T.P.L.*";
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Rovigo: con D.G.P. n. 63 del 9.4.2013 e D.G.C. n. 373 del 3.10.2013, la Provincia e il Comune di Rovigo hanno concordato di avviare un percorso condiviso finalizzato all'attuazione di azioni propedeutiche all'indizione delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica per il trasporto pubblico, fermo restando il mantenimento in capo alla Provincia del coordinamento e dell'organizzazione dell'intera operazione;
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova: con nota prot. n. 134200 del 30.09.2013, la Provincia e il Comune di Padova indicavano la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., quale forma organizzativa idonea per la volontaria costituzione dell'Ente di governo del bacino di Padova;
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso: con nota prot. n. 114711 del 24.10.2013, la Provincia di Treviso indicava la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, come forma organizzativa più idonea per la costituzione dell'Ente di governo; i Comuni di Asolo, con nota prot. n. 17398 del 23.10.2013, di Conegliano, con nota prot. n. 45988 del 23.10.2013, di Montebelluna, con nota del 24.10.2013, e Vittorio Veneto, con nota prot. 31521 del 22.10.2013, si esprimevano nello stesso senso; il

Comune di Treviso riscontrava la nota regionale con la comunicazione prot. n. 82301 del 29.8.2013 richiamando la Regione "*affinché provveda all'istituzione dell'Ente di governo del Bacino*";

- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia: con le note prot. n. 93927 della Provincia di Venezia, prot. n. 470787 del Comune di Venezia e prot. 46662 del Comune di Chioggia, tutte del 29.10.2013, le Amministrazioni indicavano la convenzione quale forma organizzativa più idonea per la costituzione volontaria dell'Ente di governo.
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona: con nota prot. 93941 del 30.9.2013, la Provincia e il Comune di Verona si sono espressi nell'indicare la Provincia quale ente più idoneo ad assumere le funzioni di governo del trasporto pubblico locale nel bacino di Verona; il Comune di Legnago con nota prot. 27773 del 30.9.2013 si esprimeva nello stesso senso.
- Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza: con nota prot. 696447 del 25.9.2013, la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro indicavano la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., quale forma organizzativa idonea per la volontaria costituzione dell'Ente di governo del bacino di Vicenza.

Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, costituisce, dunque, il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa da province e comuni da adottare uniformemente nei Bacini territoriali ottimali ed omogenei sopra individuati per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione del relativo Ente di governo. Si ritiene lo strumento convenzionale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e altresì coerente con i principi espressi dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "*Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*", che all'art. 5 disciplina tale modalità organizzativa. Pertanto, con il presente provvedimento si propone di dare l'indirizzo agli Enti affidanti, appartenenti a ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei sopra individuati, di stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la costituzione dell'Ente di governo da designare quale soggetto di cui all'art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Considerato che tra le competenze che l'art. 3bis attribuisce all'Ente di governo in via esclusiva vi sono anche quelle di scelta della forma di gestione ed il suo conseguente affidamento e che il combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 34 del d.l. 179/2012 pongono il 31.12.2013 come termine per la pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, si ritiene che la stipula di tale atto convenzionale debba avvenire entro il 10 dicembre 2013, onde consentire successivamente alla Giunta regionale di designare gli enti convenzionati quali Enti di governo dei bacini territoriali ottimali ed omogenei sopra individuati e per rendere, perciò, operativo l'Ente di governo entro la fine dell'anno.

Si rileva che la stipulazione di una convenzione può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale non si ritiene di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere. L'impostazione che si è scelta, volta a favorire l'autorganizzazione dal basso piuttosto che l'imposizione di modelli precostituiti imposti dall'alto, implica che ci possano essere soluzioni organizzative anche differenziate nel territorio regionale.

Successivamente alle manifestazioni di volontà da parte degli Enti sulla forma giuridica da dare all'Ente di governo, si sono tenuti presso gli uffici regionali ulteriori incontri a livello tecnico per cercare di risolvere i punti problematici emersi e per accompagnare, quindi, gli Enti nell'iter procedimentale che si è delineato.

Da tali incontri è emersa come esigenza condivisa la necessità che la Regione detti degli indirizzi uniformi sui contenuti fondamentali delle *stipulande* convenzioni che vada a individuare gli aspetti contenutistici minimi da inserire, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni amministrative oggetto di esercizio associato e di meccanismi di tutela delle specificità territoriali minori, la durata della convenzione, i rapporti finanziari tra l'Ente di governo e la Regione.

In tal senso, si propone di approvare gli "*Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000*", **Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che va a delineare un quadro armonico di riferimento al quale gli Enti affidanti dovranno uniformarsi.

Si precisa che il processo intrapreso con il presente provvedimento, si articolerà nella successiva approvazione e stipulazione da parte degli Enti affidanti degli atti convenzionali descritti, e si concluderà con un'ulteriore Deliberazione di questo Organo, con il quale saranno designati gli enti convenzionati quali Enti di governo del trasporto pubblico locale dei rispettivi bacini territoriali e omogenei e saranno disciplinate le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative da parte dell'Ente designato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;

- Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;

- Visto l'art. 3bis del d.l. n. 138/2011;

- Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;

- Vista la l.r. n. 25/1998;

- Vista la l.r. n. 18/2012;

- Viste le note: prot. n. 26123 del 30.9.2013 della Provincia di Belluno, del 7.10.2013 del Comune di Belluno e prot. 21927 del 28.10.2013 del Comune di Cortina d'Ampezzo; prot. n. 134200 del 30.09.2013 della Provincia e del Comune di Padova; prot. n. 114711 del 24.10.2013 della Provincia di Treviso, prot. n. 17398 del 23.10.2013 del Comune di Asolo, prot. n. 45988 del 23.10.2013 del Comune di Conegliano, del 24.10.2013 del Comune di Montebelluna, prot. n. 31521 del 22.10.2013 del Comune di Vittorio Veneto e prot. 82301 del 29.8.2013 del Comune di Treviso; prot. n. 93927 del 29.10.2013 della Provincia di Venezia, prot. n. 470787 del 29.10.2013 del Comune di Venezia e prot. 46662 del 29.10.2013 del Comune di Chioggia; prot. n. 93941 del 30.9.2013 della Provincia e del Comune di Verona e prot. 27773 del 30.9.2013 del Comune di Legnago; prot. 696447 del 25.9.2013 della Provincia di Vicenza e dei Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme.

- Vista la D.G.P. n. 63 del 9.4.2013 della Provincia di Rovigo e la D.G.C. n. 373 del 3.10.2013 del Comune di Rovigo;

delibera

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di definire i seguenti Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale:

   - Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Belluno, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Belluno;
   - Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Rovigo, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Rovigo;
   - Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tramviario, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Padova;
   - Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Treviso;
   - Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia;
   - Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Verona, comprendente l'insieme di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Verona;
   - Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, comprendente l'insieme di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Vicenza.

3. di individuare, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di governo per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei individuati al punto precedente, da designare quale soggetto di cui all'art. 3bis del d.l. n. 138/2011.

4. di approvare gli "*Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000*", **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare l'indirizzo agli Enti affidanti appartenenti a ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei individuati al punto 2 di stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e secondo le modalità espresse al punto precedente, per la costituzione dell'Ente di governo da designare quale soggetto di cui all'art. 3bis del d.l. n. 138/2011, entro il 10 dicembre 2013.

6. di stabilire che con successiva Deliberazione saranno designati gli enti convenzionati secondo le modalità di cui al punto precedente quali Enti di governo del trasporto pubblico locale dei rispettivi bacini territoriali e omogenei, e saranno disciplinate le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative.

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2048 del 19 novembre 2013 pag. 1/4

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 3BIS DEL D.L. n. 138/2011 E DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000.

1. FINALITA'

1. Con la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 si perseguono le seguenti finalità:

a) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli Enti convenzionati delle rispettive funzioni ed attività;
b) realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzarne l'efficienza;
c) sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
d) miglioramento degli *standards* della qualità del servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
e) tutela delle autonomie, soprattutto per quanto riguarda le realtà territoriali minori.

2. FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED ATTIVITÀ GESTIONALI DA ESERCITARE IN MODO CONVENZIONATO.

2.1. Obbligatorie:

a. L'Ente di governo costituito tramite convenzione costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.
b. Ai sensi dell'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del d.l. 179/2012, sono esercitate dall'Ente di governo le funzioni di organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
c. Per quanto attiene alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono esercitate dall'Ente di Governo le funzioni e i compiti relativi:
    a. Alla predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all''individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);

b. Alla predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
c. Alla stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
d. Ai servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); ai servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) l.r. n. 25/1998 (art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 1997 (art. 9, co. 1, lett. n);.
e. All'irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
f. All'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);
g. Alla stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
h. All'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
i. All'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
j. Al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
k. Allo svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
l. Alla vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);

2.2. Facoltative.

a. Per quanto attiene alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono esercitate facoltativamente dall'Ente di Governo le funzioni e i compiti relativi:
    a. All'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett.c);

b. All'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo che abbiano origine nel proprio ambito territoriale (art. 8, co. 2, lett. d);
c. All'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi con oneri finanziari a carico dei bilanci di province e comuni (art. 8, co.1, lett. e, 9, co. 1, lett. i);
d. Alla determinazione delle tariffe per i servizi aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. l).

2.2.2 Per quanto attiene alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, sono esercitate facoltativamente dall'Ente di Governo le funzioni e i compiti relativi:
a. Al rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione degli autoservizi atipici per quanto di competenza.

2.2.3 Ulteriori funzioni o compiti attinenti alla mobilità che gli Enti convenzionati decidano di esercitare in comune.

3. FORME ORGANIZZATIVE.

3.1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, sono due le modalità attraverso le quali gli Enti locali possono operare tramite Convenzione:
a. delegando l'esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
b. costituendo un Ufficio comune che opera, per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.

3.2. Convenzione di delega.

a. L'Ente delegato è l'Ente di governo del trasporto pubblico locale.
b. La delega non può essere limitata allo svolgimento di attività istruttorie e deve comportare l'adozione di atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio della funzione. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'Ente delegato.
c. La Regione può corrispondere i finanziamenti destinati agli Enti deleganti ai sensi degli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998 direttamente all'Ente delegato. In tal caso gli Enti deleganti garantiscono all'Ente delegato la restituzione dell'IVA di pertinenza.
d. L'Ente delegato assume la responsabilità dell'esercizio associato ed individua la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione.

3.3. Convenzione di costituzione di Ufficio comune.

a. Gli Enti convenzionati sono l'Ente di governo del trasporto pubblico locale.
b. La convenzione individua l'Ente presso il quale l'Ufficio comune è costituito.
c. L'Ufficio comune opera come struttura di ogni singolo Ente convenzionato, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.
d. L'attività dell'Ufficio comune non può essere limitata allo svolgimento di attività meramente istruttoria, ma deve comportare l'adozione di atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio della funzione.

e. La convenzione detta le norme per l'organizzazione dell'Ufficio comune. Per quanto non previsto dalla convenzione, l'Ufficio è considerato come struttura dell'Ente presso cui è costituto.

f. Con l'adozione dell'Ufficio comune non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998.

4. INDIRIZZI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE.

4.1. La convenzione dovrà altresì prevedere:

a. I criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli Enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato o dalla delega;

b. La costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai sindaci e presidenti di provincia o commissari straordinari, o loro delegati, che assuma il compito di esprimere l'indirizzo politico, la definizione dei rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati, il controllo sulle attività e funzioni svolte dall'Ente delegato o dall'Ufficio comune;

4.2. Considerate le rilevanti funzioni e compiti di governo del TPL su scala di Bacino attribuiti all'Ente di governo, gli Enti convenzionati dotano l'Ente di governo di personale adeguato, sia da un punto di vista numerico che delle capacità professionali, anche tramite distacco o comando di personale presso l'Ente delegato o l'Ufficio comune.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE.

5.1. Per consentire la stipula di contratti di servizio sino a nove anni ai sensi dell'art. 30, comma 1, della l.r. 25/1998, la Convenzione ha durata minima di dieci anni.

5.2. Il mancato rinnovo della Convenzione o il recesso unilaterale dalla stessa è subordinato all'adozione da parte della Regione di un atto che ridefinisca i confini dei Bacini territoriali ottimali e omogenei.

6. PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

6.1. La costituzione dell'Ente di governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio.

6.2. L'Ente di governo deve operare nell'interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione.

6.3. Le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all'assenso dell'Ente titolare del servizio.

6.4. Per motivazioni inerenti alle particolari caratteristiche geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento o all'integrazione dei servizi, è possibile la costituzione di Uffici periferici dell'Ente di governo, che esercitino le proprie funzioni limitatamente all'ambito di riferimento, con costi organizzativi imputabili esclusivamente agli Enti interessati. La Convenzione disciplina i rapporti tra gli uffici dell'Ente delegato o l'Ufficio comune e gli Uffici periferici eventualmente costituiti.

(Codice interno: 262302)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2106 del 19 novembre 2013

Approvazione dei modelli di tesserini regionali per la pesca nelle acque classificate salmonicole (art.9, c.4 L.R. 28 aprile 1998 n.19). Anno 2014.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento vengono approvati, ai sensi di legge, i consueti modelli di tesserini regionali per la prossima stagione di pesca 2014, incaricando la competente Struttura regionale per l'affidamento dell'incarico di stampa dei medesimi tesserini regionali secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. nonché della DGR n.2401 del 27.11.2012.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

L'art. 9, c.4 della L.R. 28.04.1998 n.19 dispone che i pescatori dilettanti e sportivi che esercitano la pesca nelle acque classificate salmonicole (cosiddetta Zona A) debbano essere muniti di tesserino regionale avente validità annuale rilasciato dalla Provincia territorialmente competente. Nel tesserino il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai Regolamenti provinciali.

Detto tesserino viene realizzato a cura dell'Amministrazione regionale sentite le Province per quanto concerne impostazione grafica, contenuti e fabbisogno numerico.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso, valutata l'acquisizione dei dati di cattura in Zona A quale presupposto indispensabile per ottimizzare i ripopolamenti e per una migliore gestione delle acque salmonicole, ha adottato nel corso degli ultimi anni, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, un tesserino pesca a lettura ottica da utilizzarsi nella sola Provincia di Treviso.

Considerati i positivi riscontri di tale tesserino a lettura ottica, la Provincia di Treviso ne propone l'adozione anche per l'anno 2014.

Per il restante territorio regionale viene peraltro richiesto, dalle competenti Amministrazioni provinciali, il mantenimento del tesserino "tradizionale".

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, in accoglimento delle indicazioni formulate dalle Province, vengono approvati il modello di tesserino "tradizionale" ed il modello di tesserino a lettura ottica facenti parte integrante del presente provvedimento rispettivamente quali **allegati A e B**, nonché si provvede:

- ad autorizzare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca ad apportare eventuali marginali modifiche e/o integrazioni ai modelli di tesserini approvati con il presente provvedimento in relazione a particolari esigenze di natura tipografica o per eventuali adeguamenti dei testi;
- ad autorizzare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca all'affidamento della stampa e della distribuzione del tesserino (nella duplice veste più volte richiamata) con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. nonché secondo la "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle Strutture della Regione del Veneto" emanata dalla Giunta Regionale con DGR n.2401 del 27.11.2012;
- a dare atto che all'impegno contabile delle necessarie risorse finanziarie provvederà il Dirigente della medesima Struttura regionale con imputazione al capitolo n.100632 del bilancio regionale di previsione 2013 "Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura (L.R. 28.04.1998, n.19)" nei limiti delle disponibilità recate dal capitolo medesimo, tenuto conto che l'attuazione degli interventi in oggetto comporta l'assunzione di obbligazioni che si perfezioneranno entro il corrente esercizio in relazione al fatto che i tesserini di cui trattasi debbono essere stampati e distribuiti entro la fine di gennaio 2014;
- a determinare, sulla base dei costi sostenuti per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi nelle passate stagioni di pesca nonché tenuto conto della progressiva riduzione dei fabbisogni dei tesserini comunicati dalle Amministrazioni provinciali, in Euro 10.000,00= (IVA esclusa) il prezzo base di trattativa, da intendersi quale importo massimo;
- a fissare, ai sensi dell'art.9, c.4 della L.R. n.19/1998, in 1,00= Euro l'importo che deve essere versato dai pescatori per ottenere il tesserino.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art.9, c.4 della L.R. 28.04.1998, n.19;

VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;

VISTA la DGR n.631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

VISTA la DGR n.2401 del 27.11.2012 in materia di procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per i fini di cui all'art.9, c.4 della L.R. n.19/1998, gli allegati modelli di tesserino regionale versione "tradizionale" e versione "lettura ottica" anno 2014 per l'esercizio della pesca nelle acque classificate salmonicole cosiddetta Zona A - **(Allegati A e B)**;

2. di autorizzare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca ad affidare la stampa e la distribuzione dei tesserini regionali di cui al precedente punto 1) con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. nonché secondo la "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle Strutture della Regione del Veneto" emanata dalla Giunta Regionale con DGR n.2401 del 27.11.2012;

3. di determinare in Euro 10.000,00= (IVA esclusa) il prezzo base di trattativa per il servizio di stampa e distribuzione del tesserino pesca di cui al precedente punto 2., da intendersi quale importo massimo;

4. di determinare in Euro 10.000,00= più IVA l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca con imputazione al capitolo n.100632 del bilancio regionale di previsione 2013 "Iniziative regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura (L.R. 28.04.1998, n.19)" nei limiti delle disponibilità recate dal capitolo medesimo, tenuto conto che l'attuazione degli interventi in oggetto comporta l'assunzione di obbligazioni che si perfezioneranno entro il corrente esercizio in relazione al fatto che i tesserini di cui trattasi debbono essere stampati e distribuiti entro la fine di gennaio 2014;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;

6. di fissare in Euro 1,00= l'importo di cui all'art.9, c.4 della L.R. n.19/1998;

7. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

8. di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali per quanto di competenza;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2106 del 19 novembre 2013

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

TESSERINO DI PESCA
per la zona "A"

Anno



N°

Giorno / Provincia	Libera	Concessione	Salmonidi	N° Catture				
Maggio 2 Sabato	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 3 Domenica	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 4 Lunedì	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 5 Martedì	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					
Maggio 6 Mercoledì	M	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea					
Prov.:			Salmerino					
	KILL	NO KILL	Temolo					

USO DEL TESSERINO

All'inizio della giornata di pesca il pescatore deve segnare l'uscita nel corrispondente spazio indicato sul tesserino con un segno indelebile (X o •), nonché riportare:
— la sigla della provincia nel cui territorio si svolge la giornata di pesca;
— un segno indelebile (X o •) in funzione della zona e dell'orario prescelto (acque libere/acque in concessione; mattina/pomeriggio).
Il pesce appena catturato deve essere segnato nell'apposita casella con segno indelebile (X o •).

Esempi:

Giorno / Provincia	Libera	Concessione	Salmonidi	N° Catture				
~~Marzo 8 Domenica~~	~~M~~	M	Fario					
			Marmorata e ibridi					
	P	P	Iridea	X	X			
			Salmerino					
Prov.: PD	~~KILL~~	NO KILL	Temolo					
~~Marzo 9 Lunedì~~	M	M	Fario	X				
			Marmorata e ibridi					
	P	~~P~~	Iridea	X				
			Salmerino					
Prov.: TV	~~KILL~~	NO KILL	Temolo					

A fine stagione deve essere compilato il prospetto riassuntivo riportato in ultima pagina.
Sul Tesserino di chi esercita la pesca in una Concessione deve essere apposto apposito timbro indelebile da parte del Concessionario indicante la concessione prescelta.
In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare i detti eventi alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione mediante segnatura dell'apposita casella.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2106 del 19 novembre 2013 pag. 1/1

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Anno 2014

TESSERINO DI PESCA

Rilasciato dalla Provincia di Treviso

Compilazione del tesserino di pesca

Il presente tesserino di pesca deve essere compilato a cura del proprietario **per ogni uscita di pesca.** Il tesserino deve essere conservato in ambiente asciutto senza rotture o deformazioni ed essere **restituito** alla Provincia di Treviso, direttamente o tramite le Associazioni di pesca accreditate, **entro il 30 novembre**. Per ogni giornata, anche parziale, di pesca e per ogni zona di pesca deve essere compilato un foglio del tesserino. Il pescatore, preventivamente all'attività di pesca, deve segnalare nel tesserino **con un punto** indelebile (ad es. ◉ 31):

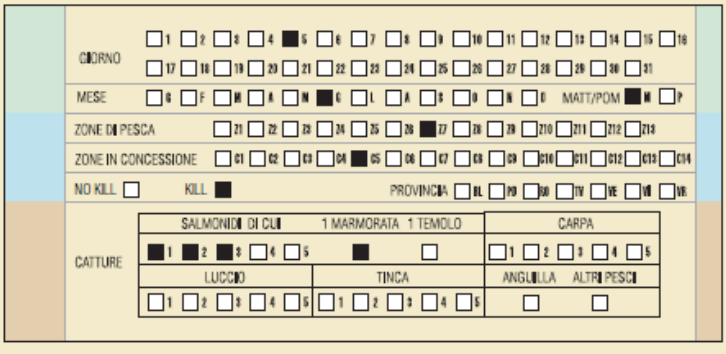
- Giorno, mese, mattina o pomeriggio dell'uscita;
- Zona di pesca;
- Eventuale zona in concessione,
- Provincia (**solo** nel caso il pescatore si rechi a pescare in zona salmonicola di una **provincia diversa** da quella di residenza).

Nell'atto della pesca dovrà indicare, nel medesimo modo, il numero di catture per le specie indicate nel tesserino, oppure indicando ALTRI PESCI. Nel caso il pescatore, dopo aver sospeso la pesca e trasferito altrove il pescato, riprenda l'attività nella stessa giornata, dovrà compilare una nuova scheda, ricordando le limitazioni del numero di capi imposte dal Regolamento.

La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione mediante segnatura dell'apposita casella.

Esempio

Uscita effettuata la mattina del 5 giugno nel fiume Piave, nella concessione "La Piave" con la cattura di una trota marmorata e 2 trote fario



(Codice interno: 262305)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2112 del 19 novembre 2013

"Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia". Iniziative di sensibilizzazione contro la contraffazione rivolte ai turisti nella città e nella provincia di Venezia. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Deliberazione/Cr n. 107 del 30 luglio 2013.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ritiene di approvare il progetto presentato nonché di impegnare la relativa spesa di euro 11.011,30. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ne approva la proposta. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: avvio del procedimento su iniziativa del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del Veneto, seduta del giorno 8 luglio 2013; parere in data 16 settembre 2013, n. 431 della Terza Commissione consiliare, trasmesso con nota prot. n. 16510 del 19 settembre 2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In Italia la contraffazione è un tema quanto mai complesso e articolato che gode di indulgenza e ignoranza da parte del cittadino medio. Tali atteggiamenti continuano a farla prosperare facendone la vera spina nel fianco nell'economia del Paese, che dovrebbe invece godere dei benefici del marchio Made in Italy, un segno che racchiude in sé una vivacità imprenditoriale unica nel suo genere.

Il mercato del falso e del contraffatto ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nell'ambito delle problematiche legate alla produzione e al commercio di beni e servizi. Proprio in questa fase congiunturale esso rappresenta un fenomeno crescente e di particolare preoccupazione per gli aspetti connessi alle criticità per le imprese e per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. La gravità del fenomeno è accentuata inoltre dalla sua origine e connivenza con forme di illegalità e di criminalità diffusa, nonché collegata alla perdita di introiti fiscali e contributivi a danno dell'erario e degli enti previdenziali.

L'incidenza del fenomeno è tale da spaziare nei settori più disparati, dall'abbigliamento all'elettronica, dai giocattoli ai cosmetici, dai farmaci agli alimentari e la sua diffusione è preponderante nel settore delle attività di commercio al dettaglio in forma itinerante, attraverso il proliferare dei venditori ambulanti abusivi.

Per contrastare tali fenomeni la Giunta regionale, già con deliberazioni n. 3304 del 21 dicembre 2010 e n. 3551 del 30 dicembre 2010 ha approvato tra l'altro la realizzazione di un progetto finalizzato alla collaborazione della Regione del Veneto con la Prefettura di Venezia e le Questure presenti sul territorio regionale per l'intensificazione, la riqualificazione, il coordinamento e il monitoraggio dei sistemi di vigilanza e controllo antifrode, antifalsificazione e antisofisticazione effettuali dalle polizie locali e da altre autorità competenti.

Con successiva deliberazione n. 708 del 24 maggio 2011 la Giunta regionale ha disposto di aderire al "Protocollo di intesa per la lotta alla contraffazione e alla vendita abusiva di prodotti" tra la Regione del Veneto, la Prefettura di Venezia, la Provincia di Venezia ed altri enti locali, forze dell'ordine, soggetti pubblici e associazioni di categoria, finalizzato all'intensificazione, la riqualificazione, il coordinamento e il monitoraggio dei sistemi di vigilanza e controllo antifrode, antifalsificazione e antisofisticazione effettuati dalle polizie locali e da altre autorità competenti.

Facendo riferimento al citato Protocollo di intesa, le Associazioni dei Consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. n. 27/2009, hanno proposto all'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto un progetto volto a contrastare ulteriormente il fenomeno della contraffazione nella Provincia di Venezia.

I danni economici, sociali ed occupazionali derivanti dal fenomeno della contraffazione sono il più delle volte ignorati o sottovalutati dal consumatore finale. Venezia e la stessa provincia attraggono ogni anno milioni di turisti che, spesso ammaliati dalle bellezze dei luoghi che visitano, prestano poca attenzione ai propri acquisti entrando in contatto con il mondo della contraffazione, il più delle volte alimentato da venditori abusivi che molto spesso sono a loro volta vittime di organizzazioni criminose che trovano in loro manodopera a buon mercato per i propri traffici illeciti.

L'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto, costantemente impegnato in iniziative a tutela delconsumatore, ritiene altresì di fondamentale importanza aiutare i Cittadini consumatori a contrastare il fenomeno della contraffazione favorendo comportamenti di acquisto consapevole, sicuro, attento e informato.

Facendo seguito a quanto emerso nella seduta dell'8 luglio 2013 del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del Veneto, in considerazione dell'opportunità di promuovere e sostenere la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo di una campagna informativa volta a far riflettere i consumatori sul fatto che acquistare prodotti contraffatti al posto di prodotti originali significa sostenere la malavita organizzata, contribuire a calpestare i diritti umani, contaminare l'ambiente, incoraggiare l'immigrazione clandestina, favorire la concorrenza sleale, la disoccupazione e soprattutto mettere a rischio la propria salute, la Regione ritiene di promuovere e sostenere tale progetto attribuendo a Federconsumatori il ruolo di capofila delle Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

Il Comitato ha, di conseguenza, favorevolmente accolto ed appoggiato la citata iniziativa per sostenere e promuovere la realizzazione del progetto "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia" attraverso il posizionamento nella Provincia di Venezia e in particolare nei mezzi di trasporto pubblico locale (autobus e vaporetti) e relativi accessi (pensiline e imbarcaderi), di materiale informativo e manifesti contro la contraffazione.

Il progetto sarà finanziato con parte dei fondi messi a disposizione sul capitolo n. 101410 Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo (L.r. 23 ottobre 2009, n. 27) del bilancio regionale del corrente esercizio, per un importo pari ad euro 11.011,30, comprensivo di I.V.A. e qualsiasi altro onere. Tale somma, da impegnarsi a favore dell'Associazione Federconsumatori, in qualità di capofila delle Associazioni Adiconsum, Adoc, Codacons, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, C.F. 90020550274, con sede legale in Mestre (VE), 30174, Via Fusinato 34/A, sarà destinata alla stampa ed affissione di materiale informativo e manifesti contro la contraffazione da posizionare nei mezzi di trasporto pubblico locale e relativi accessi, come da progetto di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, pervenuto all'Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Le modalità di realizzazione dell'iniziativa sono riportate nello Schema di convenzione di cui all'**Allegato B** e relativo progetto **Allegato B, sub-B1** allegati al presente atto.

Sono stati acquisiti il parere favorevole del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 27/2009, espresso nella seduta dell'8 luglio 2013, nonché il parere favorevole
n. 431 espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 16 settembre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

CONSIDERATO che la citata iniziativa per sostenere e promuovere la realizzazione di un progetto intitolato "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia", volto a contrastare il fenomeno della contraffazione, è stata favorevolmente accolta dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 27/2009 nella riunione dell'8 luglio 2013;

VISTO il parere favorevole n. 431 della Terza Commissione consiliare espresso a maggioranza nella seduta del 16 settembre 2013;

VISTO l'art. 6, comma 1, della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2. di prendere atto che il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti ha accettato e condivide favorevolmente l'iniziativa diretta a sostenere e promuovere la realizzazione di un progetto volto a contrastare il fenomeno della contraffazione intitolato "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia";

3. di approvare il progetto di cui all'**Allegato A**, avente in qualità di capofila l'Associazione Federconsumatori, per la realizzazione del quale la Regione del Veneto contribuirà nel limite massimo dell'importo di euro 11.011,30, iva e qualsiasi altro onere compresi;

4. di impegnare a favore dell'Associazione Federconsumatori, Via Fusinato 34/A, 30171 Mestre (VE), C.F. 90020550274, l'importo di euro 11.011,30 sul capitolo n. 101410 ad oggetto "Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente (UPB U0071), Codice SIOPE 1.06.03.1634, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di subordinare l'erogazione dell'importo di cui al punto 4. alla presentazione ed approvazione di idonea documentazione a sostegno delle spese sostenute;

8. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato B** e relativo progetto **Allegato B, sub B-1** che regolano i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Associazione Federconsumatori per la realizzazione dell'iniziativa "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia" e che formano parte integrante del presente provvedimento;

9. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto, in particolare della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 8. che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Associazione Federconsumatori, e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore realizzazione del progetto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2112 del 19 novembre 2013 pag. 1/3

Intervento	Progetti finanziati dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27
Titolo intervento	"LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN PROVINCIA DI VENEZIA"

Soggetto proponente	FEDERCONSUMATORI VENETO in qualità di capofila della Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5, L.r. n. 27/2009

Via e n° civico	VIA FUSINATO 34/A			*CAP*	30171	*CITTÀ* VENEZIA - MESTRE
Telefono	041971508	*Fax*	0415058021	*E-MAIL*	federconsveneto@federconsveneto.it	

Ambito territoriale	PROVINCIA DI VENEZIA

Durata del progetto	Mesi 3
Data presunta di inizio	LUGLIO-AGOSTO 2013
Data presunta di conclusione	SETTEMBRE-OTTOBRE 2014

Piano finanziario

Bilancio	Importo in euro	%
Costo complessivo	11.011,30	100
Contributo L.r. n. 27/2009	11.011,30	100

ALLEGATOA alla Dgr n. 2112 del 19 novembre 2013 pag. 2/3

Quadro economico delle spese previste

	Descrizione attività	Importo in euro
1	Progetto grafico	3.500,00
2	Stampa materiale informativo da esporre sui mezzi di trasporto pubblico locale e relativi accessi	6.023,00
3	Manifesti da affissione	1.488,30
	TOTALE INTERVENTO	11.011,30

Oggetto, obiettivi, finalità

Iniziative di sensibilizzazione rivolta ai turisti nella città e nella provincia di Venezia.

Descrizione delle azioni da intraprendere e delle modalità di realizzazione

Facendo riferimento al “Protocollo di intesa per la lotta alla contraffazione e alla vendita abusiva di prodotti”, siglato dalla proponente Associazione Federconsumatori il 25 maggio 2011, protocollo che vede coinvolti sia soggetti pubblici tra i quali la Regione del Veneto e la Prefettura di Venezia, con il consenso di tutte le Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla Regione del Veneto, Federconsumatori si fa promotrice della richiesta di finanziamento per la realizzazione di un progetto volto a combattere il fenomeno della contraffazione nella Provincia di Venezia.

In Italia la contraffazione è un tema quanto mai complesso e articolato che gode di indulgenza e ignoranza da parte del cittadino medio. Tali atteggiamenti continuano a farla prosperare facendone la vera spina nel fianco nell’economia del Paese, che dovrebbe invece godere dei benefici del marchio Made in Italy, un segno che racchiude in sé una vivacità imprenditoriale unica nel suo genere.

Il danno economico, sociale ed occupazionale derivanti dal fenomeno della contraffazione è il più delle volte ignorato o sottovalutato dal consumatore finale. Venezia e la stessa provincia attraggono ogni anno milioni di turisti che spesso ammaliati dalle bellezze dei luoghi che visitano,

ALLEGATOA alla Dgr n. 2112 del 19 novembre 2013

prestano poca attenzione ai propri acquisti entrando in contatto con il mondo della contraffazione il più delle volte sviluppato da venditori abusivi molto spesso a loro volta vittime i organizzazioni criminose che trovano in loro manodopera a buon mercato per i propri traffici illeciti.

Scopo del progetto proposto da Federconsumatori, quale capofila delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale, è quello di sviluppare una campagna informativa indirizzata a far riflettere i consumatori e a spingerli all'acquisto di prodotti originali rispetto a quelli contraffatti che trovano alle proprie spalle la malavita organizzata che sottende ai diritti umani calpestati, ambiente contaminato, immigrazione clandestina, concorrenza sleale, disoccupazione, rischi alla salute del consumatore, ecc.

Federconsumatori quindi propone un progetto di sensibilizzazione dei consumatori attraverso il posizionamento nella Provincia di Venezia ed in particolare nei mezzi di trasporto pubblico locale (autobus e vaporetti) e relativi accessi (pensiline e imbarcaderi) e con affissioni di manifesti contro la contraffazione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2112 del 19 novembre 2013 pag. 1/6

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E

PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO

"LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN PROVINCIA DI VENEZIA"

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA CONTRAFFAZIONE RIVOLTE AI TURISTI

NELLA CITTA' E NELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale a Venezia – in Dorsoduro 3901, con codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da…….., in qualità di …….

E

l'Associazione Federconsumatori Regione Veneto, con sede legale in Mestre (VE), 30171, via Fusinato 34/A, codice fiscale n. 90020550274, di seguito chiamata "Federconsumatori", rappresentata da…….., in qualità di …….

PREMESSO CHE

A) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*", assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le

Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

B) La Regione quindi, mediante l'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore, mira oggi a proseguire nel suo impegno a tutela del consumatore dal punto di vista del mercato e ritiene inoltre di fondamentale importanza aiutare i cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte sicure, attente e informate.

C) In Italia la contraffazione è un tema quanto mai complesso e articolato che gode di indulgenza e ignoranza da parte del cittadino medio. Tali atteggiamenti continuano a farla prosperare facendone la vera spina nel fianco nell'economia del Paese, che dovrebbe invece godere dei benefici del marchio Made in Italy, un segno che racchiude in sé una vivacità imprenditoriale unica nel suo genere.

D) Il mercato del falso e del contraffatto ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nell'ambito delle problematiche legate alla produzione e al commercio di beni e servizi e rappresenta un fenomeno crescente e di particolare preoccupazione per gli aspetti connessi alle criticità per le imprese e per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

E) Le Associazioni degli imprenditori del Veneto e le Associazioni dei Consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. n. 27/2009, hanno proposto all'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto un progetto volto a contrastare il fenomeno della contraffazione nella Provincia di Venezia, favorendo comportamenti di acquisto consapevole, sicuro, attento e informato.

F) Tale progetto, intitolato "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia", riguarda lo sviluppo di una campagna informativa volta a far riflettere i consumatori sul fatto che acquistare prodotti contraffatti al posto di prodotti originali significa sostenere la malavita organizzata, contribuire a calpestare i diritti umani, contaminare l'ambiente, incoraggiare l'immigrazione clandestina, favorire la concorrenza sleale, la disoccupazione e soprattutto mettere a rischio la propria salute.

G) La Regione, facendo seguito a quanto emerso nella seduta dell'8 luglio 2013 del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del Veneto, ritiene di promuovere e sostenere la realizzazione del progetto che prevede il posizionamento nella Provincia di Venezia e in particolare nei mezzi di trasporto pubblico locale (autobus e vaporetti) e relativi accessi (pensiline e imbarcaderi) di materiale informativo e

manifesti contro la contraffazione, attribuendo a Federconsumatori il ruolo di capofila (beneficiario diretto), come da parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti nella medesima seduta.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Federconsumatori collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore capofila fra le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale ai sensi dell'art. 5 della L.r. 27/2009, alla realizzazione del progetto "Lotta alla contraffazione in Provincia di Venezia", di cui all'Allegato sub B-1 alla presente convenzione.

ARTICOLO 2

Federconsumatori garantisce che il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto nella seguente tabella:

1	Progetto grafico	3.500,00
2	Stampa materiale informativo da esporre sui mezzi di trasporto pubblico locale e relativi accessi	6.023,00
3	Manifesti da affissione	1.488,30
TOTALE INTERVENTO		11.011,30

ARTICOLO 3

Federconsumatori inizierà le attività dell'intervento dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 30 settembre 2014, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Federconsumatori, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Federconsumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'intervento, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;

- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:
  - Numero di volantini informativi distribuiti
  - Numero di manifesti affissi

Federconsumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 5

Federconsumatori fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da Decreto del Segretario regionale alle Attività Produttive Istruzione e Formazione n. 6 del 27 febbraio 2007 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento dell'intervento.

ARTICOLO 6

Federconsumatori, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto del Segretario regionale alle Attività Produttive Istruzione e Formazione n. 6 del 27 febbraio 2007.

ARTICOLO 7

Per la realizzazione dell'intervento viene riconosciuto a Federconsumatori l'importo di euro 11.011,30 (undicimilaundici/30), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

1	Progetto grafico	3.500,00
2	Stampa materiale informativo da esporre sui mezzi di trasporto pubblico locale e relativi accessi	6.023,00
3	Manifesti da affissione	1.488.30
	TOTALE INTERVENTO	11.011,30

e che la Regione erogherà in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata.

ARTICOLO 8

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al Decreto del Segretario regionale alle Attività Produttive Istruzione e Formazione n. 6 del 27 febbraio 2007 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui al progetto approvato con DGR……., è fatto obbligo a Federconsumatori di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

ARTICOLO 9

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Federconsumatori di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 10

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 11

Le somme erogate a Federconsumatori rappresentano un contributo regionale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Federconsumatori.

La presente convenzione, composta da numero 11 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero ……. pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto Per Federconsumatori

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto Per Federconsumatori

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 2112 del 19 novembre 2013 pag. 1/3

Intervento	Progetti finanziati dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27
Titolo intervento	"LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN PROVINCIA DI VENEZIA"

Soggetto proponente	FEDERCONSUMATORI VENETO in qualità di capofila della Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui all'art. 5, L.r. n. 27/2009

Via e n° civico	VIA FUSINATO 34/A			*CAP*	30171	*CITTÀ* VENEZIA - MESTRE
Telefono	041971508	*Fax*	0415058021	*E-MAIL*	federconsveneto@federconsveneto.it	

Ambito territoriale	PROVINCIA DI VENEZIA

Durata del progetto	Mesi 3
Data presunta di inizio	LUGLIO-AGOSTO 2013
Data presunta di conclusione	SETTEMBRE-OTTOBRE 2014

Piano finanziario

Bilancio	Importo in euro	%
Costo complessivo	11.011,30	100
Contributo L.r. n. 27/2009	11.011,30	100

ALLEGATOB1 alla Dgr n. 2112 del 19 novembre 2013 pag. 2/3

Quadro economico delle spese previste

	Descrizione attività	Importo in euro
1	Progetto grafico	3.500,00
2	Stampa materiale informativo da esporre sui mezzi di trasporto pubblico locale e relativi accessi	6.023,00
3	Manifesti da affissione	1.488,30
	TOTALE INTERVENTO	11.011,30

Oggetto, obiettivi, finalità

Iniziative di sensibilizzazione rivolta ai turisti nella città e nella provincia di Venezia.

Descrizione delle azioni da intraprendere e delle modalità di realizzazione

Facendo riferimento al “Protocollo di intesa per la lotta alla contraffazione e alla vendita abusiva di prodotti”, siglato dalla proponente Associazione Federconsumatori il 25 maggio 2011, protocollo che vede coinvolti sia soggetti pubblici tra i quali la Regione del Veneto e la Prefettura di Venezia, con il consenso di tutte le Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla Regione del Veneto, Federconsumatori si fa promotrice della richiesta di finanziamento per la realizzazione di un progetto volto a combattere il fenomeno della contraffazione nella Provincia di Venezia.

In Italia la contraffazione è un tema quanto mai complesso e articolato che gode di indulgenza e ignoranza da parte del cittadino medio. Tali atteggiamenti continuano a farla prosperare facendone la vera spina nel fianco nell’economia del Paese, che dovrebbe invece godere dei benefici del marchio Made in Italy, un segno che racchiude in sé una vivacità imprenditoriale unica nel suo genere.

Il danno economico, sociale ed occupazionale derivanti dal fenomeno della contraffazione è il più delle volte ignorato o sottovalutato dal consumatore finale. Venezia e la stessa provincia attraggono ogni anno milioni di turisti che spesso ammaliati dalle bellezze dei luoghi che visitano,

prestano poca attenzione ai propri acquisti entrando in contatto con il mondo della contraffazione il più delle volte sviluppato da venditori abusivi molto spesso a loro volta vittime i organizzazioni criminose che trovano in loro manodopera a buon mercato per i propri traffici illeciti.

Scopo del progetto proposto da Federconsumatori, quale capofila delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale, è quello di sviluppare una campagna informativa indirizzata a far riflettere i consumatori e a spingerli all'acquisto di prodotti originali rispetto a quelli contraffatti che trovano alle proprie spalle la malavita organizzata che sottende ai diritti umani calpestati, ambiente contaminato, immigrazione clandestina, concorrenza sleale, disoccupazione, rischi alla salute del consumatore, ecc.

Federconsumatori quindi propone un progetto di sensibilizzazione dei consumatori attraverso il posizionamento nella Provincia di Venezia ed in particolare nei mezzi di trasporto pubblico locale (autobus e vaporetti) e relativi accessi (pensiline e imbarcaderi) e con affissioni di manifesti contro la contraffazione.

(Codice interno: 262306)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 19 novembre 2013

Affidamento dell'incarico all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di provvedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 dalla fase 2 prevista dalla DGR n. 791/2009. DGR n. 2347 del 20 novembre 2012 e s.m.i. Misura 511 - Assistenza tecnica - Programma Operativo 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento affida all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto l'incarico di provvedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 dalla fase 2 prevista dalla DGR n. 791/2009. Spesa prevista: Euro 20.000 + IVA finanziata sulla misura 511 Assistenza Tecnica del PSR del Veneto 2007-2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: n. 791 del 31/03/2009 - DGR n. 410 del 25/03/2013 Proposta di regolamento COM (2011) 627/3 art. 73 e COM (2011) 615 art. 48 Nota prot. n. 436880 del 11 ottobre 2013 della Direzione Piani e Programmi del settore primario, nota prot. n. 112336 del 28 ottobre 2013 di ARPAV.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Commissione Europea ha presentato il 12 ottobre 2011 un insieme di proposte di Regolamenti comuni e specifici relativi ai Fondi FESR, FSE, FEASR, FEAMP e Fondo di Coesione (denominati "Fondi del Quadro Strategico Comune") per il periodo di programmazione 2014-2020.

In particolare:

- la proposta di Regolamento COM(2011) 615 del 6 ottobre 2011 -Regolamento "ombrello"- che, nella prima parte, detta disposizioni comuni riguardanti, tra gli altri aspetti, i principi generali del sostegno, gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica tra i quali gli obiettivi tematici comuni basati sulla strategia Europa 2020 e disposizioni sul Quadro Strategico Comune a livello di Unione
- la proposta di Regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno (COM(2011) 625 final);
- la proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (COM(2011) 627 final);
- la proposta di regolamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628 final);
- la proposta di Regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011) 626 final).

L'impostazione delle proposte regolamentari dispone che ciascun programma di sviluppo rurale comprende la Valutazione ex ante e la Valutazione Ambientale Strategica, per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun Programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti; inoltre deve essere effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità competente per la preparazione del Programma e deve essere presentata alla Commissione contemporaneamente al Programma, unitamente ad una sintesi.

E' necessario quindi procedere, parallelamente alla stesura del Programma, all'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di valutare gli impatti che il programma stesso potrebbe produrre sull'ambiente.

La procedura di VAS, prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale" (TUA), è stata compiutamente definita dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, all'allegato A, ed è strutturata in 7 fasi:

- la fase 1 prevede l'elaborazione del documento preliminare del Programma e del rapporto ambientale preliminare;
- la fase 2 prevede la consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con la Commissione VAS;
- la fase 3 prevede l'elaborazione della proposta Programma e della proposta di rapporto ambientale;
- la fase 4 prevede l'adozione dei suddetti documenti da parte della Giunta Regionale;

- la fase 5 prevede la pubblicazione del Programma e del Rapporto ambientale e la raccolta delle osservazioni;
- la fase 6 prevede l'esame del Programma e del Rapporto ambientale da parte della commissione VAS e l'espressione di un parere motivato,
- la fase 7, infine prevede l'approvazione dei suddetti documenti da parte degli organi competenti (Giunta e Consiglio Regionale).

Le fasi 1 e 2 sono già state attivate dalla Direzione Piani e Programmi settore primario che, con il decreto n. 09 del 11 luglio 2013, ha adottato il Documento preliminare e il Rapporto preliminare e ha dato avvio alla consultazione del partenariato con competenze in materia ambientale e la Commissione regionale VAS. Il decreto è stato pubblicato sul BUR il 9 agosto 2013 e la consultazione si è conclusa il 9 ottobre 2013.

Raccolte le osservazioni del partenariato ambientale, i documenti sono stati inviati alla Commissione regionale VAS.

In considerazione della multidisciplinarietà dei contenuti del suddetto Programma di Sviluppo rurale, della complessità delle specifiche ed eterogenee tematiche coinvolte e delle relative valutazioni da svolgere, si ritiene necessario, per realizzare efficacemente la Valutazione Ambientale Strategica, l'apporto dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ente strumentale della Regione, che dispone di specifica e consolidata competenza in materia ambientale, e delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che tra le funzioni dell'Agenzia, così come sancite dall'art. 3, comma 2, lett. i) ed m) della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è previsto il supporto tecnico - scientifico alla Regione per elaborare piani, progetti e valutazioni in materia ambientale.

Con nota prot. n. 436880 in data 11 ottobre 2013 della Direzione Piani e Programmi del settore primario, è stata pertanto richiesta all'ARPAV la disponibilità ad eseguire l'incarico e la presentazione di un'offerta tecnico economica per l'esecuzione dello stesso. L'Agenzia, con nota prot. n. 112336 del 28 ottobre 2013 ha confermato la disponibilità a svolgere l'incarico e ha presentato la proposta tecnico economica.

La proposta tecnico-economica indica le attività che saranno eseguite in stretto contatto con la Direzione Piani e Programmi del settore primario e secondo le modalità stabilite nella citata deliberazione n. 791/2009. Per l'esecuzione delle attività suddette, chiede un corrispettivo dell'importo di euro 20.000,00 oltre ad IVA.

Considerato che l'ARPAV in quanto ente strumentale, ai sensi della legge regionale 32/1996 e del proprio statuto, svolge un'attività prevalentemente per conto della Regione Veneto e che la medesima legge regionale 32/1996 configura l'esistenza di un controllo da parte della Regione sull'Agenzia assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo) si propone quindi di procedere all'affidamento dell'incarico all'Agenzia stessa.

L'affidamento dell'incarico avviene quindi ai sensi dell'art. 6, comma 6°, della legge regionale n. 32 del 18 ottobre 1996 (legge istituiva dell'ARPAV), e del regolamento dell'Agenzia, che è stato valutato favorevolmente dalla Giunta Regionale con DGR n. 232 del 10 febbraio 2009. Il citato 6° comma dell'art. 6 prevede, infatti, che l'ARPAV possa stipulare convenzioni o accordi con la Regione e altri soggetti pubblici, per la prestazione di incarichi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma previsti ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo 6. L'attività in oggetto si configura come attività istituzionale di natura non obbligatoria contemplata dal regolamento dell'Agenzia. Inoltre l'art. 27 lettera c) della citata legge regionale 32/1996 prevede, tra i finanziamenti dell'Agenzia, contributi che la Regione può erogare per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

L'attività rientra fra quelle finanziabili dalla Misura 511- Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto, ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, dopo che è stata accolta la modifica del PSR 2007-2013 da parte della Commissione con Decisione 378/2013.

L'attuazione della Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto avviene sulla base dello specifico Piano di attività dell'Assistenza tecnica al PSR 2007-2013, approvato con deliberazione n. 3005 del 21 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, che individua la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, quale Autorità di Gestione, responsabile della sua attuazione e gestione finanziaria. Il Piano di attività descrive gli interventi che si intendono attivare nell'ambito della Misura 511 nel periodo di programmazione 2007-2013, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, che prevedono un'articolazione annuale della fase attuativa, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.

Il Programma Operativo per l'anno 2012 (PO 2012), con riferimento al quadro generale definito dal Piano di attività, è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2347del 20 novembre 2012 e s.m.i.. Il PO 2012 definisce il quadro degli interventi previsti a supporto dell'attuazione del PSR, attraverso la realizzazione di azioni di (1) preparazione e

programmazione, (2) supporto amministrativo e gestionale, (3) sorveglianza, (4) valutazione, (5) informazione e (6) controllo degli interventi finanziati.

Le modalità e le procedure di attuazione (formule e procedure di attuazione, tipologie di intervento, categorie di spese ammissibili, attività di controllo, monitoraggio, ecc.) sono previste e descritte nell'ambito del suddetto Piano di attività, mentre il PO 2012 individua in maniera dettagliata le attività e iniziative da attivare, sulla base delle risorse disponibili per l'annualità 2012. Gli interventi sono finanziati nella misura del 100% della spesa ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 44%. Qualora non diversamente specificato dal PO.2012, gli interventi sono attivati a cura dell'Autorità di Gestione, Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario, che avvia le procedure necessarie nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni attuative generali stabilite dal Piano di attività.

In particolare, l'azione 4 "Valutazione" del PO 2012 prevede che la dotazione dell'azione 4 "Valutazione" attivi le forme di collaborazione ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS).

Alla spesa pubblica si farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, secondo le modalità e le formule stabilite dalla DGR n. 3005/2008 e sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione del Programma Operativo 2012 - Misura 511-Assistenza tecnica al PSR approvato con la DGR n. 2347 del 20 novembre 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito, si conferma che la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale e responsabile dell'attuazione del presente provvedimento, nell'ambito dell'attuazione del Programma operativo 2012 relativo alla Misura 511-Assistenza tecnica al PSR, ha già provveduto all'impegno del corrispondente cofinanziamento regionale sul capitolo 101048 del Bilancio di Previsione 2012 "Attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013", a favore dell'Organismo pagatore regionale AVEPA.

Si precisa che l'attività sarà svolta nel rispetto della convenzione di cui allo schema (**Allegato A**) alla presente deliberazione.

Con DGR n. 410/2013 è stata confermata la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di Gestione regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), che opererà tramite il proprio Dirigente quale responsabile unico del procedimento, incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la proposta di Regolamento COM(2011) 615, presentata dalla Commissione Europea il 6 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sui fondi del Quadro Strategico Comune per il periodo 2014-2020;

VISTA la proposta di Regolamento COM(2011) 627/3, presentata dalla Commissione Europea il 12 ottobre 2011, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito del "pacchetto" di regolamenti che delineano la nuova Politica Agricola Comunitaria 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 25 marzo 2013, che approva lo schema organizzativo per la Programmazione Regionale Unitaria per il periodo 2014-2020;

PRESO ATTO che la DGR n. 410/2013 conferma la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di Gestione regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR);

CONSIDERATO che la proposta di regolamento di cui alla COM (2011) 627/3, all'art. 73, e la proposta di regolamento di cui alla COM (2011) 615, all'art. 48, attribuiscono all'Autorità di Gestione del PSR la competenza relativa alla valutazione ex ante e la VAS;

RILEVATA la necessità di procedere all'elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale per assicurarne un'adozione tempestiva;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale", modificato e integrato dal D. Lgs. 128/2010, che istituisce e disciplina la Valutazione Ambientale Strategica riguardo a piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale è sottoposto a VAS in quanto oggetto di disciplina ai sensi della parte II, art 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla parte II, art. 11, indica l'elaborazione di un Rapporto ambientale e lo svolgimento di consultazioni quali elementi della procedura di VAS, e stabilisce che la VAS ha luogo durante l'elaborazione del programma e si conclude prima dell'approvazione dello stesso;

PRESO ATTO che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla parte II, art. 13, stabilisce che "Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4", che stabilisce indicazioni metodologiche e procedurali;

PRESO ATTO che l'Allegato A della DGR n. 791/2009 stabilisce le procedure di VAS per i piani e i programmi di competenza regionale, prevedendo la predisposizione di un Documento preliminare, che contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il programma e le scelte strategiche pertinenti, e di un Rapporto ambientale preliminare, sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e programmi settore primario n. 09 del 11 luglio 2013 che ha adottato il Documento preliminare e il Rapporto preliminare e ha dato avvio alla consultazione del partenariato con competenze in materia ambientale e la Commissione regionale VAS;

VISTA la Deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 della Giunta regionale, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'approvazione del Piano di attività per l'assistenza tecnica al PSR - Misura 511 e del Programma Operativo 2008-2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2347 del 20 novembre 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa all'approvazione del Programma Operativo 2012 per l'Assistenza tecnica al PSR - Misura 511;

CONFERMATO che per quanto riguarda la spesa connessa con l'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Progetto, si farà fronte attraverso le risorse assegnate alla Misura 511 - Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, secondo le modalità e le formule stabilite dalla DGR n. 3005/2008 e sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione del Programma operativo 2012 - Misura 511-Assistenza tecnica al PSR approvato con la DGR n. 1355/2011 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di ARPAV;

VISTE le note prot. n. 436880 in data 11 ottobre 2013 della Direzione Piani e Programmi del settore primario, con la quale è stata richiesta all'ARPAV la disponibilità ad eseguire l'incarico e la presentazione di un'offerta tecnico economica per l'esecuzione dello stesso, e la nota prot.n. 112336 del 28 ottobre 2013 di ARPAV con cui conferma la disponibilità ad eseguire l'incarico e trasmette la proposta tecnico operativa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, in attuazione della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, il progetto di incarico all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di provvedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma di Sviluppo rurale 2014 - 2020 dalla fase 2 prevista dalla DGR n. 791/2009;

3. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e ARPAV in **Allegato A** del presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di corrispondere all'ARPAV la somma di euro 20.000,00 oltre IVA per le attività da liquidarsi secondo le modalità previste nella convenzione;

5. di incaricare il Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore primario, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di tutti i necessari provvedimenti attuativi del presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione di cui allo schema (**Allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2113 del 19 novembre 2013 pag. 1/6

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE VENETO E ARPAV PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020.

TRA

la **Regione Veneto**, che in seguito sarà chiamata per brevità "**Regione**", C.F. 80007580279, rappresentata dal dott._____, Dirigente *pro tempore* della Direzione Regionale Piani e Programmi Settore Primario, domiciliato per la sua carica presso la sede in Dorsoduro 3494/A - Venezia, che interviene nel presente atto, giusta Deliberazione n._____ del _____

E

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, che in seguito sarà chiamata per brevità "**ARPAV**", C.F. 92111430283, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, dott. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale in via Matteotti, 27 – Padova, che interviene nel presente atto giusta DCRV n. ___ del _____

di seguito congiuntamente definite "**Le Parti**",

PREMESSO CHE

- in vista della nuova programmazione comunitaria 2014 – 2020, è stata avviata la redazione del Programma di Sviluppo rurale 2014 – 2020 ed è necessario procedere, parallelamente alla stesura del Programma, all'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine di valutare gli impatti che il programma stesso potrebbe produrre sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale (TUA) e della DGR n. 791 del 31 marzo 2009;
- si ritiene necessario, a tal fine, l'apporto di ARPAV, che dispone di specifica e consolidata competenza in materia ambientale e delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico;
- ARPAV, in quanto ente strumentale della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale istitutiva n. 32/1996 e s.m.i. e del proprio regolamento, svolge attività prevalentemente per conto della Regione del Veneto;
- tra le funzioni dell'Agenzia, così come sancite dall'art. 3, co. 2, lett. i) ed m) della L. R. n. 32/1996 e s.m.i., è previsto il supporto tecnico - scientifico alla Regione per elaborare piani, progetti e valutazioni in materia ambientale;
- l'art. 6, co. 6 della legge istitutiva prevede che ARPAV possa stipulare convenzioni o accordi con la Regione e altri soggetti pubblici, per la prestazione di incarichi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma previsti ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo 6;
- l'attività oggetto della presente convenzione si configura come attività istituzionale di natura non obbligatoria contemplata dal Regolamento dell'Agenzia.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

Oggetto della presente convenzione è il supporto tecnico – scientifico di ARPAV alla Regione, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma di Sviluppo rurale 2014 – 2020 dalla fase 2 prevista dalla DGR n. 791/2009.

Articolo 2 – Obbligazioni delle Parti

2.1 ARPAV si impegna a produrre i documenti necessari al completamento della procedura di VAS del PSR 2014 – 2020, nel rispetto dei contenuti indicati nell'allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 (TUA), nonché delle procedure individuate nell'allegato A) della DGR n. 791 del 31 marzo 2009.

2.2 ARPAV si impegna, in stretto contatto con la Direzione Piani e Programmi Settore Primario e secondo le indicazioni da essa fornite e riassunte nello schema allegato al presente accordo, parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All. 1), a:

a) svolgere le azioni preparatorie, conoscitive e di coordinamento, consistenti in:
   - analisi dei documenti preliminari prodotti dalla Regione con presa visione degli obiettivi generali che si intendono perseguire e le scelte strategiche pertinenti al Programma stesso;
   - analisi dei documenti normativi e di pianificazione e programmazione necessari allo svolgimento dei lavori (es. Piani e programmi nazionali e regionali per l'analisi di coerenza; normativa europea di disciplina e attuazione del FEASR);
   - analisi dei documenti di lavoro che accompagnano l'elaborazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e utili alla stesura del rapporto ambientale (es. documenti di analisi, elaborazioni del valutatore ex ante, osservazioni del partenariato FEASR);
   - gestione dei rapporti con la Commissione regionale VAS;
   - coordinamento, per quanto necessario o opportuno, con i soggetti incaricati per la VIncA e per la Valutazione ex ante;
b) fornire supporto decisionale ed provvedere alla elaborazione e stesura del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica attraverso l'analisi della bozza di Proposta di Programma prodotta dalla Regione con analisi degli obiettivi generali e specifici e delle azioni previste per l'attuazione del Programma stesso e il recepimento delle osservazioni dei soggetti competenti e della Commissione VAS;
c) fornire supporto tecnico-scientifico alla struttura regionale di riferimento nelle fasi di consultazione/partecipazione e adozione, fino al completamento del procedimento di approvazione del Programma da parte della Commissione Europea, e provvedere a:
   1. formulazione delle risposte a quesiti/osservazioni pervenute;
   2. revisione, se necessaria, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;
   3. stesura della Dichiarazione di sintesi.

2.3 La Regione si impegna a corrispondere ad ARPAV l'importo stabilito con le modalità e i termini di cui al successivo art. 4.

La Regione, inoltre, tramite la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, esegue il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 3 – Decorrenza e durata. Recesso

3.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione fino il 31/12/2014. ARPAV si impegna altresì a garantire la propria collaborazione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione, fino all'approvazione definitiva del Programma da parte della Commissione Europea.

3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso scritto di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al corrispettivo per le attività espletate sino alla data in cui il recesso produce effetto.

3.3 Le Parti potranno concordare una proroga formale dei termini sulla base delle esigenze che potranno emergere in fase di redazione del Programma stesso.

Articolo 4 – Compenso

4.1 Per le attività oggetto della presente convenzione la Regione corrisponderà ad ARPAV, a fronte del perfetto adempimento delle obbligazioni, l'importo di euro 20.000,00 (IVA esclusa).

4.2 Il corrispettivo sarà liquidato come segue:

- 70%, a titolo di acconto, dopo la consegna della Proposta di Rapporto Ambientale e di Sintesi non tecnica del Rapporto stesso entro il 31/12/2013;
- 30%, a saldo entro il 31/01/2015, e comunque dopo la decisione della Commissione Europea di approvazione del PSR Veneto 2014-2020.

4.3 Il contributo di cui al punto 4.1 sarà liquidato previa presentazione di apposita domanda di pagamento dopo la consegna della documentazione richiesta, in base alle procedure definite dalla DGR n. 3005 del 21.10.2008 e s.m.i., attraverso l'organismo pagatore regionale AVEPA.
4.4 La liquidazione del contributo viene effettuata da AVEPA, a seguito degli esiti dell'istruttoria amministrativa e contabile delle domande di pagamento e dell'allegata documentazione trasmessa da parte della Regione del Veneto-Direzione regionale Piani e programmi settore primario, Autorità di gestione del PSR.

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

ARPAV assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 6 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale:

- ARPAV: Dirigente del Servizio Coordinamento Osservatori regionali e Segreterie Tecniche;
- Regione: Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario.

Articolo 7 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m. i., a cura e spese a carico del richiedente ed è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico delle Parti.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

7.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
7.2 La Regione nomina ARPAV, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i.. A tal fine ARPAV dovrà comunicare alla Regione i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

Articolo 9 – Riservatezza

8.1 Tutta la documentazione e le informazioni di cui ARPAV verrà in possesso, durante l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, dovranno essere considerate riservate.
8.2 È fatto divieto ad ARPAV di utilizzare e di trasferire ad altri in qualsiasi formato, o di pubblicizzare, la documentazione e le informazioni sopracitate e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti o espressa autorizzazione di parziale o totale pubblicazione da parte della Regione.
8.3 ARPAV si impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 10 – Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, non risolvibili mediante accordo bonario, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia, Padova, lì _____

Per la Regione del Veneto	**Per ARPAV**
Il Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario	Il Direttore Generale
_____	_____

ALLEGATOA alla Dgr n. 2113 del 19 novembre 2013

Allegato 1

Valutazione ambientale strategica (VAS)
del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020

Competenze e tempistica

FASI previste dalla DGRV 791 del 31 marzo 2009	Documento/Azione	Competenza		Scadenze
		Regione	ARPAV	
Fase 2 Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS	Attivazione e gestione dei rapporti con la Commissione regionale VAS, e con i soggetti competenti in materia ambientale. Ricezione delle osservazioni dei soggetti competenti e formulazione di controdeduzioni			
	Supporto tecnico scientifico ai fini della la conclusione della Fase 2 ai sensi della DGRV 791/2009			Secondo le scadenze decise dal g.d.l.
Fase 3 Elaborazione della proposta di Piano e della proposta di Rapporto Ambientale	**Proposta di Programma**		(*)	
	Proposta di Rapporto Ambientale	(**)		Entro 20 giorni lavorativi dalla consegna della Proposta di Programma e dei documenti di lavoro eventualmente necessari; in ogni caso entro le scadenze per l'invio alla Giunta Regionale
	Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale			
Fase 4 Adozione	**Adempimenti per l'adozione del programma**			
Fase 5 Consultazione e partecipazione	**Attivazione e gestione di tutte le attività di consultazione e degli adempimenti amministrativi connessi**			
Fase 6 Parere motivato	**Attività amministrativa** relativa a osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e altri soggetti interessati comprensiva della catalogazione e della valutazione			
	Supporto tecnico scientifico per la formulazione delle risposte sui temi ambientali			Secondo le scadenze decise dal g.d.l.
	Revisione (eventuale) del programma			
	Revisione (eventuale) della documentazione di VAS			Entro 20 giorni lavorativi dalla consegna in versione

ALLEGATOA alla Dgr n. 2113 del 19 novembre 2013

FASI previste dalla DGRV 791 del 31 marzo 2009	Documento/Azione	Competenza		Scadenze
		Regione	ARPAV	
	Dichiarazione di sintesi			definitiva della Programma aggiornato a seguito del parere motivato; in ogni caso entro le scadenze per l'invio alla Commissione Europea
Fase 7 Approvazione	**Adempimenti amministrativi connessi**			
Fase 8	**Attività di collaborazione fino all'approvazione definitiva del Programma**			Secondo le scadenze decise dal g.d.l.

(*) ARPAV procede con le analisi e le elaborazioni possibili secondo le fasi di programmazione e i documenti di lavoro disponibili.
(**) Regione supporta ARPAV con gli elementi in suo possesso per la predisposizione della Proposta di Rapporto ambientale.

(Codice interno: 262308)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2115 del 19 novembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR n. 3005/2008 e DGR n. 2347/2012 Misura 511- Assistenza tecnica. Approvazione del Programma Operativo 2013 e approvazione modifiche al Programma Operativo 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda l'approvazione del Programma Operativo per l'anno 2013 e l'approvazione delle modifiche al Programma Operativo per l'anno 2012 relativi agli interventi di assistenza tecnica a supporto della gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 12/03/2013 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Approvazione delle modifiche proposte con Deliberazioni dell'11 settembre 2012, n. 91/CR e del 25 settembre 2012, n. 99", con la quale è stata approvata l'attuale versione del Programma in virtù della Decisione di esecuzione C(2013) 378 del 25/01/2013 della Commissione europea e della nota Ares (2013) 170172 del 11/02/2013 dei Servizi della Commissione stessa.

Con una dotazione di fondi pubblici per il periodo 2007-2013, aumentata dagli originari 915 milioni di euro agli attuali 1.042 milioni di euro, il PSR rappresenta uno dei principali strumenti per il finanziamento della politica agricola comunitaria nell'ambito del territorio regionale.

La complessità e l'importanza del programma per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto comportano la necessità di implementare un'efficiente sistema di preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli interventi previsti dal programma stesso.

Tali attività, esplicitamente previste dalla Misura 511- Assistenza tecnica, sono finanziabili dal FEASR in base all'articolo 66 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad un massimo corrispondente al 4% dell'importo totale del programma.

In ottemperanza alla normativa comunitaria, anche il PSR del Veneto prevede l'attivazione della Misura 511-Assistenza tecnica, con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione dello sviluppo rurale, sia a livello regionale che locale, di semplificare l'azione amministrativa, di sostenere le dinamiche del partenariato e di promuovere un'adeguata informazione, di migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi e di determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione.

L'attuazione della misura avviene sulla base dello specifico Piano di attività dell'assistenza tecnica al PSR (Misura 511) approvato con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, in capo alla Direzione Piani e Programmi Settore Primario, quale Autorità di Gestione, che ne è responsabile anche in termini di successiva realizzazione e gestione finanziaria.

Il Piano di attivitàdescrive gli interventi che si intendono attivare nell'ambito della Misura 511 nel periodo di programmazione 2007-2013, nonché i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, che prevedono un'articolazione annuale della fase attuativa, sviluppata attraverso appositi Programmi operativiapprovati dalla Giunta regionale.

In particolare, il Piano di attività si articola nelle azioni prioritarie individuate dal PSR:

1. Preparazione e programmazione;
2. Supporto amministrativo e gestionale;
3. Sorveglianza;
4. Valutazione;
5. Informazione;
6. Controllo degli interventi del Programma.

Il quadro di riferimento entro il quale si collocano ed interagiscono questi ambiti operativi ai fini del PSR risulta composto non solo dagli specifici richiami alle norme comunitarie, per quanto riguarda i principali obblighi e compiti assegnati all'Autorità di gestione, ma anche da una serie di riferimenti operativi già definiti dalla Regione per migliorare l'efficacia e l'efficienza del Programma.

Nell'ambito del Piano di attività sono definite, in particolare, anche le modalità e le procedure per l'attivazione dei flussi finanziari e delle linee di spesa a sostegno degli interventi programmati per l'assistenza tecnica al PSR, anche con riferimento ai conseguenti rapporti funzionali ed operativi tra le diverse strutture ed enti interessati, in relazione ai compiti specifici ed ai livelli di competenza assunti da ciascuno.

In generale, le spese sostenute per l'assistenza tecnica possono essere sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi, acquisizione personale a tempo determinato) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software), nei limiti di quanto definito nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 e s.m.i.

La selezione dei fornitori avviene nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza e delle norme nazionali e regionali in materia di acquisizione di beni e servizi. In particolare, per quanto concerne l'acquisizione di servizi e forniture, si procederà nel rispetto delle norme recate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e relative norme applicative.

Gli interventi di assistenza tecnica sono finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 44%. Si evidenzia che la Commissione Europea, con nota AGRI D/18338 del 24/07/2008, ha precisato che l'IVA sui pagamenti da corrispondere ai fornitori di beni e servizi è ritenuta una spesa non ammissibile al contributo comunitario del FEASR, fatte salve le spese di trascinamento relative al precedente periodo di programmazione e sostenute nel periodo di transizione 2007-2008. Di conseguenza, tali spese vengono poste a carico dell'Amministrazione regionale che potrà farvi fronte attraverso le disponibilità recate dai capitoli destinati all'assistenza tecnica, in particolare dal capitolo 101048 "Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013.

Il primo Programma operativo relativo alla Misura 511 è stato approvato contestualmente al Piano di attività e riguarda il periodo 2008-2009 (DGR n. 3005/2008 e successive modifiche ed integrazioni), previa consultazione del gruppo di lavoro relativo al Piano di Comunicazione istituito con deliberazione del 6 maggio 2008, n. 898 e attivato con decreto n. 12 del 23 settembre 2008 del dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario. Con DGR 15 marzo 2010 n. 746, DGR 3 agosto 2011 n. 1355 e DGR n. 2347 del 20/11/2012, sono stati invece approvati il secondo, il terzo ed il quarto programma operativo riguardante le annualità 2010, 2011 e 2012.

Il Programma Operativo 2013 per l'attività di Assistenza Tecnica (Misura 511) al PSR, è dettagliato compiutamente nell'**Allegato A** al presente provvedimento**,** in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni operative del Piano di Attività approvato con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e s.m.i.

In considerazione delle modifiche normative e procedurali (aumento dell'IVA, ritardi nell'approvazione dei regolamenti comunitari sulla nuova programmazione rurale 2014-2020, modifiche al circuito finanziario Regione-Avepa, ecc.), si ritiene di focalizzare il Programma Operativo 2013 esclusivamente sull'azione 1 Preparazione e programmazione, rinviando a successivo provvedimento la definizione degli interventi relativi alle rimanenti azioni di assistenza tecnica. Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, con riferimento alle diverse fasi ed attività previste, si stima necessario acquisire n. 12 operatori da impiegare presso le diverse strutture regionali direttamente coinvolte nell'attuazione del PSR. Trattandosi di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione regionale potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

L'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione del Veneto derivanti dal suddetto Programma Operativo 2013 è determinato in euro 700.000,00, a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101048 del bilancio 2013 "Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013". Si propone di demandare alla Direzione Risorse Umane la

determinazione ed il successivo impegno della spesa, conseguente al fabbisogno di risorse umane da acquisire ed alla durata dei relativi contratti da attivare.

Per quanto riguarda il Programma Operativo 2012, a seguito di una serie di modifiche normative e procedurali (aumento dell'IVA, ritardi nell'approvazione dei regolamenti comunitari sulla nuova programmazione rurale 2014-2020, modifiche al circuito finanziario Regione-Avepa, ecc.), al fine di ottimizzare la spesa e nel limite di quanto già stanziato con la DGR n. 2472/2012, per alcune azioni ed interventi del PO 2012 si reputa necessario provvedere ad una rimodulazione della spesa che viene illustrata nell'**Allegato B** al presente provvedimento.

La Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di gestione del PSR 2007-2013, in quanto tale responsabile del Programma Operativo di cui sopra, è incaricata alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali varianti al Programma Operativo 2013 e gli ulteriori atti volti al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;

- VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 12/03/2013, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

- VISTA la Deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'approvazione del Piano di attività per l'assistenza tecnica al PSR - Misura 511 e del Programma Operativo 2008-09;

- VISTA la Deliberazione 15 marzo 2010, n. 746 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'approvazione del Programma Operativo 2010 per l'assistenza tecnica al PSR - Misura 511;

- VISTA la Deliberazione 3 agosto 2011, n. 1355 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'approvazione del Programma Operativo 2011 per l'assistenza tecnica al PSR - Misura 511;

- VISTA la Deliberazione 20 novembre 2012, n. 2347, relativa all'approvazione del Programma Operativo 2012 per l'assistenza tecnica al PSR - Misura 511;

- VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

- VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e relative norme applicative;

- VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 e s.m.i.;

- VISTA la nota AGRI D/18338 del 24/07/2008, con la quale la Commissione Europea ha comunicato che l'IVA sui pagamenti da corrispondere ai fornitori di beni e servizi è ritenuta una spesa non ammissibile al contributo comunitario del FEASR;

- CONSIDERATO che il Piano di attività per l'assistenza tecnica al PSR approvato con DGR n. 3005/2008 definisce il quadro delle Azioni e degli interventi attivabili, le formule e le procedure per la relativa attuazione, anche ai fini di garantire il regolare flusso amministrativo, finanziario e contabile delle spese connesse con i suddetti interventi, che vengono programmati e realizzati, a partire dal 2010, sulla base di apposito Programma Operativo annuale;

- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 36 comma 2, che consente alle pubbliche amministrazioni per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

- RAVVISATA la necessità di approvare il Programma Operativo 2013 della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013;

- RAVVISATA la necessità di approvare alcune modifiche al Programma Operativo 2012 della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, di cui alla DGR n. 2347/2012;

- PRESO ATTO che i beneficiari della Misura 511 - Assistenza tecnica del PSR 2007-2013 sono, ai sensi dei regolamenti comunitari, i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure comunitarie, nazionali e regionali;

- RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare l'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, che definisce il Programma Operativo 2013 per l'attività di Assistenza Tecnica (Misura 511) al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, redatto sulla base del Piano di Attività approvato con DGR 21 ottobre 2008, n. 3005 e s.m.i.;

2. di approvare l'**Allegato B,** parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce il Programma Operativo 2012 per l'attività di Assistenza Tecnica (Misura 511) al Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, approvato con DGR n. 2347/2012;

3. di determinare in euro 700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a supporto del Programma Operativo 2013 di cui al precedente punto 1), a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101048 del bilancio 2013 "Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013". Il Dirigente della Direzione Risorse Umane è autorizzato all'assunzione della spesa, conseguente al fabbisogno di risorse umane da acquisire ed alla durata

dei relativi contratti da attivare.

4. di incaricare la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di gestione del PSR 2007-2013, e in quanto tale responsabile del Programma Operativo di cui al precedente punto 1, alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali varianti al Programma Operativo 2013 e gli ulteriori atti volti al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa;

5. di dare atto che la spesa di cui all'**Allegato A** non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 19 novembre 2013 pag. 1/5

FEASR

REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REG. CE n. 1698/2005
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007 - 2013

ASSISTENZA TECNICA – MISURA 511

PROGRAMMA OPERATIVO 2013

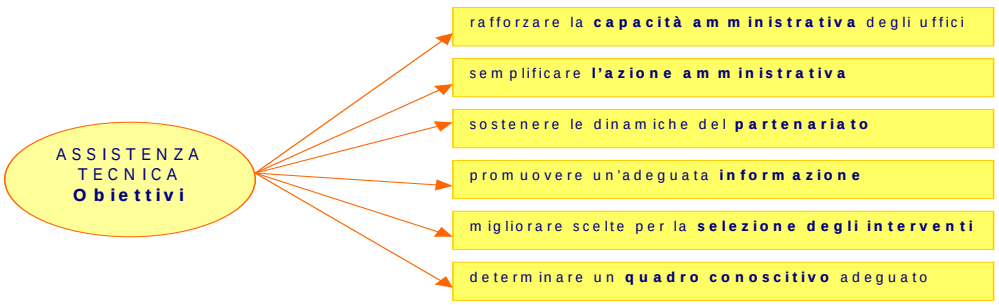
IL VENETO PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 19 novembre 2013	pag. 2/5

1. PREMESSA

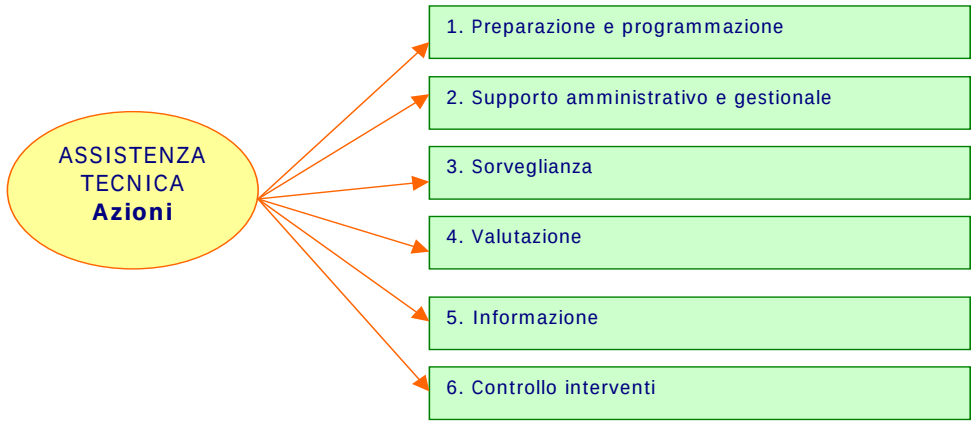
Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.
Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 – 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale del n. 314 del 12/03/2013, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento, all'art. 66, comma 2, il PSR prevede uno specifico piano di interventi di assistenza tecnica, con l'obiettivo di favorire e supportare la corretta attuazione del Programma, attraverso la realizzazione di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi finanziati .
A tale scopo, il piano finanziario del PSR prevede, anche a livello di ripartizione indicativa per Misura, l'attivazione della *Misura 511-Assistenza tecnica*, supportata dall'assegnazione di specifiche risorse, entro il limite massimo stabilito dal Regolamento del 4% della dotazione complessiva del Programma.
Anche in relazione al quadro complessivo delle iniziative informative obbligatorie, o comunque funzionali alla corretta attuazione del Programma, nell'ambito del capitolo 14 del PSR vengono individuati una serie di *obiettivi* (*Figura 1*) considerati prioritari e conseguentemente definito il quadro operativo della Misura 511, a sostegno dell'assistenza tecnica al PSR, che prefigura gli ambiti di attività ovvero le *Azioni* che dovranno essere realizzate nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, assicurando in ogni caso le necessarie connessioni e relazioni con le iniziative ed il sistema della Rete Rurale Nazionale.
L'Autorità di Gestione è il soggetto responsabile della predisposizione e dell'attuazione degli interventi di assistenza tecnica, anche sotto il profilo della programmazione e della gestione finanziaria.
Il conseguente *Piano di attività*, che descrive gli interventi che si intendono attivare nell'ambito della Misura 511 nel periodo di programmazione 2007-2013, nonché i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo un'articolazione annuale dell'attività attraverso appositi *Programmi operativi* approvati dalla Giunta regionale.

FIGURA 1



Il Piano di attività provvede a declinare, in sede di attuazione ed anche ai fini amministrativi e procedurali, le "*Azioni*" di assistenza tecnica (*Figura 2*), alle quali viene finalizzata la Misura 511 e l'impiego delle relative risorse, sulla base dei sei ambiti operativi in cui si articolano le principali attività di assistenza tecnica previste dal PSR.

FIGURA 2



La formula attuativa proposta risulta del tutto rispondente alle principali esigenze operative evidenziate dal Regolamento, ai fini della corretta attuazione del PSR, anche con riferimento alle diverse funzioni e compiti richiamati, rendendo particolarmente evidente ed immediata la correlazione tra attività ed obiettivi perseguiti.
Il Piano di attività definisce inoltre il quadro dei conseguenti *interventi* attivabili e delle correlate tipologie di *spesa*, provvedendo a sviluppare la relativa codifica e descrizione, allo scopo di determinare un riferimento puntuale e preciso per le iniziative che risulteranno effettivamente programmate e realizzate mediante i Programmi Operativi.
In particolare, gli *interventi* previsti nell'ambito delle suddette Azioni vengono ricondotti alle seguenti tipologie:

TAB. 1 – Interventi di assistenza tecnica

Codice	Tipologie di intervento
01	acquisizione di personale a tempo determinato
02	affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
03	acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione
04	produzione e diffusione di documentazione e informazioni
05	formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
06	realizzazione di analisi, studi e ricerche
07	organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri, riunioni, seminari

Le *spese* connesse con l'attuazione di tali interventi risultano piuttosto variegate e composite, potendo riguardare, in generale, diverse tipologie di costi, sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e consulenze) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software, spese per acquisizione di

personale a tempo determinato). Ai fini attuativi, allo scopo di assicurare un riferimento rispondente ed univoco per la relativa definizione e codifica, viene stabilito di recepire la classificazione delle categorie di spesa eleggibili prevista a livello nazionale dal documento MiPAAF "*Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi*", secondo la versione aggiornata e vigente, tenendo conto anche degli eventuali ulteriori adeguamenti previsti in ambito nazionale, ad integrazione dell'elenco riportato dal Piano di attività.

Il primo Programma operativo, relativo al periodo 2008-2009, è stato approvato contestualmente al Piano di attività con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 della Giunta regionale, e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazioni n 746 del 15 marzo 2010, n. 1355 del 3 agosto 2011 e n. 2347 del 20 novembre 2012, la Giunta regionale ha approvato i Programmi operativi relativi al 2010, 2011 e 2012.
Con il presente documento viene definito il *Programma Operativo 2013*, sulla base del medesimo schema attuativo articolato in azioni ed interventi.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione (categorie di spese ammissibili, formule e procedure di attuazione, attività di controllo, monitoraggio, ecc.), si rinvia a quanto già disposto nell'ambito del Piano di attività.
Gli interventi sono finanziati nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 44%.

2. PROGRAMMA OPERATIVO 2013

Con riferimento al quadro generale definito dal *Piano di attività* per l'assistenza tecnica, per quanto riguarda le Azioni e gli interventi programmati, le categorie delle spese ammissibili e le procedure attuative, e tenuto conto dei tempi effettivi di esecuzione e delle principali priorità rilevate, si provvede ad individuare e descrivere, attraverso il presente *Programma Operativo* (*PO*), i principali interventi previsti per l'anno 2013.
Gli interventi, sono attivati a cura dell'Autorità di Gestione-Direzione Piani e Programmi Settore Primario, che avvia le procedure per la selezione dei fornitori ed i conseguenti affidamenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni attuative generali stabilite al paragrafo *5. Formule e procedure di attuazione* del Piano di attività.

Azione 1 - Preparazione e programmazione

01 - Acquisizione di personale a tempo determinato

01.1 - Acquisizione di personale a tempo determinato

Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, in particolare nell'ambito dell'Autorità di Gestione e delle altre strutture regionali direttamente coinvolte nell'attuazione del PSR, con riferimento alle diverse fasi ed attività previste, viene attivata l'acquisizione di un adeguato numero di operatori da impiegare nell'ambito dell'Azione 1 e delle altre Azioni di assistenza tecnica [1].

Trattandosi di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione regionale potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

[1] La spesa relativa a questo intervento viene necessariamente attribuita, in fase di preventivo, all'Azione 1, mentre potrà essere valutata, in fase di attuazione, anche ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione, secondo opportune ripartizioni del costo a livello di singola Azione interessata.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2115 del 19 novembre 2013	pag. 5/5

In particolare, si stimano necessarie n. 12 figure professionali da acquisire mediante procedure di selezione pubblica attraverso contratti di lavoro a tempo determinato ed a progetto.

Gli operatori acquisiti saranno incaricati dello svolgimento delle funzioni ed attività relative al PSR, presso l'Autorità di Gestione e le seguenti strutture direttamente coinvolte nella gestione del programma:

- Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari
- Direzione Agroambiente
- UP Foreste e Parchi
- UC Sistema Informativo Settore Primario e controlli
- Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

L'importo della spesa prevista viene valutato in funzione del numero degli operatori, della durata prevista dei contratti a tempo determinato e a progetto che verranno attivati e dei relativi profili professionali, per un totale complessivo di circa 700.000,00 euro (di cui 117.600,00 di quota di cofinanziamento regionale), con possibilità di eventuale successivo rinnovo.

In funzione delle effettive esigenze operative ed in relazione alle reali opportunità e possibilità di ricorso allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato, l'acquisizione di risorse umane potrà essere perseguita peraltro anche attraverso ulteriori formule attivabili dall'amministrazione, secondo le procedure previste dal Piano di attività ed nel rispetto delle norme vigenti in materia.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2115 del 19 novembre 2013

FEASR

REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REG. CE n. 1698/2005
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007 - 2013

ASSISTENZA TECNICA – MISURA 511

PROGRAMMA OPERATIVO 2012

ALLEGATOB alla Dgr n. 2115 del 19 novembre 2013	pag. 2/11

1. PREMESSA

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 – 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012 n. 1699, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento, all'art. 66, comma 2, il PSR prevede uno specifico piano di interventi di assistenza tecnica, con l'obiettivo di favorire e supportare la corretta attuazione del Programma, attraverso la realizzazione di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi finanziati .

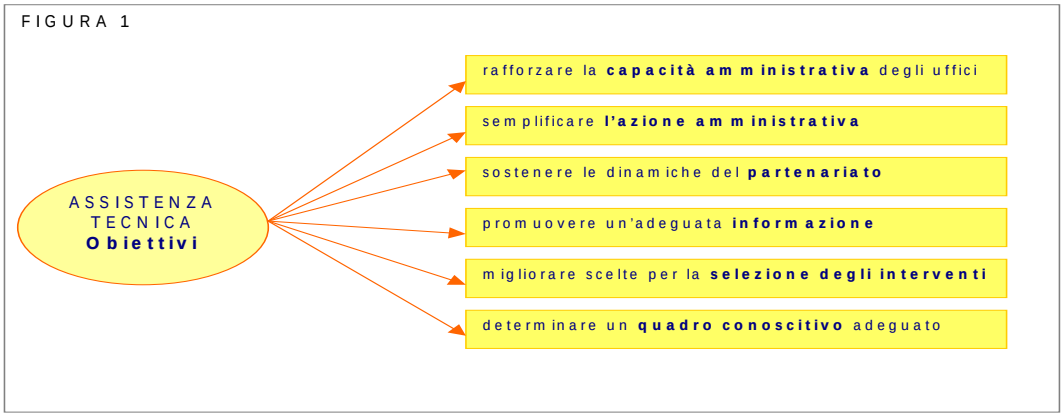
A tale scopo, il piano finanziario del PSR prevede, anche a livello di ripartizione indicativa per Misura, l'attivazione della *Misura 511-Assistenza tecnica*, supportata dall'assegnazione di specifiche risorse, entro il limite massimo stabilito dal Regolamento del 4% della dotazione complessiva del Programma.

Anche in relazione al quadro complessivo delle iniziative informative obbligatorie, o comunque funzionali alla corretta attuazione del Programma, nell'ambito del capitolo 14 del PSR vengono individuati una serie di *obiettivi* (*Figura 1*) considerati prioritari e conseguentemente definito il quadro operativo della Misura 511, a sostegno dell'assistenza tecnica al PSR, che prefigura gli ambiti di attività ovvero le *Azioni* che dovranno essere realizzate nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, assicurando in ogni caso le necessarie connessioni e relazioni con le iniziative ed il sistema della Rete Rurale Nazionale.

L'Autorità di Gestione è il soggetto responsabile della predisposizione e dell'attuazione degli interventi di assistenza tecnica, anche sotto il profilo della programmazione e della gestione finanziaria.

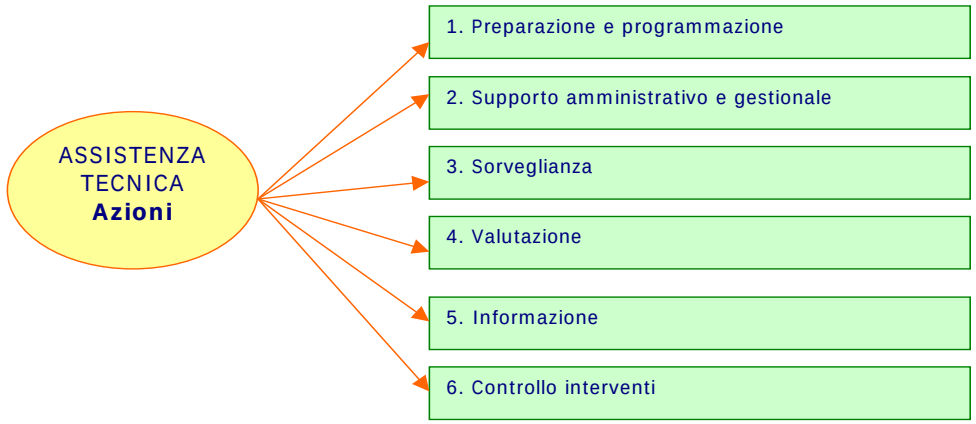
Il conseguente *Piano di attività*, che descrive gli interventi che si intendono attivare nell'ambito della Misura 511 nel periodo di programmazione 2007-2013, nonché i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR 21 ottobre 2008, n. 3005 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo un'articolazione annuale dell'attività attraverso appositi *Programmi operativi* approvati dalla Giunta regionale.

FIGURA 1



Il Piano di attività provvede a declinare, in sede di attuazione ed anche ai fini amministrativi e procedurali, le "*Azioni*" di assistenza tecnica (*Figura 2*), alle quali viene finalizzata la Misura 511 e l'impiego delle relative risorse, sulla base dei sei ambiti operativi in cui si articolano le principali attività di assistenza tecnica previste dal PSR.

FIGURA 2



La formula attuativa proposta risulta del tutto rispondente alle principali esigenze operative evidenziate dal Regolamento, ai fini della corretta attuazione del PSR, anche con riferimento alle diverse funzioni e compiti richiamati, rendendo particolarmente evidente ed immediata la correlazione tra attività ed obiettivi perseguiti.
Il Piano di attività definisce inoltre il quadro dei conseguenti *interventi* attivabili e delle correlate tipologie di *spesa*, provvedendo a sviluppare la relativa codifica e descrizione, allo scopo di determinare un riferimento puntuale e preciso per le iniziative che risulteranno effettivamente programmate e realizzate mediante i Programmi Operativi.
In particolare, gli *interventi* previsti nell'ambito delle suddette Azioni vengono ricondotti alle seguenti tipologie:

TAB. 1 – Interventi di assistenza tecnica

Codice	Tipologie di intervento
01	acquisizione di personale a tempo determinato
02	affidamento di incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati
03	acquisto di materiali, attrezzature e strumentazione
04	produzione e diffusione di documentazione e informazioni
05	formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti
06	realizzazione di analisi, studi e ricerche
07	organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri, riunioni, seminari

Le *spese* connesse con l'attuazione di tali interventi risultano piuttosto variegate e composite, potendo riguardare, in generale, diverse tipologie di costi, sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e consulenze) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software, spese per acquisizione di

personale a tempo determinato). Ai fini attuativi, allo scopo di assicurare un riferimento rispondente ed univoco per la relativa definizione e codifica, viene stabilito di recepire la classificazione delle categorie di spesa eleggibili prevista a livello nazionale dal documento MiPAAF "*Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi*", secondo la versione aggiornata e vigente, tenendo conto anche degli eventuali ulteriori adeguamenti previsti in ambito nazionale [1], ad integrazione dell'elenco riportato dal Piano di attività.

Il primo Programma operativo, relativo al periodo 2008-2009, è stato approvato contestualmente al Piano di attività con deliberazione 21 ottobre 2008, n. 3005 della Giunta regionale, e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazioni n 746 del 15 marzo 2010 e n. 1355 del 3 agosto 2011 e s.m.i, la Giunta regionale ha approvato i Programmi operativi relativi al 2010 e al 2011.
Con il presente documento viene definito il *Programma Operativo 2012*, sulla base del medesimo schema attuativo articolato in azioni ed interventi.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione (categorie di spese ammissibili, formule e procedure di attuazione, attività di controllo, monitoraggio, ecc.), si rinvia a quanto già disposto nell'ambito del Piano di attività.
Gli interventi sono finanziati nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 44%.

2. PROGRAMMA OPERATIVO 2012

Con riferimento al quadro generale definito dal *Piano di attività* per l'assistenza tecnica, per quanto riguarda le Azioni e gli interventi programmati, le categorie delle spese ammissibili e le procedure attuative, e tenuto conto dei tempi affettivi di esecuzione e delle principali priorità rilevate, si provvede ad individuare e descrivere, attraverso il presente *Programma Operativo* (*PO*), i principali interventi previsti per l'anno 2012 articolati in funzione di ciascuna Azione.
Il piano finanziario indicativo viene riassunto, sempre per Azione, nella *Tabella 2*. Sulla base della dotazione del cofinanziamento regionale stanziato e disponibile sul capitolo di spesa n. 101048 del bilancio regionale 2012 "Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2007-2013", quantificato in euro 556.504,23 il conseguente importo di spesa complessivo a supporto del presente PO viene stimato indicativamente pari a 1.857.627,43 euro. Tale importo di spesa è stato stimato tenendo conto della quota relativa al pagamento dell'IVA, che risulta essere una spesa non ammissibile al cofinanziamento del FEASR e quindi a totale carico della Regione del Veneto, e della quota di cofinanziamento regionale calcolata sull'imponibile, pari al 16,8%. In relazione alla configurazione delle spese effettivamente sostenute ed alla reale incidenza della quota relativa all'IVA, l'importo di spesa complessivo potrà quindi subire eventuali parziali variazioni, fermo restando la dotazione originaria del cofinanziamento regionale.
Gli interventi, qualora non diversamente specificato dal PO, sono attivati a cura dell'Autorità di Gestione-Direzione Piani e Programmi Settore Primario, che avvia le procedure per la selezione dei fornitori ed i conseguenti affidamenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni attuative generali stabilite al paragrafo *5. Formule e procedure di attuazione* del Piano di attività.

Azione 1 - Preparazione e programmazione

01 - Acquisizione di personale a tempo determinato

01.1 - Acquisizione di personale a tempo determinato

[1] Ultima versione approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010, rispetto alla quale è in corso una ulteriore fase di aggiornamento.

Sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, in particolare nell'ambito dell'Autorità di Gestione e delle altre strutture regionali direttamente coinvolte nell'attuazione del PSR, con riferimento alle diverse fasi ed attività previste, è stata attivata a partire dal 2008 l'acquisizione di un adeguato numero di operatori da impiegare nell'ambito dell'Azione 1 e delle altre Azioni di assistenza tecnica [2].
Per assicurare la necessaria continuità alle attività in atto, anche in considerazione ed in coerenza con le previsioni operate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 1 marzo 2011, viene prevista, in particolare, l'acquisizione di n. 14 figure professionali attraverso la formula della somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Gli operatori acquisiti saranno incaricati dello svolgimento delle funzioni ed attività relative al PSR, presso l'Autorità di Gestione e le seguenti strutture direttamente coinvolte nella gestione del programma:

- Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari
- Direzione Agroambiente
- UP Foreste e Parchi
- UC Sistema Informativo Settore Primario e controlli
- Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

L'importo della spesa prevista viene valutato in funzione del numero degli operatori (n. 14), della durata prevista del contratto di fornitura del personale interinale (18 mesi) e dei parametri finanziari stabiliti dai provvedimenti che regolano l'Accordo quadro regionale vigente per la medesima fornitura, per un totale complessivo di circa 214.600,00 euro, con possibilità di eventuale successivo rinnovo.

Tuttavia, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla cosiddetta Legge Fornero, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di proroga del contratto affidato all'Agenzia GI Group in base a gara d'appalto. Sono stati pertanto attivati degli appositi concorsi per diversi profili professionali finalizzati a definire le rispettive graduatorie dalle quali attingere le professionalità con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato strettamente necessarie per le attività connesse alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Tali nuovi contratti saranno attivati presumibilmente a partire dal mese di novembre 2013. Di conseguenza, risultando modificati anche i circuiti finanziari Regione-Avepa, l'importo indicato al capoverso precedente viene rimodulato in 60.00,00 euro, stimato in base alle mensilità ancora mancanti per la chiusura del contratto stipulato con l'agenzia interinale GI Group.

In funzione delle effettive esigenze operative ed in relazione alle reali opportunità e possibilità di ricorso allo strumento dell'Accordo quadro regionale per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'acquisizione di risorse umane potrà essere perseguita peraltro anche attraverso ulteriori formule attivabili dall'amministrazione, secondo le procedure previste dal Piano di attività ed in coerenza comunque con le norme vigenti in materia.

02 - Affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati

02.1 - Commissione di valutazione dei progetti relativi alle misure 124 e 214/h
Per la valutazione dei progetti presentati alla Regione nell'ambito delle misure 124 Cooperazione sviluppo nuovi prodotti, processi e tecnologie e 214/h Rete regionale della biodiversità del PSR, è prevista l'attivazione di un'apposita Commissione composta da soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale, per la cui attività e l'acquisizione dei correlati servizi viene previsto un costo complessivo di 20.000,00 euro a totale carico dei fondi regionali.

[2] La spesa relativa a questo intervento viene necessariamente attribuita, in fase di preventivo, all'Azione 1, mentre potrà essere valutata, in fase di attuazione, anche ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione, secondo opportune ripartizioni del costo a livello di singola Azione interessata.

05 - Formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e dei soggetti coinvolti

05.1 - Formazione personale addetto all'istruttoria e ai controlli

La rapida e costante evoluzione della normativa che concorre a costituire il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dal PSR, in particolare in materia di sviluppo rurale, "nuove sfide", programmazione comunitaria, politica agricola comune, aiuti di stato, appalti pubblici di forniture e di servizi, contratti, fiscalità, ecc., determina la necessità di un costante aggiornamento degli operatori, per quanto riguarda, in particolare, le figure coinvolte nell'istruttoria delle domande di aiuto e nell'attuazione di controlli tecnici ed amministrativi.

A tale riguardo, viene prevista, in particolare, l'attivazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati agli operatori di Avepa, per una spesa di 51.900,00 euro.

Per l'anno 2013 si prevede l'attivazione di ulteriori percorsi formativi e di aggiornamento dedicati agli operatori di Avepa per un importo di 23.400,00 euro derivanti dalla rimodulazione di altre voci di spesa del presente PO 2012.

Si conferma che tutte le suddette iniziative formative e di aggiornamento risultano indispensabili per assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche recate dal PSR.

Azione 2 – Supporto amministrativo e gestionale

02 - Affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati

02.1- Progettazione e adeguamento del Sistema informativo del Settore Primario e del Sistema informativo a supporto della gestione del PSR

Una delle attività più importanti previste dai Programmi Operativi annuali riguarda la manutenzione evolutiva del sistema informativo a supporto della gestione amministrativa delle domande di aiuto presentate nell'ambito dei diversi bandi del PSR.

Oltre a garantire le esigenze di manutenzione evolutiva, da ultimo individuate dall'apposito Comitato Tecnico nell'incontro del 7 settembre 2012, è necessario proseguire nelle attività di assistenza e di manutenzione evolutiva per garantire il corretto funzionamento del sistema sviluppato e le necessarie migliorie funzionali atte ad assicurare una efficiente gestione amministrativa delle domande di aiuto. In tale contesto, potranno essere sviluppate le componenti applicative eventualmente necessarie per gestire la fase di passaggio al nuovo periodo di programmazione.

Inoltre, nell'ambito della sottomisura 214/i az. 3 Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole del PSR, l'Amministrazione regionale ha acquisito l'uso del servizio online Irriframe che consente agli agricoltori l'ottimizzazione della gestione dell'irrigazione nelle colture agricole al fine di adempiere agli impegni previsti dalla sottomisura, per il quale si rendono necessari specifici interventi di gestione e manutenzione .

Potrà essere infine valutata la necessità di adeguare o acquisire piattaforme applicative idonee a promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per migliorare l'interscambio informativo con i potenziali beneficiari e i portatori di interesse, ad esempio attraverso la gestione per via telematica di questionari e forum.

Le attività sopra indicate verranno realizzate nell'ambito del contratto di cui al decreto del Dirigente della Direzione Sistema Informatico n. 98 del 27 agosto 2009, in base a quanto disposto dalla DGR n. 2453/2007, ovvero, per attività che non rientrano in tale ambito contrattuale, con nuovi affidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa.

A supporto delle suddette attività, viene previsto un importo di spesa complessiva di 158.100,00 euro.

Azione 4 – Valutazione

06 - Realizzazione di analisi, studi e ricerche

06.1 – Studi, analisi e valutazione ambientale strategica a supporto della nuova programmazione 2014-2020

Sulla base delle proposte di regolamento relative alla nuova fase di programmazione 2014-2020, pubblicate nel mese di ottobre 2011 da parte della Commissione europea, l'Amministrazione regionale ha avviato i lavori e le analisi ai fini della predisposizione dei documenti preliminari necessari alla presentazione del Contratto/Accordo di Partenariato e del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Dall'esame delle proposte di regolamento e della ulteriore documentazione prodotta dai servizi della Commissione, emerge la necessità di prevedere apposite indagini che approfondiscano anche gli aspetti relativi alle specifiche priorità fissate per il FEASR dalla strategia Europa 2020 (es. innovazione, gestione del rischio, inclusione sociale, lotta alla povertà, ecc.).

In questo contesto, sono considerate prioritarie alcune iniziative di studio ed approfondimento finalizzate alla messa a punto del quadro conoscitivo generale relativo alla situazione ed all'evoluzione del contesto agricolo e rurale, ai fini della necessaria analisi di contesto, oltre che delle specifiche valutazioni tecniche richieste dai nuovi regolamenti, anche con riferimento alla valutazione ambientale, alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla definizione delle strategie. Poiché l'analisi di contesto dovrà essere strutturata in funzione delle sei priorità per lo sviluppo rurale definite dai regolamenti, la sua conseguente messa a punto potrà essere necessariamente articolata in più fasi, anche contestuali, ma fortemente caratterizzate e mirate agli specifici ambiti e contesti delineati dalla strategia comunitaria, anche attraverso il supporto di figure e soggetti diversi che assicurino comunque la necessaria qualificazione, esperienza e competenza.

Con DGR n. 1930 del 27 luglio 2010, nell'ambito della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, è stato attivato un Accordo di programma con l'Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA finalizzato al supporto tecnico-scientifico ai lavori della Conferenza, in particolare attraverso il coordinamento dell'attività degli esperti-rapporteur coinvolti, l'apporto della componente specialistica relativa all'agroambiente e l'elaborazione di un quadro di analisi del settore agricolo e rurale del Veneto sulla base di una serie di Schede informative sintetiche in grado di fornire, con la necessaria sintesi e chiarezza, una base di dati e informazioni statistiche ed economiche aggiornate sulla conformazione ed i principali aspetti del settore. In funzione delle specifiche esigenze di studio ed analisi propedeutiche all'avvio della nuova fase di programmazione 2014-2020, viene prevista l'attivazione di un analogo accordo con INEA, per un'attività di studio e ricerca finalizzata ad aggiornare e consolidare lo strumento delle schede tecnico-informative relative al settore agricolo e rurale, oltre che a specifici approfondimenti e valutazioni tecnico-scientifiche ai fini dell'analisi di contesto richiesta dal nuovo PSR, in relazione alla particolare competenza ed esperienza assicurata dall'Istituto, con particolare riferimento agli ambiti di priorità relativi ad ambiente, ecosistemi e risorse naturali.

Il completamento del quadro delle analisi richieste dall'Unione europea, per quanto riguarda in particolare gli aspetti connessi con la competitività del sistema agricolo-rurale e delle sue imprese, l'organizzazione della filiera agroalimentare, la gestione dei rischi, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle aree rurali, potrà essere assicurato prioritariamente attraverso il supporto dell'Università ed altri enti/istituti di ricerca, sulla base di appositi atti e provvedimenti.

Nel medesimo contesto, saranno valutate ed inserite anche le possibili esigenze di supporto e collaborazione ai fini della Valutazione Ambientale-VAS, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente, come nel caso del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

A supporto di tali iniziative, viene prevista e programmata una spesa complessiva di 289.554,22 euro.

06.2 - Valutazione in itinere del PSR 2007-2013 e ex ante PSR 2014-2020

Per quanto riguarda la valutazione in itinere ed ex post del PSR 2007-2013, con deliberazione n. 1507 del 26 maggio 2009 è stato affidato alla ditta AGRICONSULTING S.p.A., previo esperimento di gara d'appalto a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il servizio di Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Nell'ambito di tale attività, viene previsto in particolare l'aggiornamento della valutazione intermedia.

Con deliberazione n. 1605 del 31 luglio 2012 è stato inoltre affidato alla ditta AGRICONSULTING S.p.A., il "Servizio di valutazione *ex ante* del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020", attraverso una estensione del contratto in essere con la Regione del Veneto relativo alla valutazione in itinere del PSR 2007-2013 (art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006). A completamento del correlato programma di spesa, viene prevista nell'ambito del presente intervento una parziale integrazione finanziaria relativa al pagamento dell'IVA dovuta a fronte dell'affidamento di cui alla DGR n. 1605/2012.

La spesa a supporto di queste attività viene prevista pari a 491.471,63 euro.

06.3 - Sistema di monitoraggio delle principali filiere agricole regionali

In attuazione dell'Accordo di Programma approvato dalla DGR n. 660 del 17 aprile 2012, è stata attivata una collaborazione tra Regione del Veneto ed ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare - al fine di sviluppare alcuni servizi in comune, a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare. Nell'ambito di tale Accordo, è prevista la possibilità di estendere la rete di monitoraggio delle principali filiere agricole regionali per consentire il rafforzamento del sistema di rilevazione dei prezzi all'origine.

L'obiettivo è, da un lato, il miglioramento e consolidamento della base dei dati disponibili rispetto alla fase produttiva e, dall'altro, la creazione dei presupposti utili ai fini della messa a sistema di un vero e proprio *Osservatorio di mercato per le principali filiere*. Tale strumento, una volta sviluppato, consentirebbe di disporre di un quadro completo e dettagliato non solo rispetto ai dati produttivi ed economici relativi alle produzioni locali, ma anche per quanto riguarda i principali elementi conoscitivi sui flussi commerciali riguardanti i principali beni alimentari, in funzione delle specifiche esigenze informative sia dei produttori agricoli e delle istituzioni, che delle imprese e dei consumatori. L'avvio dell'Osservatorio, inoltre, determina le premesse utili per costituire una base informativa propedeutica alla messa a punto di un sistema di "allerta" in grado di prefigurare ed evidenziare eventuali "situazioni anomale" nell'ambito dei mercati, da valutare anche ai fini della segnalazione di potenziali "crisi di mercato".

A supporto di tale iniziativa, viene prevista una spesa di 60.500,00 euro.

Azione 5 – Informazione

04 - Produzione e diffusione di documentazione, manualistica e informazioni

04.1 – Attività di comunicazione, produzione e diffusione di documentazione e informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 ed in funzione della corretta attuazione degli interventi previsti dal PSR 2007-2013, si rende necessario proseguire le attività del relativo *Piano di comunicazione* (PdC). In relazione agli obiettivi prefissati dal PdC ed ai target di riferimento individuati, l'azione si articola in diverse fasi ed interventi, che prevedono sia attività di informazione generale rivolte ai cittadini e alle collettività locali, che iniziative più mirate, in quanto finalizzate a specifici gruppi di operatori, pubblici e privati, e/o a specifici territori, anche attraverso azioni di supporto alle attività di concertazione e di partenariato, con l'obiettivo di favorire, oltre che un'informazione ampia e diffusa, anche la massima partecipazione e condivisione, assicurando comunque la necessaria trasparenza per quanto riguarda l'impiego dei fondi comunitari. L'attività di comunicazione si pone l'obiettivo di assicurare, oltre che un'adeguata pubblicità per quanto riguarda i bandi e gli interventi attivati, le gare e le altre principali iniziative ed operazioni previste

dal PSR, anche l'informazione e la conoscenza sull'attuazione complessiva del Programma, e sui relativi risultati ed impatti, e sulle modalità e gli esiti della valutazione,
Le iniziative programmate riguardano, quindi, tutte le principali tipologie di intervento previste dal PO, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

- prosecuzione e consolidamento della funzione specialistica attivata dall'AdG, a supporto tecnico-operativo all'attuazione del PdC, attraverso l'attività di un operatore esperto (la relativa spesa viene imputata nell'ambito dell'Azione 1)
- realizzazione di eventi ed iniziative mirate di informazione e comunicazione, anche a mezzo stampa, radio, televisione, web, ecc., nei confronti di cittadini, beneficiari e potenziali beneficiari, supportate dalle necessarie azioni promozionali/pubblicitarie, finalizzate anche a consolidare l'immagine, il ruolo e gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale assicurato dalla Commissione Europea e dal FEASR, per quanto riguarda, nello specifico:
  - ✓ la riproposizione del Premio Internazionale di fotografia (e video) Diari della Terra (spesa indicativa prevista 74.415,00 euro, di cui 23.247,00 euro di cofinanziamento regionale) e del relativo circuito espositivo e promozionale sul territorio regionale;
  - ✓ la realizzazione di una serie di interventi, servizi e supporti informativi e promozionali, nell'ambito di TV a diffusione regionale e locale, in grado di veicolare l'immagine, gli obiettivi, gli interventi ed i risultati del PSR e dell'agricoltura veneta, nei confronti degli operatori del settore e della collettività (spesa indicativa prevista 181.500,00 euro, di cui 56.700,00 euro di cofinanziamento regionale);
  - ✓ il consolidamento strumentale ed operativo delle Reti e delle fonti informative a supporto del PSR, anche attraverso l'impiego di strumenti innovativi, come video e web TV, applicazioni mobili per smartphone, tablet e altri device, ecc., per una spesa prevista indicativa di 55.660,00 euro, di cui 17.388,00 euro di cofinanziamento regionale;
  - ✓ il consolidamento dello strumento informativo specialistico attivato attraverso la rivista "Agricoltura Veneta", avviato nel 2012 con la pubblicazione in formato cartaceo e già disponibile anche sul web (portale PIAVe), con specifiche finalità di diffondere un'informazione tecnica, prettamente "di servizio", ossia fortemente orientata ai fabbisogni conoscitivi e pratico-operativi degli imprenditori e degli operatori coinvolti nell'attuazione del PSR, anche ai fini dell'adesione ai relativi interventi e aiuti finanziari; poiché la fase di avvio di questo nuovo strumento ha permesso di mettere a punto e migliorare sia la composizione e struttura della rivista, che i relativi contenuti informativi, anche attraverso una crescente collaborazione ed integrazione operativa dei diversi soggetti e figure interessate (Regione, Avepa, Veneto Agricoltura), si ritiene necessario assicurare il rafforzamento complessivo dell'immagine e del prodotto anche nel formato cartaceo, prima di destinarlo unicamente alla fase online, in considerazione delle persistenti criticità rilevate nella diffusione dell'accesso al web e alla rete da parte della maggioranza degli operatori del settore (spesa prevista 121.000,00 euro, di cui 37.800,00 euro di cofinanziamento regionale).

07-Organizzazione, realizzazione e partecipazione a incontri/riunioni/seminari

07.1 - Organizzazione di eventi ed iniziative informative
Si prevede l'organizzazione di specifici eventi, incontri, seminari ed iniziative per illustrare lo stato di attuazione e di avanzamento del PSR, le novità introdotte in fase di realizzazione, gli esiti del monitoraggio e della valutazione e le prospettive di sviluppo anche in funzione della nuova programmazione 2014-2020 e del necessario coinvolgimento del partenariato, ma anche per promuovere e sensibilizzare cittadini ed operatori sui temi della sostenibilità ambientale ed economica connessa con lo sviluppo rurale. Le iniziative saranno attivate attraverso affidamenti e tramite acquisizione di beni e servizi per una spesa prevista di 60.500,00 euro, di cui 18.900,00 euro di cofinanziamento regionale.

07.2 – Potenziamento e miglioramento del sistema di gestione del PSR

Nell'ambito delle attività ammnistrative relative al PSR 2007-2013 affidate all'organismo pagatore regionale AVEPA, si prevede la partecipazione a specifici eventi, incontri tecnici, seminari ed iniziative finalizzate al miglioramento del sistema di gestione del PSR.

Per l'anno 2013 e 2014, si prevede un importo di spesa di 5.000,00 euro che sarà finanziato attraverso la rimodulazione di altre voci di spesa del presente PO 2012.

La spesa complessiva a supporto dell'azione di informazione viene quindi programmata in 498.075,00 euro, di cui 155.625,16 euro di cofinanziamento regionale.

Anche nell'ambito dell'Azione 5, è previsto il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti attraverso lo specifico intervento *01. Acquisizione di personale a tempo determinato* descritto per l'Azione 1, sulla base delle esigenze organizzative ed operative rilevate.

Azione 6 – Controllo interventi del programma

In relazione alle esigenze ed ai fabbisogni prioritari rilevati, con particolare riferimento alle specifiche competenze e funzioni svolte da AVEPA, in questa fase viene prevista prioritariamente l'attivazione dei seguenti interventi:

02 - Affidamento di servizi, incarichi e collaborazioni a soggetti qualificati

02.1 - Controlli anomalie su particelle catastali

A supporto e per il potenziamento delle attività relative ai controllo in loco previsti dai regolamenti comunitari e realizzate da AVEPA nell'ambito della gestione back office, relative anche alla verifica delle anomalie a livello di rilievo di particelle catastali, viene programmato l'affidamento di un apposito servizio, per una spesa prevista di 24.200,00 euro.

Per l'anno 2013 si prevede l'attivazione di ulteriori attività di controllo in loco per un importo di 6.055,00 euro che sarà finanziato attraverso la rimodulazione di altre voci di spesa del presente PO 2012.

02.2 – Attività di controllo e trasferte personale interno (missioni)

Nell'ambito delle attività di controllo in loco e delle visite in situ svolte in base agli obblighi dettati dal regolamento CE n. 65/2011 per le domande di aiuto presentate sui fondi FEASR, viene previsto il rimborso delle spese di missione e di quelle connesse all'uso dell'auto aziendale per il personale interno di AVEPA.

Per l'anno 2013 e 2014, si prevede l'attivazione di ulteriori attività di controllo in loco per un importo di 32.000,00 euro che sarà finanziato attraverso la rimodulazione di altre voci di spesa del presente PO 2012.

03 - Acquisto di materiale, attrezzature e strumentazione

03.1 – Acquisto palmari con ricevitori GPS

A supporto dei controlli in loco effettuati nell'ambito delle procedure amministrative del PSR, si prevede da parte di Avepa l'acquisizione di palmari muniti di ricevitore GPS e del relativo software per il rilievo dettagliato delle superfici delle particelle catastali indicate nelle domande di aiuto del PSR, in particolare per quanto riguarda le misure agroambientali.
La spesa prevista per l'iniziativa ammonta a 44.140,80 euro.

03.02 – Acquisto hardware e software per istruttoria e controllo

In base alle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, da luglio 2013 è possibile presentare per via telematica le domande di aiuto ed i relativi documenti tecnici ed amministrativi. Per consentire l'istruttoria di tali domande da parte di Avepa, risulta necessaria l'acquisizione di specifici hardware e software con particolari caratteristiche tecniche.
La spesa prevista per l'iniziativa ammonta a 37.000,00 euro che sarà finanziata attraverso la rimodulazione di altre voci di spesa del presente PO 2012.

0.3.03 Noleggio terminali radiomobili per controlli in loco
In considerazione dell'elevato numero di controlli da effettuare nell'ambito di un ristretto arco temporale, si rende necessario potenziare la strumentazione a disposizione di AVEPA tramite noleggio di n. 10 terminali radiomobili e relative Sim dati per l'utilizzo di palmari GPS per rilievi in campo, prevedendo anche l'acquisto degli accessori per il funzionamento.
La spesa prevista per l'iniziativa ammonta a 10.440,00 euro che sarà finanziata attraverso la rimodulazione di altre voci di spesa del presente PO 2012.

Anche nell'ambito di questa Azione, è previsto il coinvolgimento diretto di uno o più operatori acquisiti attraverso lo specifico intervento *01. Acquisizione di personale a tempo determinato* descritto per l'Azione 1, sulla base delle esigenze organizzative ed operative rilevate.

TAB. 2 – Programma indicativo di spesa per azione

Azione	Spesa prevista (euro)	Quota cofinanziamento Regione (euro)
Azione 1	155.300,00	42.730,51
Azione 2	158.100,00	45.780,00
Azione 3	-	-
Azione 4	841.525,85	267.402,59
Azione 5	498.075,00	155.625,16
Azione 6	153.835,81	44.965,97
Totale	1.806.836,66	556.504,23

(Codice interno: 262309)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2116 del 19 novembre 2013

Autorizzazione al rinnovo dell'incarico ad interim di Direttore del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile Dott. Diego Giacomo Lonardoni, attuale Direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. L.R. 18.3.2011, n. 7, art. 10; D.G.R. n. 1841/2011; D.G.R. n. 769/2012; D.G.R. n. 2563/2012; D.G.R. n. 907/2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile a rinnovare l'incarico di Direttore ad interim al Dott. Diego Giacomo Lonardoni, funzionario Cat. D3 - pos. Econ. D4 a tempo pieno e indeterminato, titolare di Posizione organizzativa, attuale Direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con D.G.R. n. 1841/2011, prorogate con D.G.R. n. 769/2012, D.G.R. n. 2563/2012 e D.G.R. n. 907/2013. Estremi principali dei documenti dell'istruttoria: Nota dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile prot. 3274/2013 del 17.10.2013.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della L.R. 18.3.2011 n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.

La D.G.R. n. 1841 dell'8.11.2011 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva", elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell'indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi il Parco Naturale Regionale della Lessinia e il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

La citata D.G.R. n. 1841/2011 dispone al punto 2 che gli Enti strumentali, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'atto (B.U.R. n. 85 del 15.11.2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.

Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841/2011 sono state prorogate con D.G.R. n. 769/2012 e successivamente con D.G.R. n. 2563/2012 e D.G.R. n. 907/2013, confermando la necessità da parte degli Enti strumentali della Regione del Veneto di acquisire l'autorizzazione preventiva per determinate fattispecie di assunzioni, tra cui figura anche quella del Direttore dell'Ente, per i sei mesi successivi alla data di adozione della stessa D.G.R.

Con nota prot. 3274/2013 del 17.10.2013, il Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, chiede all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, competente per materia, l'autorizzazione a prorogare l'incarico di Direttore ad interim al Dott. Diego Giacomo Lonardoni, funzionario cat. D3 - pos. Ec. F4 a tempo pieno ed indeterminato, titolare di Posizione organizzativa, fino al 30.4.2014, con conseguente proroga della convenzione in atto con la Comunità Montana della Lessinia, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, chiedendo, nel contempo di riconoscere al Dott. Diego Giacomo Lonardoni n. 120 ore di prestazione straordinaria, effettivamente eseguita per i numerosi impegni istituzionali espletati.

Tale richiesta nasce dalla necessità di consentire il regolare funzionamento dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

Occorre tener conto che in data 3.7.2012, la Giunta Regionale ha approvato il D.D.L. n. 17 recante "Norme per la tutela della rete ecologica regionale", divenuto il P.D.L. n. 286, che, una volta approvato, andrà ad incidere sull'organizzazione degli Enti Parco, apportando delle modifiche, nell'ottica della razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa degli Enti strumentali della Regione di cui alla L.R. 7/2011.

Considerata la richiesta meritevole di essere accolta, al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, si propone di autorizzare il rinnovo dell'incarico di Direttore ad interim, al funzionario dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, già Direttore, Dott. Diego Giacomo Lonardoni, funzionario cat.

D3 - pos. econ. D4 a tempo pieno ed indeterminato, titolare di Posizione organizzativa, per il periodo 1.11.2013 - 31.12.2013, regolando tale rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004, nel rispetto della normativa vigente, alle stesse condizioni previste nella convenzione iniziale tra la Comunità Montana della Lessinia, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia e l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 16.8.1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";

VISTA la L.R. 30.1.1990, n. 12 concernente "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia";

VISTA la L.R. 28.1.1991, n. 8 concernente "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile";

VISTO il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;

VISTO il D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122;

VISTA la L.R. 18.3.2011, n. 7, art. 10;

VISTA la D.G.R. n. 1841 dell'8.11.2011;

VISTA la D.G.R. n. 769 del 2.5.2012;

VISTA la D.G.R. n. 2563 del 11.12.2012;

VISTA la D.G.R. n. 907 del 18.6.2013;

VISTA la nota del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile prot. 3274/2013 del 17.10.2013;

VISTO il P.D.L. n. 286;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della D.G.R. n. 1841 dell'8.11.2011, nonché della D.G.R. n. 769 del 2.5.2012, della D.G.R. n. 2563 dell'11.12.2012 e D.G.R. 907 del 18.6.2013, il rinnovo dell'incarico ad interim di Direttore del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile al Dott. Diego Giacomo Lonardoni, funzionario Cat. D3 - pos. econ. D4 a tempo pieno ed indeterminato, titolare di Posizione organizzativa, attuale Direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia, per il periodo 1.11.2013 - 31.12.2013, secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata e sottoscritta dai due Enti strumentali di cui sopra, che regola tutti gli aspetti riguardanti il rapporto di lavoro e gli aspetti economici nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa di comparto e in particolare dall'art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004, nelle more dell'approvazione del P.D.L. n. 286 e nell'ottica del riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione del Veneto;
2. di non autorizzare il riconoscimento delle 120 ore di prestazione straordinaria eseguite fino al 17.10.2013, in quanto non sarebbe conforme a quanto previsto per il trattamento economico del Direttore nella convenzione stipulata e approvata dagli Enti Parco, e rilevando peraltro l'incompatibilità della prestazione straordinaria e sua remunerazione con la natura dell'incarico di Direttore;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.